



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione

Rapporto

sulla legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari



Anno 2010
X Legislatura

Rapporto

sulla legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari

Anno 2010

X Legislatura

Presentazione

Il rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari del Friuli Venezia Giulia, ormai giunto alla sesta edizione, presenta gli aspetti propri dell'attività normativa, di indirizzo e controllo e delle altre attività istituzionali del Consiglio regionale nell'anno 2010.

Pure avendo apportato delle modifiche alla veste grafica e semplificato la presentazione dei dati di interesse, Il Rapporto prosegue sull'impostazione di fondo di quelli precedenti, presentando gli aspetti caratterizzanti dell'attività dell'organo legislativo.

L'omogeneità dei dati rilevati fin dall'inizio della IX legislatura, consente, tra l'altro, una migliore lettura delle linee di tendenza riguardo alcuni dei fenomeni osservati, infatti, il confronto può riferirsi sia all'annualità immediatamente precedente ma anche al dato medio della precedente legislatura. Inoltre sono stati eliminati alcuni profili di dettaglio, ma sono stati mantenuti, per completezza, gli elementi che vengono sviluppati nel Rapporto nazionale.

Tra gli aspetti più significativi di quest'anno va segnalato quello riguardante lo stato della legislazione regionale nel suo complesso che vede una drastica riduzione del numero delle leggi vigenti rispetto a quelle approvate: la percentuale del 63% registrata nel 2009 è scesa infatti al 47%. E' il risultato dell'approvazione della prima legge regionale di abrogazione e semplificazione che ha reso possibile una considerevole azione di sfoltimento dell'ordinamento normativo regionale. Il 2010 è stato caratterizzato altresì dall'approvazione di un'imponente legge di manutenzione, che ha visto, raccolti in un unico provvedimento, interventi di adeguamento e aggiornamento normativo riguardanti pressochè tutti i settori dell'amministrazione regionale.

Rispetto alle attività che riguardano il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche pubbliche, si rileva che il loro peso sta assumendo in ambito consiliare un rilievo sempre maggiore, anche se l'obiettivo di fondo, ovvero quello di realizzare un circuito virtuoso tra la produzione delle regole, la loro attuazione, la verifica degli effetti conseguiti e l'adozione di eventuali interventi modificativi, appare ancora lontano dall'essere pienamente raggiunto.

Si tratta di una sfida, soprattutto di carattere culturale, che i consiglieri, auspicabilmente, in numero sempre maggiore, dovranno raccogliere al fine di

affrontare un percorso di approfondimento delle questioni, almeno di quelle più rilevanti, per poter incidere, efficacemente, sulle scelte che si riflettono sull'intera collettività regionale.

Ringrazio i colleghi del Comitato per l'impegno profuso e per il proficuo lavoro svolto insieme agli Uffici del Consiglio, in particolare quelli dell'Area giuridico-legislativa che, fra non poche difficoltà, si sono prestati alla redazione e pubblicazione di questo rapporto che mi auguro sarà apprezzato per gli spunti di dibattito che ne possono emergere nella prospettiva di un miglioramento costante del ruolo dell'Assemblea legislativa.

*Il Presidente del Comitato per la legislazione,
il controllo e la valutazione*

Giorgio Baiutti

Componenti del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione (X legislatura): Giorgio Baiutti (PD-opposizione) Presidente; Antonio Pedicini (PDL-maggioranza) Vicepresidente; Igor Gabrovec (PD-opposizione) Vicepresidente; Ugo De Mattia (LN-P maggioranza) Segretario; Roberto Asquini (GM-maggioranza); Pietro Colussi (Citt.) Alessandro Corazza (IdV-opposizione); Bruno Marini (PDL); Stefano Pustetto (SA-opposizione); Edoardo Sasco (UDC-maggioranza).

Sommario

Introduzione.....	5
Nota di sintesi.....	7
1 - LA PRODUZIONE LEGISLATIVA.....	35
1.1 - Lo stato della legislazione regionale al 31 dicembre 2010.....	35
1.2 - Le leggi regionali approvate nel 2010.....	38
1.3 - Aspetti quantitativi della legislazione regionale del 2010.....	40
1.3.1 - dimensioni fisiche delle leggi regionali e distribuzione tra i titolari di iniziativa.....	40
1.3.2 - La produzione legislativa per macrosettori e materie.....	42
1.3.3 - La produzione legislativa in base alle dimensioni astratte di contenuto.....	45
1.3.4 - Iniziativa dei consiglieri regionali - La produzione legislativa e il livello di aggregazione dei presentatori.....	46
1.3.5 - La produzione legislativa in base alla Commissione referente....	48
1.3.6 - La produzione legislativa in base alle modalità di approvazione in Aula.....	49
1.3.7 - La produzione legislativa rispetto ai vincoli normativi.....	51
1.3.8 - La produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale.....	52
1.3.9 - Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione..	53
1.3.10 - La produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa.....	54
1.3.11 - La durata dell'iter istruttorio.....	55
1.3.12 - L'attività emendativa in Commissione e in Aula.....	57
1.3.13 - Il tempo e le sedute dedicate all'attività legislativa.....	60
1.3.14 - L'iniziativa legislativa del 2010.....	63
1.3.15 - Distribuzione dei progetti di legge per macrosettori di intervento legislativo.....	66
1.3.16 - Distribuzione dei progetti di legge per Commissione referente.....	67
1.3.17 - L'esito dei progetti di legge.....	68
1.4 - I rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle leggi del 2010.....	70
1.5 - Aspetti qualitativi della legislazione.....	71
1.5.1 - La qualità redazionale e tecnica delle leggi.....	71
1.6 - Le leggi relative alla manovra di bilancio.....	79

2 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE.....	84
3 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO.....	86
3.1 - Il sindacato ispettivo.....	86
3.2 - L'indirizzo politico	87
4 - L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE.....	88
4.1 - L'attività delle Commissioni.....	88
4.2 - l'attività dell'Assemblea.....	90
4.3 - L'attività degli altri organismi consiliari.....	91
5 - L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.....	92
5.1 - Attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione..	92
5.2 - Le clausole valutative e le relazioni informative della Giunta.....	93
5.3 - La missione valutativa sulle politiche di revisione della rete ospedaliera regionale (L.R. 13/1995).....	94
5.4 - Il controllo dell'attuazione degli atti d'indirizzo consiliare.....	95
6 - LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE.....	96
6.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine.....	96
6.2 - Quadro normativo e prassi.....	96
6.3 - I giudizi in via principale su ricorsi del Governo contro leggi della Regione Friuli Venezia Giulia	96
6.3.1 - Profili generali.....	96
6.3.2 - Aspetti quantitativi	99
6.3.3 - Leggi regionali approvate nel 2010 oggetto di impugnativa da parte del Governo.....	102
6.3.4 - Decisioni della Corte Costituzionale pronunciate nel 2010 relative a leggi regionali	113
APPENDICE	139
SEZIONE 1	139
SEZIONE 2	171
ALLEGATO	179
Tabelle richiamate nel testo.....	179

Introduzione

Il sesto rapporto annuale esamina l'attività legislativa e istituzionale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nell'anno 2010.

Il Rapporto è curato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, con il supporto dei Servizi dell'Area giuridico-legislativa e con la collaborazione del Servizio supporto organi consiliari dell'Area generale.

Il volume presenta un'impostazione necessariamente non troppo dissimile dai precedenti rapporti quanto all'esposizione dei dati e ai contenuti dei singoli capitoli, anche se sono stati apportati degli elementi di semplificazione e di sintesi riguardanti i profili oggetto di esame.

Come per i precedenti rapporti lo scopo principale che si intende perseguire è quello di offrire elementi di riflessione ai consiglieri regionali per una migliore conoscenza di aspetti connessi alla loro funzione. Il Rapporto rappresenta anche un'importante occasione per rendere conto alla collettività dell'attività svolta dal Consiglio, nell'ottica di un maggior coinvolgimento dei cittadini per migliorare i processi decisionali.

Nella stesura del testo è stato utilizzato un linguaggio tecnico, ma semplice, meno descrittivo che nei precedenti rapporti, teso a dare immediatezza all'informazione dei dati assoluti e di quelli percentuali, rappresentati in tabelle e grafici.

I dati riportati in ogni singolo capitolo e paragrafo fotografano la situazione del 2010 mentre il confronto con i dati dell'anno precedente e con quello medio della IX legislatura sono sviluppati nella "Nota di sintesi", posta in apertura del Rapporto, dove sono evidenziate le tendenze generali della legislazione e delle altre attività connesse, come i regolamenti dell'esecutivo e il contenzioso istituzionale, in modo da fornire anche ai non esperti qualche nozione sull'andamento di alcuni aspetti significativi considerati nel testo del

Rapporto. Quando possibile, il confronto è stato fatto anche con i dati delle altre regioni e province autonome¹

Il Rapporto è diviso in sei capitoli, a loro volta suddivisi in paragrafi, in chiusura è stata posta un'appendice con due sezioni, una contenente le schede delle leggi approvate nel 2010 e l'altra con le tabelle riepilogative di tutti i dati rilevati per il 2010. L'allegato finale riporta alcune tabelle analitiche, espunte dal testo, con un rimando al paragrafo di riferimento.

Il primo capitolo riguarda la produzione legislativa che è la principale attività del Consiglio: il primo paragrafo presenta lo stato della legislazione regionale, vigente e abrogata, in relazione all'arco dell'intera vita della Regione, dalla sua costituzione al 31 dicembre 2010. Sono poi elencate le leggi approvate nel 2010 e, di seguito, nel terzo paragrafo, quello più ampio, sono esposti i diversi profili della legislazione del 2010, considerandone gli aspetti quantitativi e qualitativi, con riguardo all'iniziativa legislativa, all'iter istruttorio e alla decisione dell'organo legislativo.

Nel secondo capitolo sono trattati succintamente i regolamenti dell'esecutivo, quale parte dell'unico fenomeno della produzione normativa della Regione.

Il terzo capitolo illustra i rapporti tra legislativo ed esecutivo con riferimento agli strumenti del sindacato ispettivo e a quelli di indirizzo politico.

Il quarto capitolo traccia il quadro istituzionale del Consiglio, fornendo i dati complessivi delle attività consiliari con riferimento alle Commissioni permanenti, all'Assemblea e gli altri organismi consiliari.

Il quinto capitolo dà conto dell'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, entrando nel merito della produzione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

Il sesto capitolo è dedicato al contenzioso costituzionale promosso dal Governo in via principale sulla legislazione regionale: una tabella illustra la situazione del contenzioso a partire dall'inizio della IX legislatura, mentre la situazione del 2010 è dettagliata con la presentazione di una scheda per ciascuna legge impugnata nel 2010 contenente le osservazioni del governo; analoghe schede riguardano le singole decisioni della Corte Costituzionale pronunciate nello stesso anno. In entrambi i casi sono riportate le fasi del procedimento.

¹ Il Rapporto 2011 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea – Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione - Roma, 29/11/2010, rispetto gli anni precedenti presenta un'analisi più sintetica, in quanto è dedicato, principalmente, ad esaminare la situazione iniziale della IX legislatura delle Regioni a statuto ordinario.

I dati del Rapporto sulla legislazione del 2010 confermano molte delle tendenze di fondo rilevate negli anni precedenti. Per agevolare la lettura e, in considerazione del fatto che i dati fin qui acquisiti riguardano un numero di anni ormai considerevole (2003-2010), si è ritenuto, in via generale, di svolgere un confronto con i dati del 2009 e, per il periodo precedente, con il dato medio relativo agli anni 2003-2008. Si tratta di un periodo significativo che, comprendendo al proprio interno annualità particolari, come quelle del cambio di legislatura, offre un quadro di riferimento complessivamente equilibrato con il quale confrontarsi e consente una valutazione più esauriente delle tendenze che interessano i fenomeni esaminati.

Tendenze generali

In estrema sintesi, nei vari ambiti di indagine emergono le seguenti tendenze generali.

L'iniziativa legislativa:

- ⇔ sostanziale tenuta del numero dei progetti di legge presentati in Consiglio e del maggior peso dell'iniziativa consiliare sul volume dell'iniziativa legislativa indifferenziata; in leggera flessione la polarizzazione a livello di gruppi consiliari monopartitici;
- ⇔ conferma dell'iniziativa legislativa indifferenziata e del mantenimento della prevalenza relativa della Giunta rispetto al Consiglio;
- ⇔ conferma della tendenza di un apporto prevalente del Consiglio sulla legislazione approvata rispetto alla Giunta,

con un ulteriore miglioramento, se viene considerato al netto delle leggi ad iniziativa vincolata (leggi di bilancio);

- ↑ leggera crescita del volume unitario per legge degli emendamenti presentati dai soggetti titolari del potere d'iniziativa;
- ↔ conferma della posizione preminente dell'Aula quale sede di trattazione degli emendamenti rispetto alle Commissioni di merito;
- ↓ allungamento dei tempi di giacenza dei progetti di legge e di tempi dell'iter legislativo: solo per un terzo dei casi il procedimento si conclude entro trenta giorni dall'inizio dell'esame in Commissione.

Le leggi:

- ↓ costante decremento della produzione legislativa; anche quest'anno prevale l'apporto dell'iniziativa legislativa consiliare;
- ↑ aumento dimensionale delle leggi in termini di articoli e di caratteri e leggera flessione per il numero dei commi; dato costante per le leggi finanziarie e di assestamento: il peso relativo ai commi e ai caratteri pesa per circa la metà dell'intera produzione legislativa; leggero aumento del fenomeno della delegificazione con la crescita del numero medio di rinvii ad atti non legislativi per legge;
- ↑ riemerge la "microlegislazione" (leggi di un solo articolo), conseguentemente si conferma una presenza limitata di casi di "macrolegislazione" (con più di quaranta articoli); ricompare la legislazione individuale e di quella microsezionale (leggi con uno o pochi destinatari) a scapito della legislazione a carattere settoriale o generale (leggi

con un ampio numero di destinatari);

- ↑ l'impegno finora prevalente del legislatore nel macrosettore dei servizi alla persona e alla comunità è stato superato, sia pur leggermente, da quello nel settore dello sviluppo economico e attività produttive;
- ↔ conferma della selettività dell'intervento legislativo regionale su poche materie;
- ↑ netta prevalenza dell'esercizio della potestà primaria ed esclusiva, che unita a quella residuale supera di gran lunga quella concorrente;
- ↑ ricompare la tipologia delle leggi provvedimento, in leggero aumento le leggi di settore; tenuta delle leggi di bilancio e di quelle istituzionali;
- ↓ diminuzione delle leggi di manutenzione: sicuramente compensate dall'adozione della prima legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, che ha accolto un buon numero di interventi normativi e interessato pressoché tutti i settori d'interesse regionale; leggera flessione nel ricorso alla tecnica del testo nuovo e alla tecnica novellistica, dovuta all'incremento della tecnica mista;
- ↔ la qualità legislativa nel suo complesso si assesta su valori medio alti: i risultati conseguiti dalla produzione legislativa di origine consiliare risultano tuttavia inferiori a quelli di origine giuntale.

I regolamenti dell'Esecutivo:

- ↓ riduzione della produzione regolamentare in termini

assoluti e conferma della prevalenza del suo peso sulla produzione normativa regionale nel suo complesso;

↓ flessione delle dimensioni medie dei regolamenti in termini di articoli e incremento percentuale dei regolamenti di manutenzione rispetto a quelli attuativi di leggi di settore;

↑ prevalenza dei regolamenti relativi al macrosettore dello sviluppo economico e attività produttive, che supera il primato finora detenuto da quelli del macrosettore dei servizi alle persone e alla comunità.

Rapporti Giunta-Consiglio:

↑ incremento del volume degli atti di sindacato ispettivo e riduzione del tasso di evasione, nonostante la piena tenuta del *question time*, che probabilmente assume una funzione di recupero delle istanze che non hanno trovato soddisfazione con gli altri strumenti disponibili. Si è ridotto sensibilmente il tasso di evasione delle interpellanze e delle interrogazioni, sia a risposta orale che a risposta scritta.

↔ buona tenuta del volume degli atti di indirizzo politico presentati e contestuale flessione del loro tasso medio di successo in Aula;

↑ in miglioramento il riscontro da parte della Giunta regionale sull'attuazione degli atti di indirizzo politico accolti o approvati dal Consiglio regionale.

Il rendimento istituzionale:

↑ sensibile incremento delle attività delle Commissioni di merito e dell'Aula;

↓ tendenziale arretramento dell'indice di produttività

dell'Aula e delle Commissioni di merito;

- ↔ permanenza del divario di produttività fra le Commissioni di merito;
- ↔ conferma, per gli altri organi del Consiglio, della prevalenza dell'attività svolta dalla Conferenza dei Capigruppo, seguita dall'Ufficio di Presidenza.

Il contenzioso istituzionale sulle leggi regionali:

- ↑ aumento percentuale, sotto il profilo quantitativo, del contenzioso costituzionale tra Stato e Regione.

L'iniziativa legislativa

Numero dei progetti di legge

Nel 2010 sono stati presentati 52 progetti di legge, in linea con il dato del 2009, ma meno di quelli mediamente presentati nella IX legislatura (64), così suddivisi: 12 della Giunta, 27 della maggioranza, 9 dell'opposizione e 4 comuni, di maggioranza e opposizione.

Confermata la prevalenza dell'iniziativa consiliare

L'apporto dell'iniziativa consiliare sul volume dell'iniziativa legislativa si mantiene largamente superiore a quello della Giunta (77%) con valori superiori al 2009 (71%) ma anche alla media della IX legislatura (63%). La Giunta riduce il suo apporto passando dal 29 del 2009 al 23%.

Confermata l'estensività dell'iniziativa legislativa rispetto alla legislazione approvata

Il potere di iniziativa legislativa risulta esercitato in maniera estensiva con un alto numero di proposte di legge presentate rispetto a quelle approvate (52 proposte contro 23 leggi). Per ogni legge approvata si hanno 2,3 proposte di legge presentate, contro le 2,08 mediamente presentate negli anni precedenti.

<i>In consiglio: conferma della polarizzazione dell'iniziativa a livello monopartitico</i>	Il 62% dei progetti di iniziativa consiliare deriva da gruppi non coalizzati (contro il 55% del 2009 e la media del 64% per gli anni 2006-2008).
<i>Scarse iniziative trasversali</i>	La quota di proposte di legge presentate da aggregazioni trasversali di gruppi politici subisce un'ulteriore flessione, passando dal 24% del 2007 al 7% del 2008, al 5% del 2009 e del 2010.
<i>Contrazione dei consiglieri inattivi e debolmente attivi, in crescita i segmenti dei consiglieri attivi e superattivi</i>	Diminuisce sensibilmente il segmento dei consiglieri che non hanno firmato alcuna proposta di legge, che arriva al 3%, passando dal 57% di media per gli anni 2006-2008 al 15% del 2009. Ridotto anche il segmento dei consiglieri debolmente attivi (da 1 a due proposte) che si attesta sul 7%, contro il 31%, dato medio degli anni 2006-2008 e il 18% del 2009. Anche i consiglieri attivi (da 3 a 6 proposte), che raggiungono il 44%, pur scendendo dal 49% del 2009, mantengono livelli ben superiori alla media del 10% degli anni 2006-2008. Risale il segmento dei consiglieri superattivi (oltre 6 proposte), assente negli anni della IX legislatura, che compare nella seconda parte del 2008 (X legislatura), con il 30% di proposte presentate, nel 2009 era sceso al 17% e nel 2010 si attesta sul 23%.
<i>Prevalenza del tasso di successo dell'iniziativa legislativa di Giunta</i>	Il maggior apporto consiliare in termini di iniziativa non trova tuttavia riscontro nel tasso di successo, che raggiunge appena il 23% contro il 67% di quello giuntale, mantenendosi in linea con gli anni precedenti: è stato mediamente del 24% per il Consiglio (contro il 71% della Giunta negli anni della IX legislatura) e del 21% nel 2009.
<i>In ripresa il tasso di successo dell'iniziativa legislativa indifferenziata</i>	Considerando l'insieme indifferenziato delle proposte di legge, il 44% viene approvato dall'Aula. Negli anni precedenti la percentuale aveva raggiunto il 35% nel 2009, mentre la media degli anni dal 2003 al 2008 era del 39%.
<i>Conferma tasso di successo del Consiglio, in</i>	Il tasso di successo dell'iniziativa consiliare, pari al 17%, si mantiene su valori analoghi a quelli del 2009 (19%) che

<i>diminuzione quello della Giunta</i>	risultano, tuttavia, ben inferiori alla media 2003-2008 (26%). Il tasso di successo raggiunto dalla Giunta pari al 67% registra una riduzione rispetto ai livelli ottenuti nel 2009 (73%), ma in linea con i valori medi registrati nella IX legislatura.
<i>Apporto dei soggetti iniziatori sulle leggi approvate</i>	Con riferimento alla produzione legislativa effettiva, nel 2010 il Consiglio fornisce un contributo superiore a quello della Giunta (56% contro 44 %), in linea con i valori del 2009, ma in controtendenza con quelli della IX legislatura che vedeva prevalente l'apporto giuntale (52% contro 37%). Il dato di Giunta riflette una forte componente di iniziativa vincolata, trattandosi di leggi legate alla manovra di bilancio (4 leggi su 10). Al netto delle leggi di iniziativa vincolata, l'apporto del Consiglio prevale su quello della Giunta raggiungendo il 68 % delle leggi approvate.
<i>Iniziativa mista: discontinua</i>	Il contributo dell'iniziativa mista (di consiglieri di maggioranza e opposizione e di Giunta) alle leggi approvate compare ad intermittenza: nel 2009 ha raggiunto il 4%, mentre nel 2010 risulta assente.
<i>iniziativa popolare: assente</i>	L'iniziativa popolare è assente anche nel 2009, come lo era nel 2008 e negli anni della IX legislatura.
<i>Dinamica interna dell'apporto consiliare alle leggi approvate</i>	Considerando soltanto le leggi di origine consiliare, il 31% sono riconducibili all'iniziativa di più gruppi dell'uno o dell'altro schieramento politico, per il 31% a un solo consigliere o a un solo gruppo consiliare, mentre il 38% deriva dal concorso di più gruppi di maggioranza e di opposizione, riequilibrando la dinamica degli anni precedenti che privilegiava la prima (in media 48%) e la seconda (in media 14%) delle soluzioni considerate.
<i>Contributo trasversale delle forze politiche alle leggi approvate di</i>	Il quadro delle leggi approvate nel 2010 presenta una dinamica della produzione legislativa più aperta al contributo di forze politiche di maggioranza e di opposizione che si attesta sul 22%, inferiore al 2009 (27%), ma nettamente meglio del 2008,

<i>origine consiliare</i>	caratterizzato dall'iniziativa delle sole forze politiche di maggioranza. Il contributo trasversale delle forze politiche aveva raggiunto il 67% nel 2007 e 50% nel 2006.
<i>Distribuzione dei progetti di legge per macrosettore</i>	Circa metà dell'iniziativa legislativa (48%) si concentra nel settore dei servizi alle persone e alla comunità, seguito da quello dell'ordinamento istituzionale (27%). Il settore dei servizi alle persone e alla comunità conferma il primato registrato nel 2009 (31%) e negli anni della IX legislatura (media 33%).

L'iter legislativo

<i>Cala il tasso emendativo</i>	La fase istruttoria del procedimento legislativo conferma la tendenza all'incisività dell'intervento modificativo degli organi consiliari sui progetti di legge che interessa mediamente il 78% delle leggi approvate con emendamenti; dato che tuttavia appare in calo rispetto al 2009 (84%) e alla tendenza media degli anni della IX legislatura (82%).
<i>Tenuta del volume unitario degli emendamenti per legge</i>	Il numero degli emendamenti complessivamente presentati nel 2010 è di 2197, di poco superiore al dato del 2009 (2086) ma ben lontano da quello del 2008 (3264), e dalla media degli anni della IX legislatura (3449). Anche il volume unitario degli emendamenti per legge, che rivela l'intensità modificatrice del legislatore in corso d'opera, riflette tale incremento per il 2010: 95 contro 84 del 2009, ma erano 181 nel 2008 e 124 mediamente nel corso della IX legislatura.
<i>Lieve crescita del tasso di successo dell'attività emendativa</i>	Si rileva una tendenza in crescita della percentuale degli emendamenti complessivamente approvati rispetto a quelli respinti o ritirati: si passa dal 31% del 2009 al 32% del 2010, rispetto la media dei precedenti anni dal 2003 al 2008 del 24%.
<i>La capacità modificatrice dei progetti di legge in Aula e</i>	Relativamente alle sedi di trattazione dei progetti di legge, nel 2010 la capacità modificativa dell'Aula risulta nettamente superiore a quella di Commissione (83% contro il 74% dei

<i>in Commissione</i>	provvedimenti approvati con emendamenti). I dati confermano sostanzialmente la tendenza rilevata fin dal 2005 che si muove su analoghe percentuali.
<i>L'Aula è sede privilegiata di trattazione degli emendamenti rispetto alle Commissioni</i>	L'Aula, anche nel 2010, si conferma come sede di trattazione privilegiata degli emendamenti rispetto alle Commissioni, con la percentuale del 64%, in flessione rispetto il 2009 (76%) e alla media degli anni precedenti (68%). L'unica eccezione è rappresentata dal 2004, che ha visto prevalere le Commissioni sull'Aula con il 58%. L'Aula riporta tuttavia un tasso di approvazione degli emendamenti inferiore a quello delle Commissioni (42% contro il 57%) superando largamente il dato del 2009 (24% contro il 54%) e del 2008 (17% contro il 40%). Negli anni della IX legislatura l'Aula e le Commissioni erano sostanzialmente alla pari nella percentuale degli emendamenti approvati su quelli presentati (26% contro 25%).
<i>Durata dell'iter di approvazione delle leggi</i>	Dall'inizio dell'esame in Commissione concludono l'iter di approvazione entro 30 giorni il 35% delle leggi e oltre i 180 giorni il 22%.
<i>Elevata durata media dell'iter effettivo</i>	La durata media dell'iter effettivo di tutte le leggi è aumentata costantemente di anno in anno, passando dai 19 giorni del 2003 ai 61 del 2004, ai 63 del 2005, agli 80 del 2006 e 84 del 2007 per poi scendere ai 69 giorni del 2008 e 135 nel 2009. Il dato medio del 2010 scende leggermente a quota 115 giorni nel 2010.
<i>Dilatazione dei tempi istruttori effettivi</i>	Le leggi che giungono prima all'approvazione sono quelle di iniziativa giuntale, con tempi istruttori effettivi di circa un terzo rispetto a quelli delle leggi di iniziativa consiliare (68 contro 161) ben superiori a quelli del 2009, di 27 giorni contro 94 giorni. Viene comunque confermata la tendenza già rilevata negli anni precedenti che vedono per l'iniziativa giuntale tempi che vanno da un terzo fino alla metà di quelli richiesti per i provvedimenti di iniziativa consiliare.
<i>Iter istruttorio</i>	Più della metà delle leggi approvate nel 2010 ha impegnato da

*veloce per la
maggioranza
delle leggi*

una a due sedute di trattazione, il 30% circa si attesta nella fascia che va da tre a quattro sedute e solo una piccola quota si situa nelle fasce alte di sedute, confermando la tendenza già rilevata negli anni precedenti, a partire dal 2006.

*Sensibile
riduzione delle
ore di
trattazione
dedicate
mediamente a
ciascuna legge*

Ciascuna legge approvata nel 2010 ha impegnato mediamente 2,7 sedute di commissione e 2,3 di Aula, (tot. 5) con lievi differenze rispetto il 2009 (tot. 5,52) e al dato medio del periodo 2006-2008. In termini di ore, ciascuna legge ha impegnato mediamente 13 ore, con una riduzione rispetto il 2009 (15,65) e in diminuzione anche sulla media di 15 ore del periodo 2006-2008. Viene confermata la tendenza che vede la media della durata dell'esame in commissione più breve rispetto quello dell'Aula: 5,6 in Commissione contro 7 in Aula, con proporzioni analoghe a quelle degli anni precedenti, fatta eccezione per il 2007 in cui la situazione si poneva quasi in parità 8,28 contro 8,13, e il 2006 in cui era risultato privilegiato l'esame in Commissione: 6,20 contro 5,30.

La produzione normativa

*Lo stato della
legislazione
regionale*

Dall'inizio della I legislatura (1964) al 31 dicembre 2010 sono state approvate 2262 leggi, con una media di 48 leggi l'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate espressamente 1206 leggi (53%). Le 1056 leggi vigenti rappresentano quindi meno della metà delle leggi finora approvate.

Si segnala il notevole progresso in termini di alleggerimento del corpus legislativo verificatosi nel 2010 con l'approvazione della legge di semplificazione e di abrogazione, che ha eliminato dall'ordinamento più di 370 leggi e quasi il doppio di altre disposizioni, migliorando considerevolmente la situazione rispetto il 2009 che vedeva la percentuale delle leggi abrogate al 37%.

L'accelerazione dell'opera di sfolgimento dello stock normativo

impressa nel 2010 ha reso effettiva la volontà di razionalizzazione dal legislatore regionale.

<i>Confronto con altre Regioni</i>	<i>Tale intervento abrogativo ha posizionato la nostra Regione ben al di sopra del dato medio nazionale riferito alle regioni ordinarie (43%) e a quello delle Regioni speciali (35%)².</i>
<i>Riduzione della produzione legislativa regionale</i>	Nel 2010 sono state promulgate 23 leggi, mantenendo la tendenza di decrescita già evidenziata nel 2009, che pur contando 25 leggi segnava un calo rispetto la media della IX legislatura di 29 leggi. La quantità rilevata costituisce circa un quarto del picco della produzione legislativa regionale (85 leggi) registrato nella IV legislatura regionale (1978-1983).
<i>Confronto con altre Regioni</i>	<i>Con 23 leggi la nostra Regione si colloca nella media del complesso delle altre regioni e province autonome (22 leggi/anno),³ anch'essa decrescente.</i>
<i>Conferma della flessione dell'apporto di Giunta alla produzione legislativa</i>	Nel 2010 l'apporto del Consiglio alla produzione legislativa regionale è preponderante rispetto a quella degli altri soggetti iniziatori (57% del Consiglio contro 43% della Giunta. Si conferma l'analogo dato del 2009, in controtendenza rispetto la media degli anni precedenti che vedeva una costante prevalenza dell'iniziativa giuntale, generalmente superiore al 50%.
<i>Rinvii legislativi ad atti di Giunta</i>	Con l'obiettivo dell'alleggerimento e della semplificazione del corpus legislativo, nelle leggi viene fatto frequente rinvio ad atti regolativi successivi, quali regolamenti o atti amministrativi generali di Giunta, per la disciplina di indirizzi, procedure e criteri che in precedenza venivano invece stabiliti con normativa di rango legislativo, normativa ormai stabilmente evoluta verso forme di legislazione complessa.
<i>Aumento tendenza a rinviare a successivi atti</i>	Il fenomeno della delegificazione, che interessa il 65% della produzione legislativa, presenta una costante crescita del fenomeno sia rispetto l'anno precedente (60%) che alla media

² Cfr Rapporto 2011 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella B1, cit. p. 89

³ Cfr Rapporto 2011 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella B, cit. p. 88

degli anni precedenti dal 2006 al 2008: 54%.

Il fenomeno si esprime con un numero medio di 3.04 rinvii per legge, in crescita rispetto il 2009 con il 2,12, ma in linea con il dato degli anni precedenti 2006-2008, anche se il grado di intensità si presenta molto diverso da legge a legge: il fenomeno della delegificazione è particolarmente consistente nelle leggi finanziarie e di assestamento, che vengono utilizzate anche per la manutenzione degli atti normativi oltre che come contenitori per disciplinare interventi di vario tipo. Tale prassi, se ha avuto effetti di contenimento sul numero complessivo delle leggi, non ha contribuito alla organicità e chiarezza della legislazione.

Incremento della produzione regolamentare

Alla pari con il decremento della produzione legislativa del Consiglio nel 2010, si muove la produzione regolamentare dell'esecutivo che da 122 regolamenti del 2009 scende a 91, in netta flessione anche rispetto alla media di 114 della IX legislatura.

Confronto con altre Regioni

Con 91 regolamenti dell'esecutivo nel 2010, la Regione continua a mantenere una posizione preminente, seconda solo, fra tutte le autonomie speciali, alla Provincia autonoma di Bolzano (167 regolamenti), emanando da sola più di quinto dell'intera produzione regolamentare delle regioni ordinarie e delle autonomie speciali e province autonome (430 regolamenti).⁴

Stabile l'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa (leggi e regolamenti)

L'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa, pari all'80%, si mantiene pressoché invariata negli anni. Il ricorso consistente alla fonte secondaria è inversamente proporzionale all'utilizzo della fonte legislativa. Il peso della produzione regolamentare cala rispetto il 2009 quando risultava pari a cinque volte il peso della produzione legislativa (122 regolamenti contro 25 leggi), riposizionandosi sulle posizioni medie della IX legislatura dove risultava pesare di circa quattro volte rispetto la produzione legislativa.

⁴ Cfr Rapporto 2011 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, pagg. 52 e ss e tabella A di pag. 66.

<i>Confronto con altre Regioni</i>	<i>E' un fenomeno esattamente opposto a quanto avviene nelle regioni ordinarie dove la produzione regolamentare risulta di molto inferiore a quella legislativa: In queste regioni infatti le leggi pesano più dei regolamenti (in totale 421 leggi su 135 regolamenti).⁵</i>
<i>Incremento dimensionale delle leggi</i>	Le leggi prodotte nel 2010 sono formate mediamente da 20 articoli, contro 15 articoli del 2009 e superano anche il valore medio della IX legislatura di 17 articoli; ogni articolo ha in media 4,6 commi (6 commi nel 2009) riportandosi sul dato medio della IX legislatura. Il numero assoluto degli articoli è di poco superiore a quello del 2009, mentre quello dei commi si riduce gradualmente, resta stabile numero dei caratteri, tuttavia inferiore alla media della IX legislatura.
<i>Confronto con altre Regioni</i>	<i>La posizione del Friuli Venezia Giulia sale ai primi posti se si considerano le dimensioni medie delle leggi in termini di commi (87 commi/legge) e di caratteri (42.438 caratteri/legge), conservando anche nel 2010 il primato delle leggi regionali mediamente più ponderose fra tutte le regioni e province autonome (media commi/legge: 33 e media caratteri/legge: 12.678).⁶</i>
<i>Incidenza delle leggi finanziarie e di assestamento sulla produzione legislativa</i>	E' ulteriormente confermato il contributo rilevante fornito dalle leggi finanziarie e di assestamento, che pesano in termini di commi e di caratteri circa per la metà dell'intera produzione legislativa: tale tendenza si è consolidata soprattutto negli anni 2008-2010, mentre negli anni precedenti tale rapporto si attestava su valori, sempre consistenti, ma che si aggiravano sul 35% - 40%.
<i>Diversità di stile legislativo fra Giunta e Consiglio</i>	L'estensione dimensionale risulta sensibile al discrimine dell'iniziativa legislativa fra Giunta e Consiglio, a tutto vantaggio della prima, che si presenta mediamente più corposa in termini di commi (164 della Giunta contro 27 del Consiglio nel 2010) ma anche in termini di articoli: 35 a 9.

⁵ Cfr Rapporto 2011 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. pagg. 54-55.

⁶ Cfr Rapporto 2011 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabelle B, C e D di pagg. 66-69.

Testi più brevi e scanditi sul formato degli articoli per il Consiglio, con un rapporto articoli/commi di circa 1 a 3 rimasto pressoché invariato anche nei periodi considerati dai precedenti rapporti; testi più lunghi e densi di commi per la Giunta, con un rapporto articoli/commi di circa 1 a 5, in riduzione rispetto al 2009, ma sull'analogo valore medio della IX legislatura.

La Giunta mantiene la tendenza a strutturare la propria legislazione più sul formato dei commi che degli articoli. A confermare tale tendenza contribuiscono le leggi finanziarie, organizzate in pochi articoli che tuttavia intervengono in tutti i settori dell'amministrazione regionale.

Riemerge una tendenza alla microlegislazione da parte del Consiglio che riguarda 3 leggi composte da un solo articolo.

Dimensione dei regolamenti in rapporto alle dimensioni delle leggi

La struttura dei regolamenti si mantiene quasi inalterata rispetto agli anni scorsi registrando una media di 11 articoli contro i 20 delle leggi, qualche lieve differenza riguarda il rapporto riferito ai commi: per i regolamenti: 2 commi per articolo contro 4-5 commi per articolo delle leggi.

Tipologia dei Regolamenti

Relativamente alla tipologia regolamentare, su 91 regolamenti emanati nel 2010, salgono al 34 quelli di manutenzione, ovvero di modifica di precedenti provvedimenti: la percentuale del 37% sale rispetto quella del 2009, ma risulta di poco superiore a quella media degli anni precedenti, pari al 35%. Gli altri sono regolamenti attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie, utilizzate spesso in via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente.

Distribuzione delle leggi fra macrosettori e materie

Le leggi promulgate nel 2010 hanno interessato in modo prevalente il settore dello sviluppo economico e attività produttive (con 6 leggi, pari al 26%) seguito da vicino da quello dei servizi alle persone e alla comunità e quello dell'ordinamento istituzionale (alla pari con 5 leggi, pari al 22%) segue il settore della finanza regionale (4 leggi e 17%) chiudono il multisettore

(con 2 leggi) e il settore del territorio, ambiente infrastrutture con 1 sola legge.

Il macrosettore della finanza regionale si mantiene sui valori medi registrati negli anni della IX legislatura.

A parte la tenuta del settore dei servizi alle persone e alla comunità, l'incremento di 10 punti percentuali di quello dello sviluppo economico e attività produttive e di 18 punti di quello istituzionale, gli altri macrosettori hanno registrato una flessione compresa tra il 14% e il 20%.

Impegno prevalente nel macrosettore dei servizi alle persone e alla comunità

Considerando un più lungo periodo di osservazione, coincidente con gli anni della IX legislatura (2003 – 2008), l'ordine di distribuzione della produzione legislativa nei macrosettori vede al primo posto i servizi alle persone e alla comunità (con una media del 25%, segue il territorio, ambiente e infrastrutture ex aequo con l'ordinamento istituzionale al 18%, lo sviluppo economico e attività produttive ex aequo con la finanza regionale al 14% e il multisettore all'11%.

Viene confermato il ruolo significativo della Regione nel campo dei servizi alla persona e, in misura più ridotta, nel campo del territorio, ambiente e infrastrutture e in quello dello sviluppo economico.

Confronto con altre Regioni

Una caratterizzazione molto simile a quella rilevata per il complesso delle regioni e delle province autonome nel 2010, senza significative variazioni rispetto agli anni precedenti ove il primo ambito di impegno legislativo compete al macrosettore dei servizi alla persona e alla comunità seguito dal macrosettore dello sviluppo economico.⁷

Basso tasso di copertura delle materie potenziale oggetto di

Si conferma la tendenza del legislatore regionale a legiferare su un numero di materie sempre più ristretto: con riguardo alle materie elencate nello schema classificatorio della **tabella**

⁷ Cfr Rapporto 2011 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, pag. 25- 26 e tab. E pag. 70.

*disciplina
legislativa*

allegata A3 (40 voci) la copertura percentuale delle materie oggetto di interventi legislativi continua, come negli anni precedenti, a mantenere un valore che si aggira sul 30%. E' fatto salvo il periodo 2003-2005 quando la percentuale era ben più elevata (57,5%),

*Ridotta la
concentrazione
per materia
dell'intervento
legislativo*

Si riduce leggermente la concentrazione finora registrata che vedeva le leggi approvate interessare un numero esiguo di materie: fatte salve le leggi di bilancio, c'è una sola materia che raccoglie 3 leggi, mentre le altre vanno da 1 a 2 leggi.

*Forte
differenzia-
zione fra i
soggetti
iniziatori della
produzione
legislativa*

Dal 2008 cresce la tendenza di una forte differenziazione tra i soggetti titolari di iniziativa, nel 2010 l'iniziativa mista (Giunta-Consiglio) risulta totalmente assente. Nei primi anni di rilevazione, la legislazione appariva poco differenziata: nel periodo 2003-2005 oltre la metà della produzione legislativa (56%) risulta interessata dalla compresenza di iniziative di diversa provenienza (consiliare, giunta, mista). Dal 2006 la tendenza si inverte con una forte differenziazione tra i soggetti iniziatori: solo il 7% delle leggi deriva da iniziative di diversa provenienza. Tale percentuale sale solo per il 2007 attestandosi al 22% della produzione legislativa e quindi torna a ridursi drasticamente (4%) per ridursi a zero.

*Destinatari
della
legislazione*

Considerando la produzione legislativa dal punto di vista delle dimensioni astratte di contenuto, cioè in rapporto all'estensione della platea dei soggetti cui è destinata, dopo un periodo di calo tendenziale e la totale assenza nel 2009, ricompare la legislazione individuale e microsezionale (22%) a scapito della legislazione settoriale e generale.

*Regolamenti:
alta frequenza
nei settori dello
sviluppo
economico e
attività
produttive dei
servizi alle
persone e alla*

Quanto alla distribuzione dei regolamenti all'interno dei macrosettori, le frequenze più alte continuano, anche per il 2010, a registrarsi per due settori, quello dello sviluppo economico e attività produttive (40%) e quello dei servizi alle persone e alla comunità (35%) che, assieme, raccolgono i tre quarti del totale. Seguono più distanziati quelli di territorio ambiente e

<i>comunità</i>	infrastrutture (13%), di ordinamento istituzionale (11%) e di finanza regionale (1%).
<i>L'uso della potestà legislativa</i>	Quanto all'uso della potestà legislativa, nel 2010 la potestà primaria è stata esercitata in 10 leggi, pari al 43%, quella residuale su 6 leggi, pari al 26%, la potestà mista (più tipologie di potestà in una sola legge) su 4 leggi (17%) e quella concorrente su 3 leggi (13%).
<i>Aumento dell'uso della potestà legislativa esclusiva</i>	La potestà esclusiva, data dalla somma della potestà primaria (statutaria) e residuale è stata esercitata in 16 leggi, pari al 69%, segnando un sensibile aumento rispetto il 2009 (44%) e confermando la crescita tendenziale registrata nel 2008 (61%) nonché rispetto il valore medio della IX legislatura (55%). L'andamento della potestà concorrente si riduce al 22% rispetto al valore medio registrato negli anni della IX legislatura, attestato su valori dal 37%. Il 2009 aveva segnato un livello in controtendenza raggiungendo il 48%.
<i>Confronto con altre Regioni</i>	<i>Il dato relativo all'esercizio della potestà esclusiva supera ampiamente il dato medio nazionale (36%) rilevato per l'insieme delle regioni ordinarie nel 2010, che tuttavia si presenta in flessione rispetto gli anni precedenti.⁸</i>
<i>I vincoli normativi</i>	Nel 2010 si conferma il graduale alleggerimento dell'incidenza del vincolo statale sulla produzione legislativa, ivi inclusa la fonte costituzionale (30%) che, pur incrementando il valore del 2009 (24%) si pone ben al di sotto del valore medio registrato nella IX legislatura (43%); l'incidenza del vincolo comunitario del 13%, non presente nel 2009, sale rispetto al valore medio degli anni della IX legislatura (7,3%).
<i>Riduzione della legislazione gravata da vincolo statale e aumento della legislazione libera da vincoli</i>	La legislazione libera da vincoli è prevalente, si posiziona sul 57%, in netta flessione rispetto ai dati del 2009 (76%), superando tuttavia il valore medio della IX legislatura (48,5%).

⁸ Cfr Rapporto 2011 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, Tomo II, p. 35.

<i>La tecnica redazionale</i>	Su 23 leggi approvate nel 2010, ben 14 sono state redatte con la tecnica del testo nuovo (60%). La tecnica novellistica ha interessato 7 leggi e quella mista 2. Per le leggi riconducibili alla sua iniziativa, il Consiglio utilizza più della Giunta la tecnica del testo nuovo (70% contro il 50%).
<i>Decremento del ricorso alle tecniche redazionali del testo nuovo e della novellazione</i>	Il ricorso al testo nuovo si riduce di quattro punti rispetto il 2009 e diminuisce anche rispetto la media della IX legislatura (67%). Il limitato ricorso da parte del legislatore alla tecnica novellistica è un indice per misurare la buona qualità delle leggi: indice che può essere espresso dal rapporto tra il numero delle leggi redatte con la tecnica novellistica e il numero totale delle leggi promulgate nel 2010 (7/23= 0,30).
<i>Mancato ricorso ai testi unici</i>	Si conferma, come negli anni precedenti, il mancato ricorso alla tecnica del testo unico, considerata nel testo con la denominazione di <i>riordino normativo</i> .
<i>Confronto con altre Regioni</i>	Con il 36% delle leggi di manutenzione della produzione legislativa, contro il 15% mediamente registrato negli anni della IX legislatura, il Friuli Venezia Giulia peggiora la performance sul piano della buona qualità delle leggi, collocandosi tuttavia in linea con il dato medio nazionale stimato per le regioni a statuto ordinario al 37,8% e per le specialità al 31.8%. ⁹
<i>La tipologia delle leggi</i>	Nella produzione legislativa 2010 si osserva una prevalenza delle leggi di settore, con 11 leggi su 23. A seguire: 4 leggi di bilancio, 3 leggi provvedimento (13%), 2 leggi di manutenzione, pari al 16%, 1 legge intersettoriale, 1 legge istituzionale, ed infine 1 legge di semplificazione.
<i>Incremento delle leggi settoriali e flessione delle leggi intersettoriali</i>	Nel 2010 le leggi settoriali salgono al 48%, superando i valori del 2009 (40%) e gli analoghi valori medi registrati negli anni della IX legislatura; le leggi di manutenzione conservano il 16%, mentre le leggi intersettoriali registrano un netto ridimensionamento,

⁹ Cfr Rapporto 2011 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit. pag. 73-75

passando dal 20% al 4%, in flessione anche rispetto i valori medi della IX legislatura (6-7%).

Distribuzione delle altre tipologie legislative

Dopo un periodo di assenza ricompaiono le leggi provvedimento (17%). Le leggi di bilancio e quelle istituzionali mantengono i valori registrati nel 2009, rimanendo in linea con quelli della IX legislatura.

I dati sulla tipologia delle leggi confermano, nel complesso, pur con qualche variazione, una distribuzione delle leggi tra i vari tipi destinata a rimanere sostanzialmente stabile negli anni, fatto questo che rivela il consolidarsi di una sorta di funzionamento fisiologico del sistema regionale.

Confronto con altre Regioni

L'analisi comparativa con i dati medi nazionali dell'insieme delle regioni e province autonome evidenzia per la nostra Regione un utilizzo meno intenso delle leggi di manutenzione (16% contro il 31,8%, dato medio di tutte le regioni) che andrebbe in direzione di una maggiore attenzione per la qualità legislativa, contraddetto tuttavia dalla ricomparsa delle leggi provvedimento.¹⁰

La qualità legislativa

Il Consiglio regionale, da tempo, dedica attenzione alla qualità della legislazione. Questa esigenza è stata recepita nella legge statutaria n. 17/2007 e nel Regolamento interno.

La qualità della legislazione è uno dei profili di competenza del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che cura il *Rapporto annuale della legislazione e delle altre attività consiliari* con l'obiettivo di dare evidenza ai risultati della produzione legislativa anche in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto (art. 150 Reg.).

Il test di qualità svolto sulle leggi approvate nel 2010, escluse le

¹⁰ Cfr Rapporto 2011 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, pag. 30.

leggi connesse alla manovra di bilancio, di approvazione del rendiconto e di assestamento, ha messo in evidenza che 4 leggi su 19, pari al 21% del totale considerato, possiede l'indice pieno di qualità totale (100); mentre nessuna legge risulta presente nel valore più basso (0).

Gli esiti del test di qualità delle leggi

Scomponendo l'indice di qualità totale, nei due sottoindici di qualità redazionale e tecnica, 16 leggi su 19 del 2010, pari all'84% del totale, possiedono un indice pieno di qualità redazionale (50), mentre solo 5 leggi su 19, pari al 26% del totale, possiedono l'indice pieno di qualità tecnica (50).

Qualità legislativa: miglioramento della qualità redazionale e peggioramento della qualità tecnica

Sotto il profilo della qualità redazionale, le leggi omogenee e le leggi chiare prevalgono nettamente su quelle prive di tali caratteristiche (84% e, rispettivamente, 100%). Sotto il profilo della qualità tecnica il rapporto invece si inverte perché prevalgono le leggi prive di intenti di riordino e semplificazione normativa e di semplificazione amministrativa (26% per entrambe le categorie).

Qualità redazionale: miglioramento della chiarezza e della omogeneità

Nella fascia bassa degli indici di qualità, da 0 a 35, si colloca il 10% delle leggi del 2010, al di sotto dei valori del 2009 (14%), ma soprattutto di quelli medi degli anni 2003-2008 (21%) mentre il restante 90% si colloca nella fascia medio-alta di qualità (ultimi tre intervalli della scala con indici di qualità da 45 a 100. Si conferma una tendenza crescente al miglioramento della qualità legislativa nel suo complesso sia rispetto al 2009 e, in modo più accentuato, rispetto al periodo 2003-2008.

Qualità legislativa e soggetti iniziatori:

il Consiglio consegue risultati più modesti rispetto alla Giunta

Con riferimento ai soggetti iniziatori, il Consiglio ottiene risultati più modesti rispetto la Giunta. Se nella fascia bassa di qualità (primi due intervalli della scala con indici di qualità da 0 a 35), colloca il 15% delle leggi di sua iniziativa, la Giunta è presente solo nella fascia media (45-55) con il 20% della propria produzione e in quella molto alta (85-100) con il restante 80%. La maggior parte delle leggi di iniziativa consiliare (76%) si colloca nella fascia media (indici da 45 a 65) e solo l'8% nella

fascia molto alta. La fascia media viene assunta convenzionalmente come una zona grigia non in grado di esprimere esiti significativi in termini di qualità.

Si conferma la tendenza del 2009, evidenziando tuttavia un andamento discontinuo che nel 2008 aveva visto in vantaggio il Consiglio sulla Giunta, per la fascia alta di qualità (22% contro 17% della Giunta) e quello del periodo 2003-2005 (4 punti di vantaggio sulla Giunta).

I rapporti Giunta-Consiglio

La legge regionale statutaria n. 17/2007, rimodulando la forma di governo transitoria introdotta con la legge costituzionale n. 2/2001, ne conferma i tratti essenziali, tesi a bilanciare il rafforzamento politico-istituzionale del Presidente della Regione con il riconoscimento al Consiglio di un significativo spazio di compartecipazione all'attività di indirizzo politico-amministrativo della Regione e di un più incisivo potere di controllo sull'esecutivo.

Allo stato attuale, i rapporti Giunta-Consiglio sono improntati al confronto e alla collaborazione nella distinzione dei rispettivi ruoli, anche se non va sottaciuta una qualche lentezza nell'adempimento degli oneri informativi sugli atti di indirizzo e controllo, che solo dal 2009 hanno cominciato a trovare risposta.

*Gli atti di
indirizzo e
controllo*

Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo sulla Giunta rappresentano in termini numerici, senza entrare nel merito politico, una voce considerevole dell'attività generale del Consiglio. Nel complesso, nel 2010 si contano 874 atti, contro 773 nel 2009, 575 atti nel 2008, 704 atti nel 2007, 842 nel 2006, 809 nel 2005, 875 nel 2004 e 455 nel 2003 (secondo semestre).

*In crescita il
volume*

Con 738 atti presentati nel 2010, l'attività di controllo nella forma

<i>complessivo degli atti di sindacato ispettivo</i>	del sindacato ispettivo registra un aumento, sia rispetto il 2009 (634) che alla media della IX legislatura (642). Risultano ripartiti in: 110 interpellanze (108 nel 2009 e 114 media); 55 interrogazioni a risposta scritta (42 nel 2009 e 80 media); 344 interrogazioni a risposta orale (302 del 2009 e 390 media); 229 interrogazioni a risposta immediata contro 182 nel 2009, 57 nel 2008, 111 nel 2007 e 129 nel 2006). Il segmento relativo alle interrogazioni a risposta immediata (question time), fin dalla sua introduzione nel 2006 ha registrato un successo crescente.
<i>Conferma del tasso di incidenza delle interrogazioni sul volume degli atti di sindacato ispettivo</i>	Lo strumento del sindacato ispettivo più utilizzato risulta l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per l'85% sul complesso degli atti di controllo, mentre l'interpellanza rappresenta il restante 15%. Tali percentuali rimangono pressoché inalterate nel tempo, compresa la media della IX legislatura (81% di interrogazioni e 19% di interpellanze).
<i>Migliora il tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo. Pieno successo per il question time</i>	Il tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo, dato dal rapporto tra atti evasi e presentati, scende nel 2010 al 48% rispetto il 2009 (58%), pur mantenendosi superiore al dato medio degli anni della IX legislatura (38%). Avuto riguardo alle singole componenti degli atti di sindacato ispettivo: per le interpellanze il tasso di evasione nel 2010 (28%) si riduce rispetto il 2009 (34%) e peggiora anche rispetto al valore medio rilevato nella IX legislatura (41%). Per le interrogazioni a risposta scritta e orali, il tasso di evasione (25%) peggiora rispetto il 2009 e al dato medio della IX legislatura (35-40%). La caduta del tasso di evasione degli strumenti di sindacato ispettivo sopra indicati viene largamente compensata dal <i>question time</i> il cui tasso di evasione è elevatissimo: pur scendendo di 6 punti rispetto il 2009 quando aveva registrato il 100%, la media degli anni 2006-2008 supera abbondantemente il 90%.
<i>Leggero calo del volume degli atti di indirizzo politico</i>	Di una certa consistenza è pure l'attività di indirizzo politico: 136 atti presentati in Consiglio nel 2010 (contro 141 nel 2009 e 118 di media della IX legislatura), di cui 32 mozioni, pari al 24% (contro 34 nel 2009 e 29 di media della IX legislatura); 13 ordini del

giorno su mozioni, pari al 10% (contro 15 nel 2009 e 7 di media IX legislatura) e 91 ordini del giorno su progetti di legge, pari al 65% (contro 92 nel 2009 e 82 di media della IX legislatura. Nel 2010 c'è stata una lieve flessione dell'attività rispetto al 2009, pur mantenendosi a livelli superiori rispetto la media della IX legislatura.

Crescita del tasso di successo degli atti di indirizzo politico

Nel 2010, il tasso di successo del complesso degli atti di indirizzo politico, dato dal rapporto percentuale degli atti accolti o approvati (71) e di quelli presentati (136), si attesta mediamente sul 58% (50% del 2009), con sensibili variazioni tra le singole componenti: le mozioni 12,5% (23%), degli ordini del giorno su mozioni 69% (80%) e degli ordini del giorno su progetti di legge 63% (54%).

Il tasso medio di successo degli atti di indirizzo politico del 2010 cresce rispetto il 2009 (49%), ma si mantiene ben al di sotto del 74% registrato nel 2008, nel 2007 è stato del 55%, con una sensibile la differenza anche rispetto al 2006 (81%), al 2005 (74%), al 2004 (60%) e al 2003 (72%).

Calo degli atti amministrativi

La tipologia di atti amministrativi del Consiglio, che presenta riflessi sull'attività della Giunta, è data dai pareri su regolamenti. Nel 2010 le Commissioni di merito hanno espresso 32 pareri su atti di Giunta, contro 46 del 2009, 35 del 2008, 47 nel 2007, 36 nel 2006, 42 nel 2005, 26 nel 2004 e 7 nel secondo semestre del 2003.

Nomine e designazioni

La Giunta per le nomine nel 2010 ha esaminato 26 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza sui nominativi proposti dall'esecutivo (contro 14 del 2009, 62 del 2008, 2 del 2007 e 32 del 2006) ha effettuato 3 designazioni e 4 nomine dirette.

L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti

Nel 2010 le attività di controllo e valutazione delle politiche regionali riprendono vigore, con un incremento significativo delle sedute del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione (16 contro 7 del 2009) che hanno portato all'esame

delle politiche regionali di 25 atti che si sono tradotti nell'espressione alle Commissioni di merito di 12 pareri di cui tre su clausole valutative, uno sulla relazione informativa a seguito di clausola valutativa, un parere su un progetto di legge e l'ultimo sulle relazioni al Rendiconto. Ma anche 6 pareri sull'attuazione degli atti di indirizzo da parte dell'esecutivo, con l'esame di 17 informative (7 nel 2009).

Mancanza di raccordo del Comitato con le Commissioni di merito. In miglioramento il rapporto con l'esecutivo Rimangono irrisolti alcuni problemi segnalati anche in precedenti occasioni: sul versante interno, la mancanza di raccordo in sede di programmazione dei lavori consiliari fra le attività del Comitato e quelle delle commissioni di merito; su quello esterno, sia pur in miglioramento, permane la difficoltà di un riscontro tempestivo e completo degli oneri informativi previsti in capo alla Giunta, possa consentire al Consiglio di maturare riflessioni sugli esiti delle politiche regionali per rispondere meglio ai bisogni della comunità regionale.

Il rendimento istituzionale

Attività dell'Aula L'Assemblea legislativa nel 2010 ha dedicato ai suoi lavori 252 ore di attività, ha effettuato 65 sedute, ha approvato 23 leggi e 8 delibere non legislative e 7 nomine e designazioni. Si è registrato un incremento delle ore di attività rispetto al 2009 (242) ma mantenendosi su livelli superiori rispetto il valore medio degli anni dal 2006 al 2008 (237) Anche le nomine e le designazioni si sono assestate sui valori del 2009, superiori a quelli medi degli anni della IX legislatura (5). Le delibere non legislative si sono mantenute sul dato del 2009, superiore tuttavia a quello degli anni precedenti.

Attività degli altri organi consiliari Anche per il 2010 si conferma l'attività prevalente della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza. La prima aumenta da 31 del 2009 a 33 il numero delle sedute, mantenendosi ben oltre il dato medio della IX legislatura (19).

Conferenza dei L'Ufficio di Presidenza, con 18 sedute, realizza anch'esso un

<i>Capigruppo e Ufficio di Presidenza</i>	modesto incremento rispetto alle 17 del 2009, più significativo rispetto le 11 sedute mediamente rilevate negli anni della IX legislatura.
<i>La Giunta delle nomine</i>	La Giunta delle nomine nel 2010 ha svolto 6 sedute (8 nel 2009) anche al di sotto della media della IX legislatura (8).
<i>La Giunta del Regolamento</i>	La Giunta del Regolamento, pur lavorando in modo discontinuo, sale a 2 sedute (1 nel 2009), in linea con la media (2) degli anni della IX legislatura.
<i>La Giunta delle elezioni</i>	Nel 2010 la Giunta delle elezioni non si è mai riunita. Va considerato che il maggior impegno riguarda il periodo iniziale di ogni legislatura, per la verifica dei poteri dei consiglieri neoeletti: gli anni di maggior attività sono stati infatti il 2008 e il 2003 (5 sedute). Negli altri anni le sedute vanno da 1 a 2.
<i>Conferenza dei Presidenti di Commissione</i>	La Conferenza dei Presidenti di Commissione non si è riunita nemmeno nel 2010, come avvenuto nel periodo 2007-2009. Negli anni precedenti si è riunita da una (nel 2005 e 2006) a quattro volte (nel 2003).
<i>Incremento dell'attività delle Commissioni di merito</i>	L'insieme delle Commissioni di merito nel 2010 ha dedicato ai propri lavori una media di 39 sedute, 76 ore di attività, esaminando 13 provvedimenti, esprimendo 5 pareri su atti della Giunta e con l'audizione di 105 soggetti. I dati relativi a quasi tutte le attività delle Commissioni di merito, segnano un miglioramento rispetto il 2009 (36 sedute, 66 ore di attività, esame di 13 provvedimenti, 8 pareri e 84 soggetti auditi) ma anche alla media della IX legislatura (28 sedute, 65 ore di attività 12 provvedimenti 6 pareri e 54 soggetti auditi .
<i>Arretramento dell'indice di produttività delle Commissioni</i>	L'indice di produttività delle Commissioni, dato dal rapporto tra provvedimenti esaminati e numero di sedute dedicate, si attesta mediamente sul valore di 0,35 confermando il trend recessivo rispetto gli anni precedenti: rispetto al 2009 (0,36) al 2008 (0,42), al 2007 (0,67), al 2006 (0,55) e al 2003-2005 (0,59). Va peraltro

precisato che l'indice non tiene conto del carico istruttorio né della complessità dei provvedimenti né di altre variabili che possono influenzare anche fortemente l'efficienza di un organismo come, ad esempio, il fenomeno ostruzionistico, la scelta di chiamare in audizione i soggetti delle diverse realtà economiche, sociali e culturali ed altro ancora. Si tratta pertanto di un indice che solo vuol dare un'idea, sia pure parziale e incompleta, del grado di efficienza o di produttività di un organo implicato nel percorso delle decisioni pubbliche che hanno ricadute sulla collettività.

Riduzione del divario di produttività fra Commissioni

Nel 2010 rimane sostanzialmente invariata la produttività delle sei Commissioni di merito e quindi anche meno sperequata rispetto agli anni precedenti della IX legislatura, salvo il 2006, in quanto più ristretta è la forbice che racchiude i valori di produttività delle singole Commissioni 0,22-0,53 - differenza 0,31 (2009: min. 0,23- max 0,55 (differenza 0,32); 2008: min 0,26 - max 0,61 (differenza 0,35); 2007: min 0,31-max 1,11, (differenza 0,80); 2006: min 0,50-max 0,57, (differenza 0,07); 2003-2005: min 0,57-max 1,00, (differenza 0,43).

Il contenzioso costituzionale sulle leggi regionali

Leggi regionali impugnate dal governo e pronunce della Corte Costituzionale

Il Governo ha presentato ricorso di legittimità costituzionale in via principale contro sei leggi regionali del 2010, pari al 26% della produzione legislativa:

Nello stesso periodo, la Corte costituzionale ha definito il contenzioso riguardante sei leggi regionali relative agli anni 2008-2009 con pronunce che hanno dichiarato l'illegittimità di buona parte delle disposizioni contestate dal governo, interessando in tal senso tutte le leggi impugnate

Buona parte dei ricorsi relativi alle leggi approvate nel 2010 sono già stati definiti dalla Corte Costituzionale (5 su 6), concludendosi con due pronunce di illegittimità, due di parziale inammissibilità e infondatezza e una constatazione di estinzione del processo.

<i>Livello elevato del contenzioso costituzionale sulle leggi regionali</i>	Sotto il profilo quantitativo, permane anche nel 2010 un livello molto elevato del contenzioso Stato-Regione che tocca più di un quarto delle leggi regionali. Fino al 2008 si era registrata una tendenza al raffreddamento del contenzioso: tra il 2004 e il 2008 la percentuale delle leggi impugnate si è mantenuta tra il 6 e l'11%. Solo il 2003 e il 2005 hanno registrato valori tra il 20 e il 21%.
<i>Confronto con le altre Regioni</i>	<i>La nostra Regione presenta una netta differenza rispetto la tendenza alla stabilizzazione del tasso di conflittualità fra Stato e Regione che si presenta generalizzata per le regioni e le province autonome. Negli ultimi tre anni infatti la media nazionale del tasso di conflittualità si è mantenuta su valori abbastanza bassi, tra l'8 e il 10%, anche se in crescita rispetto al 2007 (6,34%) e al 2006 (4,72%).¹¹</i>
<i>Situazione del contenzioso della IX e della X legislatura</i>	Dall'inizio della IX legislatura regionale (2003) il governo ha presentato 31 ricorsi contro altrettante leggi regionali. In relazione alle leggi approvate entro il 31/12/2010, il 50% delle pronunce che, complessivamente, hanno definito il contenzioso, è stato favorevole alle tesi del governo, un terzo sono state favorevoli alla Regione e la parte rimanente ha registrato la cessazione della causa del contendere.


¹¹ Elaborazione da fonte Ministero affari regionali e autonomie locali

1 - LA PRODUZIONE LEGISLATIVA


1.1 - Lo stato della legislazione regionale al 31 dicembre 2010

La situazione della produzione legislativa regionale, a partire dalla prima legislatura al 31 dicembre 2010, è illustrata dai dati di seguito riportati.

Leggi approvate	2262
Leggi abrogate	1206
Leggi vigenti	1056
Media annua leggi	48




La produzione legislativa annuale dal 1964 al 2010 (Vedi Allegato - tab. A1)



Considerando, più sinteticamente, i dati della produzione legislativa raggruppati per legislatura, ne risulta il quadro di seguito riportato.

Legislatura	Leggi approvate	Media annuale	Leggi abrogate	Leggi vigenti	Tasso di vigenza
I (26/5/64 - 14/6/68)	128	32	95	33	26%
II (15/6/68 - 6/7/73)	294	59	222	72	25%
III (7/7/73 - 16/7/78)	343	69	152	191	56%
IV (17/7/78 - 25/6/83)	425	85	143	282	66%
V (26/6/83 - 25/6/88)	299	60	93	206	69%
VI (26/6/88 - 5/6/93)	269	54	71	198	74%
VII (6/6/93 - 13/6/98)	172	34	26	146	85%
VIII (14/6/98 - 8/6/03)	134	27	6	128	96%
IX (1/7/03 - 5/5/08)	138	29	5	133	97%
X (6/5/08 - 31/12/10)	60	23	386	60	100%
totale	2262	47	1206	1056	47%


Di seguito è illustrato l'andamento della produzione legislativa per legislatura.



Dopo una graduale crescita che tocca il suo apice nella IV legislatura, la produzione inizia a diminuire gradualmente, per stabilizzarsi nelle ultime legislature su una media di 26 leggi annue.

E' interessante soffermarsi sul tasso di vigenza per legislatura, ovvero sulla percentuale delle leggi vigenti sul totale di quelle approvate: il dato risulta tanto più alto quanto più recente è la legislazione prodotta. I valori minimi appartengono alle prime due legislature e quelli massimi alle ultime tre.

Tasso di vigenza delle leggi dalla I alla X legislatura



In relazione alle leggi regionali vigenti al 31 dicembre 2010, pari al 47%, di quelle complessivamente approvate, va segnalata la sensibile differenza rispetto la percentuale registrata solo alla fine dell'anno precedente, pari al 63%. Un tanto per la significativa azione di sfortimento realizzata dalla legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 "Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative" che ha provveduto a eliminare dall'ordinamento un gran numero di leggi (377 leggi) non più attuali e un gran numero di disposizioni legislative.

1.2 - Le leggi regionali approvate nel 2010

[Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 1](#) - Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, in materia di quorum di approvazione dei referendum consultivi in caso di fusione di Comuni, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale.

[Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 2](#) - Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo e alla legge regionale 4/2005 recante interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.

[Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 3](#) - Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.

[Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4](#) - Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.

[Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5](#) - Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.

[Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6](#) - Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

[Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7](#) - Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

[Legge regionale 4 giugno 2010, n. 8](#) - Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste.

[Legge regionale 16 giugno 2010, n. 9](#) - Norme urgenti di modifica della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la 'Scuola Mosaicisti del Friuli).

[Legge regionale 16 giugno 2010, n. 10](#) - Interventi di promozione per la cura e la conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.

[Legge regionale 23 giugno 2010, n. 11](#) - Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative.

[Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12](#) - Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

[Legge regionale 11 agosto 2010, n. 13](#) - Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009.

[Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14](#) - Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

[Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15](#) - Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

[Legge regionale 11 agosto 2010, n. 16](#) - Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.

[Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17](#) - Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

[Legge regionale 29 ottobre 2010, n. 18](#) - Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo.

[Legge regionale 16 novembre 2010, n. 19](#) - Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

[Legge regionale 16 novembre 2010, n. 20](#) - Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia.

[Legge regionale 16 novembre 2010, n. 21](#) - Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2009.

[Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22](#) - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

[Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23](#) - Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011.

Per le leggi approvate nel 2010 sono state predisposte le relative schede informative con l'indicazione dell'iter procedurale, della materia disciplinata, una descrizione delle finalità e dei contenuti normativi. Vengono trattate, solo in termini generali, la legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale e la legge di approvazione del Rendiconto.

Vedi Appendice – Sezione 1


1.3 - Aspetti quantitativi della legislazione regionale del 2010

1.3.1 - Dimensioni fisiche delle leggi regionali e distribuzione tra i titolari di iniziativa.

Gli indicatori, oltre che essere classificati secondo i diversi livelli dimensionali, sono suddivisi tra i soggetti titolari di iniziativa (**Vedi Allegato - Tab. A2**)

Tab. 1 - Anno 2010 - La produzione normativa espressa in leggi, articoli e commi, ripartita secondo i soggetti titolari di iniziativa

Indicatore Dimensionale	Totali	Consiglio	Giunta
Leggi	23	13	10
Articoli	466	111	355
Commi	1998	360	1638
Caratteri	986405	140368	846037



Nel 2010 non compare l'iniziativa *mista*, che classifica le leggi risultanti dall'abbinamento, in sede referente, di progetti di legge presentati dai diversi soggetti titolari di iniziativa. Anche l'iniziativa popolare è assente.

Con riguardo al numero delle leggi approvate, se l'apporto del Consiglio risulta prevalere su quella della Giunta, osservando tutti gli altri indicatori, tale rapporto cambia sostanzialmente. L'incidenza della Giunta diventa tanto più alta quanto più dettagliato è l'indicatore dimensionale: per caratteri supera di circa sei volte il volume prodotto dal Consiglio, per i commi di quattro volte e per gli articoli più di tre volte.

Tab. 2 - Anno 2010 - Dimensioni medie degli articoli dei commi e caratteri


Livello dimensionale	Quantità
n. medio articoli per legge	20,26
n. medio commi per legge	86,87
n. medio caratteri per legge	42437,52
n. medio commi per articolo	4,29
n. medio caratteri per comma	493,69

1.3.2 - La produzione legislativa per macrosettori e materie

La classificazione si avvale dello schema adottato nel Rapporto nazionale tra Stato, Regioni e Unione Europea e, con lievi variazioni, in tutti i rapporti regionali sulla legislazione che consente un'elaborazione omogenea e un confronto dei dati delle diverse Regioni: si tratta dell'individuazione di cinque macro aggregati, più uno residuale, ai quali vengono ricondotte le materie di competenza regionale (Vedi Allegato Tab. A3).

Tab. 3 – Anno 2010 –Leggi distribuite per macrosetttore

Macrosetttore	Totale leggi
A- ordinamento istituzionale	5
B- sviluppo economico e attività produttive	6
C- territorio, ambiente e infrastrutture	1
D- servizi alle persone e alla comunità	5
E- finanza regionale	4
F- multisettore	2
Totale	23



Prevale il macrosetttore dello *sviluppo economico e attività produttive*, seguito, alla pari, da quello dei *servizi alle persone e alla comunità* e

dell'*ordinamento istituzionale*. In coda il macrosettore *territorio e ambiente*, con una sola legge,

L'iniziativa consiliare prevale praticamente in tutti gli ambiti tematici, fatta eccezione per quello della finanza regionale e il multisettore che vedono l'esclusiva iniziativa giuntale.

Macrosettore/soggetto titolare di iniziativa



Tab. 4 – Anno 2010 - Distribuzione delle leggi per materia e soggetto presentatore (schema completo in Allegato Tab. A3).

Macrosettore	Materia	Consiglio	Giunta	Totale
A - Ordinamento istituzionale	A1 - Organi della regione	1	0	1
	A4 - Personale e amministrazione	2	0	2
	A6 - Altro (società partecipate, sistema tavolate)	1	1	2
B - Sviluppo economico e attività produttive	B8 - Turismo	1	1	2
	B9 - Agricoltura e foreste	2	1	3
	B7 - Commercio, fiere e mercati	1	0	1
C - Territorio, ambiente e infrastrutture	C8 - Altro (es. usi civici)	1	0	1
D - Servizi alle persone e alla comunità	D1 - Tutela della salute	1	0	1
	D3 - Servizi sociali	1	1	2
	D8 - Beni e attività culturali	1	0	1
	D9 - Ricerca scientifica e tecnologica	1	0	1
E - Finanza regionale	E1 - Bilancio	0	4	4
F - Multisetto	F1 -Voci non ascrivibili ad altri settori	0	2	2
Totale		13	10	23

Per le materie interessate dall'attività legislativa si evidenzia un quadro di marcata selettività e una scarsa differenziazione tra i soggetti iniziatori.


La selettività è data dal fatto che la copertura delle materie è assolutamente parziale (circa il 30% delle 40 voci presenti nello schema classificatorio di riferimento), considerando sia i singoli iniziatori che la loro azione combinata.

Cinque materie raccolgono più del 55% del totale delle leggi.

1.3.3 - La produzione legislativa in base alle dimensioni astratte di contenuto

La dimensione astratta di contenuto fa riferimento all'estensione della platea dei soggetti ai quali le leggi sono dirette. La scala di grandezza è articolata in 4 voci di estensione: individuale, microsezionale, settoriale e generale.¹²

Tab. 5 – Anno 2010 – Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto



La propensione della legislazione verso leggi di carattere generale e leggi di settore raggiunge complessivamente il 78% del totale. Le leggi di carattere microsezionale hanno un'incidenza del 13% sul totale e sono tutte di origine consiliare. Sempre di iniziativa consiliare le 2 leggi di carattere individuale.

Come soggetto iniziatore, la Giunta mostra una maggior propensione per i testi di estensione generale, mentre il Consiglio mostra una maggiore preferenza per le leggi settoriali.


-
- ¹² leggi a carattere individuale: esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto, sia esso persona fisica o giuridica;
 - leggi a carattere microsezionali riguardano l'interesse di gruppi ben definiti;
 - leggi a carattere settoriale: regolano attività o soddisfano interessi di gruppi o entità composite;
 - leggi a carattere generale: dirette potenzialmente a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico.

1.3.4 - Iniziativa dei consiglieri regionali - La produzione legislativa e il livello di aggregazione dei presentatori

Con esclusivo riferimento alle leggi di iniziativa consiliare, sono evidenziati gli schieramenti e i gruppi politici promotori dell'iniziativa legislativa, Il livello di aggregazioni dei presentatori evidenzia la dialettica interna tra i gruppi politici e tra i consiglieri.

Tab. 6 – Anno 2010 - Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei presentatori

Proponenti - schieramento	N. leggi
un solo proponente o un solo gruppo	4
più gruppi di maggioranza o di opposizione	4
più gruppi di maggioranza e di opposizione	5



Più di un terzo delle leggi, è stata condivisa tra maggioranza e opposizione: quattro leggi risultano "trasversali", ossia la medesima proposta di legge è stata condivisa da più schieramenti, una legge è "comune" ovvero risultante dall'esame congiunto di proposte di maggioranza e di opposizione. La quota prevalente delle leggi è riconducibile all'iniziativa congiunta dei gruppi, sia di maggioranza o di opposizione.


Appare tuttavia rilevante la percentuale delle leggi che proviene da un solo proponente o da un solo gruppo consiliare.

Tab. 7 – Anno 2010 - Leggi di iniziativa consiliare suddivise per schieramento e gruppo politico

Legge regionale	Schieramento	Gruppo Consiliare	Progetti di legge
01/10	maggioranza	LN-P	13
03/10	maggioranza	UDC	17
04/10	maggioranza	LN-P	68
05/10	comune	PDL, LN-P, UDC, GM, IDV	20-21-47
08/10	maggioranza	PDL, LN-P, UDC, GM	109
09/10	trasversale	PDL, LN-P, UDC, CITT	108
10/10	maggioranza	PDL, LN-P, UDC, GM	95
13/10	maggioranza	LN-P	88
14/10	maggioranza	PDL, LN-P, GM	86
16/10	maggioranza	PDL, LN-P, UDC, GM	123
18/10	trasversale	PDL, LN-P, PD, UDC, SA, GM	139
19/10	trasversale	PDL, LN-P, UDC, PD, CITT, GM	113
20/10	trasversale	PDL, PD, UDC, SA	110

1.3.5 - La produzione legislativa in base alla Commissione referente

Tab. 8 – Anno 2010 - Distribuzione della produzione legislativa in base alla Commissione referente



La rilevazione del carico istruttorio prescinde da ogni considerazione circa la consistenza delle diverse leggi e dalla maggiore o minore complessità del relativo iter procedurale.


La I Commissione, sommando i provvedimenti esaminati dalla I commissione integrata si pone al primo posto, anche se per l'esame delle 4 leggi di carattere finanziario opera con il coinvolgimento diretto di tutte le Commissioni di merito. Ciò premesso, il maggior carico istruttorio va attribuito alla II Commissione.

Il carico delle altre Commissioni, fatta eccezione per la II Commissione, risulta piuttosto omogeneo.

1.3.6 - La produzione legislativa in base alle modalità di approvazione in Aula

Tab. 9 – Anno 2010 - Distribuzione della produzione legislativa in base alle modalità di approvazione: esito della votazione, interventi modificativi e con atti di indirizzo

	Modalità	N. leggi
Esito delle votazioni delle leggi	Approvazione all'unanimità	7
	Approvazione a maggioranza	16
Interventi modificativi	Con emendamenti	19
	Senza emendamenti	4
Approvazione atti di indirizzo	Con ordini del Giorno	8
	Senza ordini del Giorno	15



Quasi tre quarti delle leggi del 2010 sono state approvate a maggioranza; l'unanimità ha riguardato tuttavia una quota significativa della produzione legislativa.

Più dei quattro quinti delle leggi, risultano aver subito modifiche nel corso dell'esame d'Aula. Questa sede mantiene una capacità emendativa molto elevata, nonostante non rappresenti la sede naturale per un esame approfondito dei contenuti normativi.


L'approvazione di atti di indirizzo nel corso dell'esame dei progetti di legge ha riguardato un numero ridotto di provvedimenti. Di norma, gli ordini del giorno vengono presentati in numero copioso nel corso dell'esame delle manovre di bilancio.

1.3.7 - La produzione legislativa rispetto ai vincoli normativi

Il vincolo normativo è assunto in senso non rigido e riguarda sia l'an sia il *quid* delle leggi: comprende infatti sia le leggi la cui iniziativa deve essere assunta dalla Regione (es. leggi di bilancio), sia quelle libere quanto ad iniziativa ma che, se assunte, vedono il loro contenuto circoscritto dalle prescrizioni di fonti (statali, comunitarie, regionali) ad esse superiori o pari ordinate.

Tab. 10 – Anno 2010 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto al vincolo normativo

Vincolo normativo	N. leggi
regionali	0
statali	7
comunitari	3
internazionali	0
nessuno	13
Totale	23



Prevale il numero di leggi senza alcun tipo di vincolo. I vincoli statali, ivi inclusa la fonte costituzionale, riguardano un quarto circa delle leggi e quelli comunitari poco più di un decimo.


1.3.8 - La produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale

La classificazione è stata effettuata, secondo un criterio di prevalenza, indicando come :

- "testi nuovi" le leggi che introducono nell'ordinamento nuove disposizioni che non intervengono in maniera significativa sui testi di leggi già in vigore;
- "novelle" le leggi che intervengono modificando, sostituendo o integrando testualmente, disposizioni di leggi precedenti;
- "miste" le leggi che presentano entrambi gli aspetti considerati, senza che ci sia una netta prevalenza dell'uno o dell'altro;
- "leggi di riordino" le leggi che intendono ridisciplinare un intero settore anche se non approvate nella forma del testo unico. Tale categoria sostituisce quella del "testo unico", priva di riscontro nella realtà regionale.

Nel 2010 risultano assenti interventi legislativi di riordino.

Tab. 11 – Anno 2010 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare di iniziativa




Più del 60% delle leggi del 2010 rientrano nella categoria del *testo nuovo*, contro il 30% della categoria *novelle*. Riguardo i soggetti iniziatori, la tecnica del testo nuovo risulta quella preferita da entrambi i soggetti anche se la percentuale del Consiglio raggiunge circa il 40% del totale e la giunta si attesta sul 21%.

1.3.9 - Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione

Tab. 12 – Anno 2010 – Tipologia della legislazione per soggetto iniziatore

Tipologia della normazione	Consiglio	Giunta
bilancio	0	4
comunitaria	0	0
intersectoriale	1	0
istituzionale	1	0
manutenzione normativa	1	1
settore	7	4
provvedimento	3	0
semplificazione	0	1



Risulta prevalente la tipologia delle *leggi di settore*, che raggiunge quasi la metà del totale, segue quella delle *leggi di bilancio* e, in controtendenza rispetto gli scorsi anni, ricompaiono le leggi provvedimento seguite da quelle di *manutenzione normativa*. Va ricordato che per la prima volta è stata approvata una *legge di semplificazione*, con l'abrogazione di un ingente numero di leggi e una legge di manutenzione normativa che ha riguardato tutti i settori d'intervento regionale. Nel 2010 non c'è stata la necessità di adottare la legge comunitaria.


Con riguardo ai soggetti iniziatori, il Consiglio mostra maggior propensione per le leggi di settore e per le leggi provvedimento, mentre la Giunta prevale per le leggi di bilancio, alla pari con quelle di settore.

1.3.10 - La produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa

Il criterio di prevalenza ha guidato anche la classificazione della potestà legislativa. In presenza di margini di incertezza, le leggi, frutto dell'esercizio di più tipologie di competenza, sono state assegnate alla categoria "mista". Le difficoltà derivano da un duplice profilo di incertezza: il primo è connesso all'intreccio delle competenze previste dallo Statuto di autonomia con quelle introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione; il secondo è connesso alle difficoltà di inquadramento delle leggi regionali nelle materie contenute negli elenchi dell'articolo 117 Cost.

Tab. 13 – Anno 2010 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa.

Potestà legislativa	N.Leggi
concorrente	3
mista	4
primaria	10
residuale	6



La potestà primaria risulta quella più esercitata; se a questa si somma la potestà residuale, si superano i due terzi delle leggi. La potestà concorrente è stata esercitata per poco più del 10% delle leggi. La potestà mista, indicata per una buona percentuale delle leggi, evidenzia la difficoltà di individuare un titolo di competenza univoco: si verifica, di norma, nelle leggi di carattere intersettoriale, c.d. *omnibus*, nelle quali rientrano principalmente le leggi finanziarie e quelle di assestamento di bilancio, ma non solo.


1.3.11 - La durata dell'iter istruttorio

La durata dell'iter istruttorio è considerata sia come "iter formale", cioè il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione dell'Aula; sia come "iter effettivo", ovvero il periodo che decorre dall'inizio dell'esame in Commissione fino alla definitiva approvazione del provvedimento. (Vedi Allegato Tab. A4)

Tab. 14 – Anno 2010 - Iter di approvazione delle leggi, per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa

Classi di ampiezza/giorni	Consiglio		Giunta		Totale leggi	
	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale.	Iter effettivo
da 1 a 30	2	4	3	4	5	8
da 31 a 90	2	0	2	3	4	3
da 91 a 180	1	4	2	3	3	7
da 181 a 360	5	5	3	0	8	5
oltre 360	3	0	0	0	3	0
Totale	13	13	10	10	23	23

Durata dell'iter effettivo delle leggi secondo le classi di ampiezza, in giorni




Quasi un terzo delle leggi approvate nel 2010 sono state licenziate dall'Aula entro trenta giorni dall'inizio della trattazione in Commissione (iter effettivo). La quota si riduce a un circa un quinto considerando i tempi dell'iter formale.

Quasi la metà dei provvedimenti legislativi conclude il proprio iter entro 90 giorni dall'inizio dell'esame, ma resta un numero significativo che richiede un periodo che va fino a 360 giorni.

Per l'*iter effettivo*, la Giunta e il Consiglio risultano alla pari con 4 leggi nella prima classe di ampiezza. Nel complesso, tuttavia, le leggi di iniziativa consiliare segnalano una durata che riguarda fasce di ampiezza superiori a quelle della Giunta. I provvedimenti giuntali richiedono circa un terzo del tempo di quelli consiliari.

Tab. 15 – Anno 2010 - Durata dell'iter istruttorio in base all'iniziativa. Valori medi in giorni




Riguardo l'*iter formale*, le leggi più celeri risultano essere senz'altro quelle di Giunta, che richiedono circa la metà del tempo rispetto quelli delle leggi consiliari. Tali esiti sono agevolati dalla scansione temporale prefissata per le sessioni di bilancio.

1.3.12 - L'attività emendativa in Commissione e in Aula

Per gli emendamenti, oltre ai dati quantitativi, si fa riferimento alle sedi in cui sono stati presentati, all'esito ottenuto nonché ai soggetti presentatori e al tasso di successo degli stessi.

Tab. 16 – Anno 2010 - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione


Esito	Commissione	Aula	Commissione + Aula
	N. emendamenti	N. emendamenti	N. emendamenti
approvati	283	416	699
respinti o ritirati	498	1.000	1.498
Totale presentati	781	1.416	2.197




Il volume degli emendamenti presentati in Commissione costituisce circa un terzo del totale, contro i due terzi presentati in Aula. La prevalenza dell'Aula come sede emendativa conferma una tendenza ormai consolidata e segnala una forte criticità circa la scelta della sede più idonea al dibattito e agli approfondimenti di merito dei testi normativi.

Riguardo gli esiti risulta che circa i due terzi vengono respinti, con una maggiore incidenza per la sede d'Aula.

Tab. 17 – Anno 2010 - Attività emendativa in Commissione, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo



Tab. 18 – Anno 2010 - Attività emendativa in Aula, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo




Il tasso di successo, ossia il rapporto fra il numero degli emendamenti presentati e quello degli emendamenti approvati, riportato dalla Giunta è molto elevato, sia in Commissione che in Aula.

La maggioranza consiliare riporta nelle stesse sedi valori di successo molto meno elevati, ma comunque importanti, mentre l'opposizione consegue tassi di successo molto modesti. Gli emendamenti comuni a consiglieri di maggioranza e di opposizione, registrano un successo rilevante in entrambe le sedi di trattazione.

La percentuale dei provvedimenti che vengono approvati dall'Aula con emendamenti risulta nettamente superiore a quella dei provvedimenti approvati in Commissione.

Tab. 19 – Anno 2010 - Percentuale dei progetti di legge approvati con emendamenti, secondo la sede di trattazione



1.3.13 - Il tempo e le sedute dedicate all'attività legislativa

In relazione al numero delle sedute è opportuno segnalare che, di norma, le sedute d'Aula si riferiscono a mezza giornata, mentre quelle di Commissione possono durare l'intera giornata.


Tab. 20 – Anno 2010 - Numero di sedute e ore di trattazione per legge nelle sedi di Commissione e di Aula

Lr	N. sedute Commissione (A)	N. sedute Aula (B)	Tot. sedute (A+B)	Ore sedute Commissione (C)	Ore sedute Aula (D)	Totale (C+D)
01/10	3	1	4	4	1	5
02/10	1	1	2	1	3	3
03/10	3	2	5	1	1	2
04/10	3	1	4	1	2	3
05/10	4	2	6	5	3	8
06/10	2	1	3	1	2	3
07/10	5	7	12	14	17	31
08/10	1	2	3	5	6	11
09/10	1	1	2	1	1	2
10/10	3	1	4	4	2	6
11/10	3	1	4	4	2	6
12/10	3	6	9	9	24	33
13/10	3	1	4	2	1	2
14/10	4	3	7	5	9	14
15/10	2	1	3	2	3	5
16/10	2	3	5	6	8	14
17/10	8	6	14	29	26	55
18/10	1	1	2	1	2	3
19/10	3	1	4	3	1	4
20/10	2	1	3	1	1	2
21/10	2	2	4	4	5	9
22 e 23/10	4	8	12	25	44	69
TOTALE	63	53	116	128	163	290

*L'esame della legge finanziaria e della legge di bilancio avviene contestualmente.


Tab. 21 – Anno 2010 - Numero di leggi per classi numeriche di sedute di Commissione e d'Aula dedicate

Classi numeriche di sedute/Commissione	n.leggi
da 1 a 2	9
da 3 a 4	12
da 5 a 6	1
oltre 6	1
Classi numeriche di sedute/ Aula	
da 1 a 2	16
da 3 a 4	2
da 5 a 6	2
oltre 6	3



Tab. 22 – Anno 2010 - Numero di leggi per classi numeriche di ore di Commissione e d'Aula dedicate.

Classi numeriche di Ore/Commissione	n.leggi
da 1 a 5	17
da 6 a 10	2
da 11 a 20	1
oltre 20	3
Classi numeriche di Ore/ Aula	
da 1 a 5	15
da 6 a 10	3
da 11 a 20	1
oltre 20	4



Per entrambe le sedi di trattazione, la distribuzione delle leggi, si concentra nelle classi numeriche inferiori di sedute e di ore dedicate: più dei quattro

quinti delle leggi hanno richiesto non più di 4 sedute e non più di 20 ore di trattazione in ciascuna sede.

Tab 23 – Anno 2010 - Numero medio sedute e ore di trattazione delle leggi regionali nelle sedi di Commissione e d'Aula


Media sedute Comm/legge	Media Sedute Aula/legge	Media sedute/legge (Comm.+Aula)	Media ore Comm/legge	Media ore Aula/legge	Media ore/legge (Comm.+Aula)
2,7	2,3	5	5,6	7	12,6

Riguardo i valori medi delle sedute e delle ore di trattazione risulta che ciascuna legge richiede lo stesso numero di sedute in Commissione e in Aula. Mentre per la durata media in ore, la durata dei lavori dell'Aula supera di un terzo quella della Commissione.

1.3.14 - L'iniziativa legislativa del 2010

Le elaborazioni fanno riferimento alla tabella sull'iniziativa legislativa (**Vedi Allegato Tab. A7**) che si riferisce a tutti i progetti di legge presentati nel 2010, compresi quelli divenuti legge.


Tab. 24 – Anno 2010 - Progetti di legge suddivisi per soggetto titolare di iniziativa



L'iniziativa consiliare risulta prevalente nettamente su quella giuntale. Con riferimento alla sola iniziativa consiliare, le proposte sottoscritte dai consiglieri di maggioranza risultano di gran lunga le più numerose. Una buona percentuale riguarda le proposte comuni a maggioranza e opposizione che raggiungono l'8%. L'iniziativa popolare risulta del tutto assente.

In relazione alla sola iniziativa consiliare, si dà conto dell'intensità con cui singoli consiglieri o gruppi consiliari attivano lo strumento legislativo: le variabili riguardano il numero delle proposte presentate e il livello di aggregazione dei presentatori.

Tab. 25 - Anno 2010 - Proposte di legge di iniziativa consiliare distinte per livello di aggregazione dei presentatori



L'iniziativa consiliare appare piuttosto polarizzata a livello dei gruppi consiliari: la quota maggiore proviene dall'attivazione di gruppi non coalizzati.

In relazione al protagonismo dei consiglieri emergono i seguenti dati

Tab. 26 – Anno 2010 - Numero di consiglieri proponenti per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte

Classi numeriche di proposte sottoscritte	Consiglieri
nessuna	2
da 1 a 2	4
da 3 a 4	24
da 5 a 6	12
oltre 6	13

In relazione al numero totale dei consiglieri (59) va tenuto conto che fino al 1 giugno 2010, erano cinque i consiglieri con la carica di assessore; successivamente a tale data, il numero si è ridotto a quattro.

Mentre quasi il 50% dei consiglieri ha sottoscritto più di quattro proposte di legge, una quota esigua risulta totalmente assente dalla fase dell'iniziativa.

Tab. 27 - Anno 2010 - Numero dei consiglieri proponenti per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte come primi o unici firmatari


Classi numeriche di pdl sottoscritte come primi o unici firmatari	Consiglieri
nessuna	32
da 1 a 2	19
da 3 a 4	2
da 5 a 6	2
oltre 6	0
totale	55

Più della metà dei consiglieri non ha sottoscritto alcuna proposta di legge come primo o unico firmatario, mentre il 35%, ha firmato in tale veste da 1 a 2 progetti di legge.

1.3.15 - Distribuzione dei progetti di legge per macrosettori di intervento legislativo

Anche per i progetti di legge presentati nel 2010 è stato utilizzato lo schema classificatorio come per le leggi (vedi Allegato Tab. A3).

Tab. 28 - Anno 2010 - Progetti di legge suddivisi per macrosettore




L'iniziativa risulta concentrata principalmente su due macrosettori: quello dei *servizi alle persone e alla comunità*, e quello dell'*ordinamento istituzionale*; più distanziata è la posizione del macrosettore del *territorio, ambiente e infrastrutture*.

1.3.16 - Distribuzione dei progetti di legge per Commissione referente

Tab. 29 - Anno 2010 – Progetti di legge per Commissione di merito

Commissioni	N. progetti di legge
I e I integrata	4 + 4
II	5
III	11
IV	7
V	10
VI	11
totale	52



La distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2010 tra le diverse Commissioni appare abbastanza omogenea, fatta eccezione per la II e per la IV Commissione che si allineano con i dati assoluti della I Commissione, considerata anche nella sua composizione integrata.

1.3.17 - L'esito dei progetti di legge


Tab. 30 - Anno 2010 – Situazione dei progetti di legge

Esito progetti di legge	N. progetti
giacenti	36
approvati	15
unificati/assorbiti	0
respinti	0
ritirati	1
totale	52

Ponendo in relazione il numero dei progetti esaminati dall'Aula - derivante dalla somma dei progetti approvati, di quelli respinti e quelli unificati/assorbiti - con quello del totale dei progetti presentati nel corso dello stesso anno, si ricava il valore di produttività del processo legislativo per il 2010, che raggiunge circa il 30%.


Tab. 31 - Anno 2010 - Distribuzione dei progetti di legge giacenti al 31.12.2010 in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge giacenti
giunta	4
maggioranza	23
opposizione	8
comune	1
totale	36



Tra i progetti di legge giacenti, quelli di origine giunta risultano piuttosto ridotti. Tra quelli di origine consiliare, i progetti della maggioranza superano il 60% del totale e quelli dell'opposizione raggiungono poco più del 20%. Quelli condivisi da maggioranza e opposizione segnalano un solo provvedimento giacente.

Tab. 32 - Anno 2010 - Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto presentatore



In relazione al tasso di successo, i progetti di legge giuntali registrano una percentuale nettamente superiore a quelli di origine consiliare, complessivamente considerati. Nell'ambito delle proposte di iniziativa consiliare, raggiungono l'approvazione, anche se in misura modesta, le sole proposte della maggioranza; nullo è il tasso di successo per l'opposizione. Le proposte comuni a maggioranza e opposizione registrano un tasso di successo molto elevato.

A prescindere dal soggetto proponente, quasi un terzo dei progetti di legge presentati nel 2010 sono stati approvati dall'Aula.

1.4 - I rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle leggi del 2010

La segnalazione dei rinvii contenuti nelle leggi ad atti non legislativi è diretta a verificare la tendenza del legislatore ad avvalersi dello strumento della “delegificazione”, qui utilizzato in senso atecnico, per indicare l’effetto di semplificazione del corpus normativo (vedi **Allegato Tab. A5**).

Tab. 33 - Anno 2010 - Leggi che rinviano ad atti non legislativi

Rinvii ad atti non legislativi				
Numero Legge	Leggi con rinvii	Totale rinvii	% di Leggi con rinvii	N. medio di rinvii per legge
23	15	70	65%	3,04

Tanto più alto è il numero delle leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della “delegificazione”.

Per il 2010 tale fenomeno risulta significativamente presente e interessa la maggioranza delle leggi.

Ben più ridotto il numero degli atti per i quali è richiesta l’espressione del parere da parte della competente Commissione consiliare prima che vengano adottati da parte dell’esecutivo: sono 12, pari al 14% del totale.

1.5 - Aspetti qualitativi della legislazione

1.5.1 - La qualità redazionale e tecnica delle leggi.

Con riferimento ai parametri desunti dal regolamento consiliare, sono stati individuati dei criteri per valutare la qualità delle leggi prodotte nel periodo di riferimento: Sono state escluse le leggi che approvano i documenti finanziari e di bilancio. I criteri utilizzati sono quelli già illustrati nei Rapporti precedenti che, per ovvie ragioni di praticità, vengono riproposti di seguito.

Per esigenze classificatorie, i parametri previsti sono stati aggregati attorno a due profili: qualità redazionale e qualità tecnica, entrambi profili di carattere formale, che tuttavia concorrono a definire la qualità totale delle leggi

La prima si riferisce al rispetto delle tecniche redazionali e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme; la seconda individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa..

Non sono invece presi in considerazione profili di natura sostanziale inerenti il processo di formazione delle leggi (apertura del procedimento alla società civile; fattibilità, analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto in sede istruttoria) e l'analisi *ex post* dei loro esiti attuativi.

Fatto uguale a 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica ($p=50$).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia da un lato la semplicità, la chiarezza e la proprietà di formulazione e la omogeneità di contenuto e dall'altro lato, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino e sulla semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità $p=20$;

semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione p=30; semplificazione normativa e riordino p=35 e semplificazione amministrativa p=15.

A ciascun profilo corrisponde un indice di qualità dato dalla somma dei pesi relativi ai parametri.

La distinta considerazione dei due profili di qualità, redazionale e tecnica, consente di apprezzare la qualità legislativa anche in quei casi in cui sia prevalente la mera esigenza regolativa rispetto ad obiettivi ulteriori di riordino e semplificazione.

L'indice di qualità totale è dato dalla combinazione dei due indici parziali. La scala di qualità totale è stata graduata in 5 intervalli che partono dalla qualità molto bassa e arrivano alla qualità molto alta, passando per la qualità bassa, media e alta.

Di seguito viene fornita la chiave di lettura dei singoli parametri di qualità adottati.

- **Omogeneità di contenuto** - richiede che il testo normativo tratti una sola materia, ovvero materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato con criterio di prevalenza significativa.
- **Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione** - richiedono che il testo normativo risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte ad esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con criterio di prevalenza significativa.¹³
- **Semplificazione normativa** - si realizzata mediante:

¹³ A titolo di esempio la chiarezza di una legge viene meno nei seguenti casi: adozione di leggi omnibus regolanti materie del tutto eterogenee; presenza di articoli composti da un elevato numero di commi; presenza di norme intrusive relative ad altri settori; uso di abrogazioni implicite o che sono contemporaneamente implicite ed esplicite; uso di abrogazioni con decorrenza incerta; presenza di rinvii esterni rispetto ai quali è dubbio se si tratta di rinvio formale o materiale; presenza di rinvii che creano incertezza normativa; eccessiva lunghezza dei commi; uso di termini stranieri; mancata rubricazione degli articoli; uso non corretto dei verbi servili e del futuro al posto dell'indicativo presente; presenza di titoli eccessivamente lunghi; presenza di titoli muti o carenti o recanti errori o ai quali non corrisponda, in tutto o in parte, il contenuto normativo degli articoli; errata citazione di partizioni normative; errata sottopartizione di commi; errato uso delle modalità per la realizzazione di modifiche testuali; frasi prive di significato normativo; frasi ambigue; uso delle particelle e/o; ecc.

l'adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, inutili o implicitamente abrogate o non più operanti per varie ragioni, perché, ad esempio, non più finanziate o perché hanno esaurito i loro effetti;

- la raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino normativo (leggi organiche, leggi di riordino, testi ricognitivi di settore, codici di settore, testi unici, ecc.) e la contestuale abrogazione di leggi di settore o di norme intrusive contenute in leggi relative ad altri settori;
- l'adozione di leggi di semplificazione dirette a raggiungere più elevati standard di efficienza dell'azione amministrativa e a migliorare i rapporti dell'amministrazione regionale con i cittadini e le imprese; l'adozione di discipline uniformi in sostituzione di discipline eterogenee, ecc.;
- la delegificazione ovvero il trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa alla sede regolamentare oppure dalla legge regionale alle disposizioni dettate in "atti di pianificazione" variamente denominati (programmi, piani di indirizzo di settore), ovvero, ancora, ad atti amministrativi aventi natura regolamentare, ma non espressamente indicati come regolamenti (direttive, criteri, indirizzi attuativi). Di per sé la delegificazione non serve a diminuire l'inflazione normativa ma solo a cambiare il soggetto regolatore: l'effetto si rinviene nell'abbattimento del numero delle norme di rango legislativo cui si correla il vantaggio di affidare ad uno strumento più flessibile quale è il regolamento che si presta più facilmente alle modifiche del carico regolativo.¹⁴
- **Semplificazione amministrativa** che si realizza mediante:
 - l'introduzione di strumenti volti a snellire e a rendere più celere l'attività amministrativa;
 - la soppressione di adempimenti inutili o di fasi procedimentali o di interi procedimenti fino alla totale deregolazione e la conseguente completa liberalizzazione delle attività prima regolate;
 - la riduzione del numero di soggetti che intervengono nelle procedure; la soppressione di organi collegiali; la riduzione e l'individuazione di tempi certi per la conclusione dei procedimenti;

¹⁴ Rientra nell'ambito della semplificazione normativa anche il coordinamento del testo con la legislazione vigente, attraverso cui il provvedimento si inserisce nel tessuto normativo esistente in modo consapevole ed efficace; esso esprime la naturale esigenza di sistematicità dell'ordinamento giuridico, che può realizzarsi attraverso l'indicazione espressa delle disposizioni che sono abrogate o modificate, o, ancor più, attraverso le novelle, cioè le modifiche del testo normativo integrali e precise, che ben si armonizzino, per ciò stesso, con la disciplina vigente. Tale criterio assicura anche, mediante l'eliminazione delle disposizioni non più vigenti o di loro parti, l'obiettivo della semplificazione complessiva dell'ordinamento.

- l'introduzione di tecniche di razionalizzazione per migliorare le decisioni;
- l'unificazione dei procedimenti che si riferiscono ad una stessa attività;
- l'adozione di moduli negoziali di cura degli interessi pubblici;
- la previsione di sportelli unici o polifunzionali per contrastare la frammentazione delle procedure e delle organizzazioni; la previsione di momenti di raccordo tra le varie amministrazioni, come conferenze di servizi, accordi di programma, ecc.;
- la sostituzione di provvedimenti espressi dell'amministrazione quali, ad esempio, autorizzazioni e concessioni con dichiarazioni del privato, tipo denuncia inizio attività (DIA), autocertificazioni, o con provvedimenti non formali della PA, tipo silenzio – assenso;
- l'esternalizzazione di competenze pubbliche;
- l'alleggerimento del grado di regolazione delle attività private con la sostituzione delle norme prescrittive, con sistemi di incentivi e disincentivi o con ricorso a forme di autoregolazione; la riduzione degli atti da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale in attuazione del principio di separazione fra indirizzo politico ed attività di gestione (es.: costituzione organi collegiali con decreto del dirigente in luogo della delibera di Giunta regionale);
- la sostituzione dei certificati e delle autocertificazioni con lo scambio diretto dei dati per via telematica tra le pubbliche amministrazioni (amministrazione digitale), ecc

Tab. 34 – Anno 2010 - Parametri di qualità legislativa

LLRR	Iniziativa		Qualità redazionale			Qualità tecnica			Qualità totale a) + b) + c) + d)
	Giunta	Consiglio	a) Omogeneità	b) Adeguata Formulazione	a)+b)	c) Semplificazione normativa	d) Semplificazione amministrativa:	c)+d)	
1/10		X	20	30	50	0	0	0	50
2/10	X		20	30	50	0	0	0	50
3/10		X	20	30	50	0	0	0	50
4/10		X	20	30	50	0	0	0	50
5/10		X	20	30	50	0	0	0	50
6/10	X		20	30	50	35	15	50	100
7/10	X		0	30	30	0	15	15	45
8/10		X	0	30	30	0	0	0	30
9/10		X	20	30	50	0	0	0	50
10/10		X	20	30	50	0	0	0	50
11/10	X		20	30	50	35	0	35	85
12/10	X		Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 21/2007						
13/10		X	20	30	50	35	15	50	100
14/10		X	20	30	50	0	0	0	50
15/10	X		20	30	50	35	15	50	100
16/10		X	0	30	30	0	0	0	30
17/10	X		20	30	50	35	15	50	100
18/10		X	20	30	50	0	0	0	50
19/10		X	20	30	50	0	0	0	50
20/10		X	20	30	50	0	0	0	50
21/10	X		Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2009						
22/10	X		Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)						
23/10	X		Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011						

a): omogeneità di contenuto: non adeguata = 0 / adeguata = 20; **b)**: semplicità, chiarezza, proprietà di formulazione: non adeguata= 0/ adeguata = 30; **a+b)**: indice di qualità redazionale; **c)** semplificazione normativa e riordino: assente=0/ presente= 35; **d)** semplificazione amministrativa: assente= 0/ presente=15; **c) +d)** = indice di qualità tecnica.

Per motivi di opportunità sono state escluse dalla valutazione le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione che, per il loro contenuto, poco si prestano ad essere considerate sotto i profili esaminati. Non vengono valutate nemmeno la legge di assestamento di bilancio e la legge finanziaria, per le quali, è stata svolta un'analisi che riguarda il loro profilo dimensionale.


Quattro 4 leggi sulle 19 considerate possiede l'indice di qualità totale (100), mentre nessuna legge è presente nel valore di qualità all'estremo inferiore .

Scomponendo l'indice di qualità totale, nei due sottoindici di qualità redazionale e tecnica, 16 leggi (84%) possiedono un indice pieno di qualità redazionale 50; solo 5 leggi su 19, possiedono l'indice pieno di qualità tecnica (50).


Tab. 35 - Anno 2010 - Dati sintetici della qualità legislativa

	Qualità legislativa							
	Qualità redazionale				Qualità tecnica			
	Omogeneità a)		Chiarezza b)		Semplificazione normativa c)		Semplificazione amministrativa d)	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
n. leggi	16	3	19	0	5	14	5	14
% sul totale	84	16	100	0	26	74	26	74

Percentuale leggi per qualità redazionale (50%)



Percentuale leggi per qualità tecnica (50%)



Per la qualità redazionale le leggi omogenee e le leggi chiare prevalgono nettamente: rispettivamente, con l'84% e il 100%.


Per la qualità tecnica il rapporto si inverte: prevalgono le leggi prive di intenti di riordino e semplificazione normativa e di semplificazione amministrativa 74% contro 26% per entrambi i profili considerati.

Convenzionalmente gli indici di qualità legislativa da 0 a 100 sono stati raggruppati in cinque classi di ampiezza per graduare la qualità delle leggi, da molto bassa a molto alta.

Tab. 36 - Anno 2010 - Distribuzione delle leggi per intervalli e indici di qualità

Intervalli di qualità	Indice di qualità legislativa	N. leggi
molto bassa	0	0
	15	0
bassa	20	0
	30	2
	35	0
media	45	1
	50	11
	55	0
alta	65	0
	70	0
	80	0
molto alta	85	1
	100	4

Produzione legislativa per intervalli di qualità legislativa e per soggetto presentatore



Quasi tutte le leggi del 2010 si collocano nella fascia superiore della scala di qualità legislativa (indici da 65 a 100), con circa un quarto di esse nella fascia molto alta (da 80-100). L'estremo inferiore non registra la presenza di leggi. Fra i soggetti iniziatori il Consiglio è presente in tre fasce, compresa quella bassa, mentre la Giunta che raggiunge il miglior risultato con quattro leggi nella fascia più elevata e due nella fascia intermedia.

1.6 - Le leggi relative alla manovra di bilancio

La legge finanziaria regionale e la legge di assestamento del bilancio sono strumenti strategici quanto a capacità di innovare l'ordinamento normativo vigente, sia in relazione ai loro contenuti multisettoriali, sia in ragione della loro cadenza annuale, sia ancora in virtù delle peculiari procedure cui sono assoggettati, sia infine in conseguenza della particolare valenza politico-istituzionale di principali atti ricorrenti di attuazione e modulazione del programma di governo che ad essi è ricollegata.

Anche limitarsi al solo esame del profilo dimensionale giustifica di per sé l'attenzione dovuta a tali provvedimenti che rappresentano una parte assai rilevante dell'attività del legislatore regionale, sia per la quantità delle materie trattate e per il numero delle disposizioni in essi contenute sia in termini di tempo dedicato al loro esame.

La forte incidenza delle leggi in questione sulla produzione complessiva di ciascun anno non rappresenta un fenomeno nuovo della legislazione regionale in generale che, tuttavia, per la nostra Regione presenta elementi di forte criticità, con uno scostamento sensibile rispetto la media registrata nelle altre regioni. Un tanto vale per tutti gli anni dal 2004 al 2009, fatta eccezione per l'anno 2007 nel quale la finanziaria era costituita da un testo di 5 articoli e di 20 commi, sia pur accompagnata dalla legge strumentale di 8 articoli e di 493 commi.

Se finora l'allineamento con le prassi e gli esiti derivanti dalla legislazione statale aveva offerto una qualche giustificazione nel rafforzamento di tale tendenza, ora non è più così, a seguito dell'entrata in vigore (dall'1 gennaio 2010) della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 96/2009), che ha introdotto la cd. legge di stabilità.¹⁵

¹⁵ La legge di stabilità è accompagnata da una sintetica nota tecnica che illustra la previsione dei principali indicatori macroeconomici per l'anno successivo. La legge di stabilità è diventata un documento snello, privo di norme di tipo ordinamentale, che vengono affidate ad appositi ddl collegati, e di norme di carattere settoriale o microsettoriale. La legge 196/2009 prevede diverse deleghe al governo, tra cui quelle dirette all'adeguamento e all'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche ma anche delle regioni e degli enti locali.

La nostra Regione, che si era distinta per aver anticipato il modello statale di finanziaria snella nel 2007, l'ha poi abbandonato ritornando alla finanziaria omnibus nell'anno successivo.

Anche nel 2010 le leggi connesse alla manovra finanziaria hanno mantenuto, come negli anni precedenti, dimensioni piuttosto considerevoli rispetto alla produzione legislativa annuale: sono diventate leggi "contenitore" o leggi "omnibus" tendenzialmente "mute": una caratteristica che influisce sul grado di leggibilità del testo.

Ai fini della valutazione dell'effettiva incidenza di tali leggi sulla produzione legislativa dell'anno di riferimento, le grandezze più significative riguardano il numero dei commi e dei caratteri, mentre ha scarsa rilevanza la consistenza numerica degli articoli, di norma bassa, poiché vengono riferiti ai grandi settori dell'amministrazione regionale: spesso un singolo articolo contiene una pluralità di disposizioni riferite a materie assai eterogenee.

Il numero dei commi assume la valenza principale di indicatore dimensionale per cogliere la consistenza del fenomeno: nel 2010 l'incidenza delle leggi collegate alla manovra finanziaria è pari alla metà dell'intera produzione normativa (50,50%, contro il 48 del 2009, il 50,75%, del 2008, il 41,92% del 2007 e il 34,10 del 2006, il 35,96% del 2005 e il 33,94% del 2004).

Non dissimile l'andamento che riguarda l'indicatore dimensionale più dettagliato, quello dei caratteri: infatti, sempre applicando il criterio nominale, l'incidenza delle leggi collegate alla manovra finanziaria sul totale delle leggi approvate dà il valore di 41,90% contro il 53,17% del 2009, il 48,84% del 2008, 46,24% del 2007, 27,06% del 2006, 35,93% per il 2005, 30,62% per il 2004 e 27,78% per il 2003.

La tabella della pagina successiva presenta la situazione relativa al peso dimensionale in termini di articoli, commi e caratteri sia in valori assoluti che in percentuale sulla legislazione regionale approvata nell'anno di riferimento per tutte le leggi finanziarie, di assestamento e strumentali approvate nella IX e X legislatura regionale fino al 31 dicembre 2010.

Tab. 37 – Anno 2010 - Dimensioni delle leggi finanziarie, strumentali e di assestamento in articoli, commi e caratteri per gli anni 2003-2010)

Anno	Descrizione leggi	Leggi finanziarie, strumentali e di assestamento			Tutte le leggi			Incidenza percentuale delle finanziarie sul totale delle leggi		
		N. articoli	N. commi	N. caratteri	N. articoli	N. commi	N. caratteri	Su articoli	Su commi	Su caratteri
2010	Fin 2011 (LR 22/2010)	17	698	286.805						
	Assestamento 2010	15	311	126.534						
Totale 2010 (criterio nominale)		32	1.009	413.339	466	1.998	986.405	6,86%	50,50%	41,90%
Totale 2010 (criterio sostanziale)		31	851	360.676	465	1.840	933.742	6,66%	46,25%	38,62%
2009	Fin 2010 (LR 24/2009)	16	540	234.142						
	Assestamento 2009	17	475	191.836						
Totale 2009 (criterio nominale)		33	1.015	425.978	367	2.112	801.176	8,99%	48,06%	53,17%
Totale 2009 (criterio sostanziale)		34	1.167	462.090	368	2.264	837.288	9,24%	51,55%	55,19%
2008	Fin 2009 (LR 17/2008)	17	692	270.254						
	Assestamento 2008	15	352	154.185						
Totale 2008 (criterio nominale)		32	1.044	424.439	346	2.057	869.123	9,25%	50,75%	48,84%
Totale 2008 (criterio sostanziale 1)		28	865	391.941	342	1.878	836.625	8,19%	46,06%	46,85%
2007¹	Fin 2007	10	711	315.824						
	Assestamento 2007	11	597	215.269						
	Strum2008 (LR30/2007)	8	493	228.601						
	Fin 2008 (LR31/2007)	5	20	9.155						
Totale 2007 (criterio nominale 1 ²)		34	1.821	768.849	823	4.344	1.662.795	4,13%	41,92%	46,24%


¹ L'asimmetria del 2007 rispetto agli altri esercizi si spiega con le modifiche introdotte all'ordinamento contabile regionale. La legge regionale n. 21/2007 aveva ridotto i contenuti ammissibili della legge finanziaria e previsto che quelli esclusi confluissero nella legge strumentale alla manovra di bilancio. La legge regionale n.21/2007 aveva anche soppresso il piano regionale di sviluppo e introdotto altri strumenti di programmazione: il DPEFR, la RPPR e il POG. La legge n. 9/2008 ha soppresso la legge strumentale, riassegnando i suoi contenuti alla legge finanziaria. La stessa legge impone l'obbligo di approvare le leggi di bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento.

² *Criterio nominale*: le leggi sono imputate secondo l'anno di approvazione; per il 2007 si considerano la finanziaria 2007, l'assestamento 2007, la strumentale 2008 e la finanziaria 2008; per il 2008 l'assestamento 2008 e la finanziaria 2009. *Criterio sostanziale*: le leggi sono imputate secondo l'anno in cui sono

Anno	Descrizione leggi	Leggi finanziarie, strumentali e di assestamento			Tutte le leggi			Incidenza percentuale delle finanziarie sul totale delle leggi		
		N. articoli	N. commi	N. caratteri	N. articoli	N. commi	N. caratteri	Su articoli	Su commi	Su caratteri
Totale 2007 (criterio sostanziale (2))		21	1.308	531.093	810	3.831	1.425.039	2,59%	34,14%	37,27%
2006	Fin 2006	12	561	224.700						
	Assestamento 2006	9	298	137.078						
	Totale	21	859	361.778	582	2.519	1.337.024	3,61%	34,10%	27,06%
2005	Fin 2005	10	897	347.072						
	Assestamento 2005	8	258	120.758						
	Totale	18	1.155	467.830	679	3.212	1.302.107	2,65%	35,96%	35,93%
2004	Fin 2004	9	567	242.544						
	Assestamento 2004	14	33	13.395						
	Totale	23	600	255.939	396	1.773	835.761	5,81%	33,84%	30,62%
2003 (parz)	Assestamento 2003	9	134	73.465	176	593	264.444	5,11%	22,60%	27,78%

destinate a produrre gli effetti: per il 2007 si considerano la finanziaria 2007 e l'assestamento 2007; per il 2008 la finanziaria 2008, la strumentale 2008 e l'assestamento 2008.

**Andamento dell'incidenza percentuale delle leggi finanziarie sul totale delle leggi
nella IX e nella X legislatura**



2 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

La produzione regolamentare dell'esecutivo nel 2010 è stata esaminata con gli stessi indicatori dimensionali utilizzati per le leggi: il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri.

Tab. 2.1 – Anno 2010 - Indicatori dimensionali dei regolamenti dell'esecutivo

Indicatore	Numero	Media	
regolamenti	91	articoli per regolamento	11
articoli	961	commi per regolamento	24
commi	2.222	commi per articolo	2
caratteri	1.011.654	caratteri per articolo	1.052


La distribuzione dei regolamenti dell'esecutivo per macrosettori di intervento normativo secondo lo schema classificatorio riportato nell'**Allegato Tab. A3** fatta eccezione del multisettore, non compatibile con il fenomeno regolamentare.

Tra i regolamenti considerati 34 sono di manutenzione normativa in quanto recano modifiche a regolamenti vigenti.

Tab. 2.2 – Anno 2010 - Distribuzione dei regolamenti dell'esecutivo per macrosettori di intervento normativo


Macrosettori	Tot. Regolamenti
Ordinamento istituzionale	10
Sviluppo economico e attività produttive	36
Territorio ambiente e infrastrutture	12
Servizi alla persone e alla comunità	32
Finanza regionale	1

Distribuzione dei regolamenti dell'esecutivo per macrosettori



Tutti i macrosettori d'intervento sono stati interessati da atti regolamentari, in particolare quello dello *sviluppo economico e attività produttive* e quello dei *servizi alla persona e alla comunità* che, sommati, assorbono il 75% dell'intera produzione regolamentare.

Produzione normativa in leggi e regolamenti.




Il volume dei regolamenti emanati nel 2010 è di gran lunga superiore a quello delle leggi approvate nello stesso anno, con un rapporto di quattro a uno.

Con riferimento ai dati della produzione normativa di livello primario e secondario (leggi e regolamenti) è possibile desumere che le leggi hanno mediamente una consistenza più corposa rispetto a quella dei regolamenti, avuto riguardo sia agli articoli (20 articoli contro 11) che ai commi (4 commi per articolo contro 2 commi).

3 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

3.1 - Il sindacato ispettivo


Tab. 3.1 – Anno 2010 – Situazione degli atti di sindacato ispettivo



Lo strumento di sindacato più utilizzato nei confronti dell'esecutivo è l'interrogazione che, da sola, rappresenta l'85% del totale. Le interpellanze rappresentano solo il 15% dell'insieme degli strumenti utilizzati. La percentuale di evasione si attesta mediamente sul 50%, grazie all'efficacia delle interrogazioni a risposta immediata che vengono evase quasi completamente.

3.2 - L'indirizzo politico

Tab. 3.2 – Anno 2010 – Situazione dell'attività di indirizzo politico in Aula



L'attività di indirizzo politico comprende un insieme di 136 atti presentati in Consiglio. Il tasso di successo del complesso degli atti, dato dal rapporto percentuale tra quelli accolti o approvati in Aula e quelli presentati si attesta mediamente al 58%. Con riguardo alle singole componenti degli atti di indirizzo, merita sottolineare il modesto tasso di successo delle mozioni (13%).

4 - L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

4.1 - L'attività delle Commissioni

Una panoramica delle attività complessivamente svolte dalle Commissioni, considera oltre all'attività referente quella consultiva e quella di valutazione e controllo.

Tab. 4.1 – Anno 2010 - Attività delle Commissioni di merito


Commissioni	Sedute	Ore attività	Soggetti auditi	Pareri su atti di giunta	Totale provvedimenti esaminati
I	30	99	16	5	9
II	32	52	102	4	10
III	44	79	112	4	16
IV	51	100	286	10	11
V	44	69	26	7	18
VI	36	57	89	2	19
totale	237	456	631	32	83

Le attività svolte dalle commissioni appaiono distribuite in modo abbastanza omogenea. La I Commissione e la IV Commissione risultano relativamente più impegnata in termini di ore (99 e 100), la IV, la III ex aequo con la V, in termini di sedute. La meno gravata in termini di ore è la II Commissione (52) mentre la I lo è in termini di sedute (30). La VI Commissione ha esaminato il più alto numero di provvedimenti (19) e la IV Commissione ha il più consistente numero di soggetti auditi (286). La I Commissione detiene il numero più basso sia dei provvedimenti esaminati (9) che di soggetti auditi (16). La IV Commissione è quella che ha rilasciato il più elevato numero di pareri su atti di Giunta (10), mentre la VI Commissione quella che ha rilasciato meno pareri (2).

La produttività delle Commissioni considera due diversi indici: il primo è dato dal rapporto fra provvedimenti esaminati (comprensivi dei pareri

resi alle altre Commissioni) e numero delle sedute dedicate. Il secondo, più sensibile, è costruito sul rapporto fra provvedimenti esaminati e ore di attività dedicate.

Indici di produttività delle Commissioni di merito



La Commissione con il più alto indice di produttività, dato dal rapporto provvedimenti/sedute è la VI Commissione, che si posiziona al primo posto con 0,53. Secondo l'indice di produttività dato dal rapporto tra provvedimenti e ore di attività, l'ordine di efficienza cambia parzialmente, anche se la VI Commissione conferma la prima posizione, mentre al punto più basso della graduatoria si colloca la I Commissione (0,09).

Tali dati non tengono in nessun conto né il tempo dedicato alle audizioni, che è molto diseguale fra le commissioni, né la complessità dell'istruttoria legislativa dei provvedimenti esaminati, né altri fattori che influenzano la produttività dei lavori.

Combinando il 1° e il 2° indice di produttività in un indice sintetico di posizione, la graduatoria di produttività vede in un ordine decrescente la VI, la V, la III, la II, la I e la IV Commissione.

4.2 - l'attività dell'Assemblea

Tab. 4.2 – Anno 2010 – Dati complessivi delle attività dell'Assemblea

Indicatore di attività	Totale 2010
Leggi approvate	23
Delibere non legislative	8
Nomine e designazioni	7 (3enti)
Votazioni	1.259
Sedute	65
Ore di attività	252

L'indice di produttività dell'Assemblea è determinato dal rapporto fra provvedimenti approvati e sedute dedicate nell'anno 2010.

Tab. 4.3 – Anno 2010 - Indice di produttività dell'Aula

N. sedute	Provvedimenti approvati	Indice di produttività	
	(leggi + provvedimenti non legislativi)	provvedimenti approvati/sedute)	Provvedimenti approvati /ore
65	23+ 8 = 31	0,48	0,12

4.3 - L'attività degli altri organismi consiliari

Tab. 4.4 – Anno 2010 – Dati complessivi delle attività degli altri organi consiliari

Organi	Totale sedute 2010
Conferenza Capigruppo	33
Conferenza Presidenti Commissione	\
Ufficio Di Presidenza	18
Giunta Elezioni	\
Giunta Nomine	6
Giunta Regolamento	2

La Conferenza dei Capigruppo risulta l'organismo che più si riunisce rispetto agli altri, quasi il doppio dell'Ufficio di Presidenza.

Tab. 4.4 – Anno 2010 - Attività della Giunta delle nomine

Attività	Totale
candidature esaminate	26
candidati auditi	9
nomine dirette	4
designazioni	3
enti/organismi interessati	3
nomine presidenti/ vicepresidenti	16
enti/organismi interessati	9

5 - L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

5.1 - Attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

Attività 2010	Quantità	Oggetto
Sedute del Comitato	16 (4 UP)	-
Pareri su clausole valutative	3	1) Art. 18 Pdl 86 - <i>Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo</i> (l.r. 14/2010 – art. 18) 2) Art. 28 LR 20/2005 - <i>Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia</i> (modifiche ex l.r. 7/2010) 3) Art. 24 LR 11/2006 - <i>Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità</i> (modifiche ex l.r. 7/2010)
Pareri su relazioni informative	1	Relazione informativa ex clausola valutativa art. 15 LR 7/2009 (<i>Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale</i>)
Missioni valutative concluse	1	Le politiche di revisione della rete ospedaliera regionale (L.R. 13/1995)- Relazione alla Commissione di merito e produzione di una nota informativa di divulgazione
Pareri su progetti di legge	1	PDL 110 – L.r. 20/2010 - <i>Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia</i>
Parere su relazioni accessorie al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2009	1	Dichiarazione di affidabilità (DAS) - Corte dei conti Relazione del giudizio di parifica - Corte dei conti Relazione di verifica allegata al disegno di legge n. 132 - Giunta regionale
Pareri su note d'attuazione di atti d'indirizzo consiliare	6	Considerazioni generali sull'attuazione degli atti d'indirizzo e valutazione della conformità delle 17 informative esaminate ai requisiti prescritti dal Regolamento interno del Consiglio
Rapporto annuale sulla legislazione	1	Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari – anno 2008 – presentazione all'Aula

Il numero delle sedute risulta in netto aumento rispetto al corrispondente dato del 2009 (9 sedute, 2 UP). Nell'esercizio delle sue funzioni consultive, l'organo ha esaminato 25 atti e rimesso alle Commissioni di merito 12 pareri. Ha concluso i lavori della missione valutativa sulle politiche di revisione della rete ospedaliera ex l.r. 13/1995 e presentato alla III Commissione permanente la relazione conclusiva, assieme ad una nota destinata alla divulgazione. A completamento dei lavori svolti nel 2009, ha formalmente approvato ad inizio d'anno il Rapporto annuale sulla legislazione per l'anno 2008 e ne ha curato la presentazione all' Aula.

5.2 - Le clausole valutative e le relazioni informative della Giunta

L'introduzione di una nuova clausola valutativa, prevista dall'articolo 18 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - *Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo*, ha portato a 14 il numero delle leggi regionali che prevedono oneri specifici di rendicontazione e valutazione, da assolvere annualmente o con la diversa cadenza stabilita dalle singole disposizioni (vedi dati complessivi **Allegato Tab. A6**). A queste si aggiungono 29 leggi che dispongono una generica rendicontazione sullo stato d'attuazione della legge.

Il processo di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione dei risultati delle politiche regionali, che le clausole e le altre disposizioni generiche attivano secondo le procedure del regolamento interno del Consiglio, poggia sulla produzione delle prescritte relazioni informative da parte della Giunta.

Nel 2010 sono pervenute 2 relazioni informative in adempimento a clausole valutative: la prima, relativa alla legge 7/2009 sui tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie. E' stata esaminata nel corso dell'anno sia dal Comitato che dalla Commissione di merito, ma non è ancora approdata all'Aula. La seconda, concernente l'attuazione delle politiche di sicurezza della legge 9/2009, è stata discussa nei primi mesi del 2011.

L'esame della relazione ex legge 7/2009 ha consentito di affrontare le problematiche relative alla raccolta ed elaborazione dei dati quantitativi

necessari per la descrizione dei fenomeni analizzati (tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie) e la produzione di informazioni significative sull'andamento degli interventi riguardanti il governo e il contenimento delle liste d'attesa.

5.3 - La missione valutativa sulle politiche di revisione della rete ospedaliera regionale (L.R. 13/1995)

La seconda missione valutativa della legislatura è stata portata a termine con apprezzabili risultati d'analisi, che sono stati oggetto di discussione in tre sedute del Comitato, con la partecipazione dell'Assessore competente ed alcuni componenti della Commissione di merito. Il rapporto conclusivo e la nota divulgativa, approvati dal Comitato e rimessi alla Commissione di merito, documentano gli esiti dell'approfondimento svolto sull'attuazione della legge regionale 13/1995, offrendo indicazioni utili ad arricchire il dibattito attorno all'eventuale modifica della legge.

I lavori hanno interessato un periodo di circa un anno e mezzo dalla deliberazione di svolgere la missione (febbraio 2009 - settembre 2010). Con la guida e la supervisione dei due consiglieri incaricati, il gruppo tecnico di lavoro è stato impegnato in attività di raccolta ed elaborazione dei dati e di recupero di informazioni qualitative mediante interviste a soggetti che hanno preso parte al disegno e alla gestione delle politiche di riorganizzazione del sistema ospedaliero regionale. Diverse le riunioni tecniche con i funzionari degli uffici dell'Amministrazione regionale, che hanno anche partecipato all'incontro seminariale "*Come valutare le politiche regionali per la riorganizzazione della rete ospedaliera?*", organizzato a febbraio 2010 per discutere sui dati a disposizione e sulle problematiche dell'attività di ricerca e valutazione.

5.4 - Il controllo dell'attuazione degli atti d'indirizzo consiliare

Atti d'indirizzo X legislatura		Note di attuazione	
Tipo atto	Atti di indirizzo	Note pervenute	Riscontro %
Mozioni	14	5	36%
Odg - Mozioni	21	4	19%
Odg - Ddl/Pdl	180	23	13%
Odg - Petizioni	1	0	0%
Totale	216	32	15%
Di cui inviati all'esecutivo	172	32	19%

Dai dati esposti risulta che le informative sull'attuazione degli atti d'indirizzo riguardano un numero ben limitato di casi rispetto alla totalità di quelli approvati dall'Assemblea.

Nel 2010 il Comitato ha esaminato 17 note pervenute dalla Giunta (nel 2009 erano state 7) inviando alle Commissioni di merito il parere di competenza, assieme ai dati del monitoraggio.

Le note d'attuazione evadono per il 59% atti d'indirizzo d'iniziativa della maggioranza consiliare e per il 41% delle opposizioni.

6 - LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

6.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine

Come nei precedenti rapporti regionali, questa sezione è dedicata al contenzioso costituzionale sulla legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia, aggiornando, quando necessario, l'indagine avviata negli anni precedenti.

Il contenzioso considerato concerne i giudizi di costituzionalità sulle leggi regionali promossi dal Governo in via principale. Il presente aggiornamento considera i ricorsi del Governo relativi alle leggi regionali promulgate nel corso del 2010, nonché le decisioni della Corte costituzionale adottate nel corso dello stesso 2010.

6.2 - Quadro normativo e prassi

Nel 2010 non vi sono stati mutamenti nella disciplina costituzionale e legislativa del controllo giudiziale della legislazione regionale, che continua ad essere normato, a livello di fonti costituzionali, dall'art. 127, primo comma, cost., come modificato dalla legge cost. 3/2001, (applicabile in virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della stessa legge cost. 3/2001) per i giudizi in via principale, e dall'art. 1 della legge cost. 1/1948 per i giudizi in via incidentale.

6.3 - I giudizi in via principale su ricorsi del Governo contro leggi della Regione Friuli Venezia Giulia

6.3.1 - Profili generali

Nel corso del 2010, su 23 leggi regionali promulgate, 6 sono state impugnate dal Governo: la legge regionale 9/2010 in materia di sicurezza e polizia locale, la legge regionale 11/2010 contenente misure urgenti "anti-crisi", la legge regionale 12/2010 (Assestamento del bilancio 2010), la legge regionale 13/2010 (Legge comunitaria 2008), la legge regionale 16/2009 in materia antisismica e la legge regionale 24/2009 (Legge finanziaria 2010).

Nello stesso periodo, la Corte costituzionale ha definito il contenzioso riguardante altrettante leggi regionali relative agli anni 2008-2009 con pronunce che hanno dichiarato l'illegittimità di buona parte delle disposizioni contestate dal governo, interessando in tal senso tutte le leggi impugnate

Buona parte dei ricorsi relativi alle leggi approvate nel 2010 sono già stati definiti dalla Corte Costituzionale (5 su 6), concludendosi con due pronunce di illegittimità, due di parziale inammissibilità e infondatezza e una constatazione di estinzione del processo.

Tab. 6.1 –Anno 2011 - Stato del contenzioso costituzionale sulle leggi regionali dal giugno 2003 al 30/11/2011

Nr	Estremi Legge	Titolo Legge	Decisione Corte Cost.
1	LR 11/12/2003 n. 21	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 0173/2005
2	LR 11/12/2003 n. 22	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 0198/2004
3	LR 24/05/2004 n. 15	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 0215/2006
4	LR 24/05/2004 n. 17	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 0378/2005
5	LR 25/10/2004 n. 25	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 0426/2005
6	LR 04/03/2005 n. 4	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 0075/2006
7	LR 04/03/2005 n. 5	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei	Sent. 0156/2006
8	LR 08/04/2005 n. 7	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 0239/2006
9	LR 06/05/2005 n. 11	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 203/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)	Sent. 0398/2006
10	LR 11/08/2005 n. 19	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale	Sent. 0391/2006

Nr	Estremi Legge	Titolo Legge	Decisione Corte Cost.
11	LR 18/08/2005 n. 21	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	Ord. 417/2006
12	LR 13/12/2005 n. 30	Norme in materia di piano territoriale regionale	Sent. 0286/2006
13	LR 09/01/2006 n. 01	Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia	Sent. 0238/2007
14	LR 21/07/2006 n. 12	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	Ord. 0427/2007
15	LR 25/08/2006 n. 18	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.	Ord. 0442/2007
16	LR 02/10/2007 n. 24	Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).	Sent. 368/2008
17	LR 18/12/2007 n. 29	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	Sent. 159/2009
18	LR 06/03/2008 n. 6	Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria	Sent. 165/2009
19	LR 21/10/2008 n. 12	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)	Sent. 101/2010
20	LR 29/04/2009 n. 9	Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	Sent. 167/2010
21	LR 04/06/2009 n. 11	Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici	Sent. 221/2010
22	LR 23/07/2009 n. 12	Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 234/2010
23	LR 30/07/2009 n. 13	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)	Sent. 233/2010
24	LR 11/08/2009 n. 16	Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio	Sent. 254/2010

Nr	Estremi Legge	Titolo Legge	Decisione Corte Cost.
25	LR 30/12/2009 n. 24	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)	(Sent. 40/2011)
26	LR 17/2/ 2010 n. 5	Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.	(Sent. 88/2011)
27	LR 16/7/2010, n. 12	Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	(Sent. 114/2011)
28	LR 11/8/2010, n. 14	Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.	(Sent. 185/2011)
29	LR 11/8/2010, n. 16	Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre	(Ord. 238/2011)
30	LR 21/10/2010, n. 17	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.	(Sent. 227/2011)
31	LR 29/12/2010, n. 22	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)	Giudizio pendente

Dall'inizio della IX legislatura regionale (2003) il governo ha presentato 31 ricorsi contro altrettante leggi regionali. In relazione alle leggi approvate entro il 31/12/2010, il 50% delle pronunce che, complessivamente, hanno definito il contenzioso, è stato favorevole alle tesi del governo, un terzo sono state favorevoli alla Regione e la parte rimanente ha registrato la cessazione della materia del contendere.

6.3.2 - Aspetti quantitativi

Sotto il profilo quantitativo, va segnalato che la tendenza emersa negli anni 2006-2008 in cui la percentuale delle leggi impugnate si aggirava intorno al 10% delle leggi promulgate - nel 2009 si è sostanzialmente modificata, raggiungendo il 25% del totale e il 26% nel 2010.

Permane pertanto un livello del contenzioso Stato-Regione molto elevato. Fino al 2008 si era registrata una tendenza al raffreddamento del contenzioso: tra il 2004 e il 2008 la percentuale delle leggi impugnate si era mantenuta tra il 6 e l'11%. Solo il 2003 e il 2005 hanno registrato valori tra il 20 e il 21%.

L'incidenza delle impugnative governative sulla produzione legislativa regionale a partire dall'inizio della IX legislatura è rappresentata nella tabella di seguito riportata.


Tab. 6.2 – Leggi impugnate in via principale dal 30 giugno 2003 al 31.12.2010

Anno	Leggi approvate	Leggi impugnate	Incidenza leggi impugnate
2003	10	2	20 %
2004	28	3	11%
2005	33	7	21%
2006	29	3	10%
2007	32	2	6%
2008	18	2	11%
2009	25	6	24%
2010	23	6	26%
totale	175	31	16%

Dal confronto di questi dati con quelli delle altre regioni e province autonome, esclusa la Sicilia per la peculiarità del sistema di controllo di costituzionalità siciliano, si osserva che si tratta di una tendenza generalizzata: nel corso del 2008 tutte le regioni e province autonome hanno avuto almeno una legge impugnata, a differenza dell'anno precedente in cui 5 regioni e province autonome non hanno avuto alcuna legge impugnata. La media nazionale è pari al 10% circa. In termini percentuali, la nostra Regione si pone ben sopra la media nazionale.

Situazione del contenzioso Stato-Regioni nel 2010

Per ciascun ricorso del Governo presentato o definito nel 2010 è stata



predisposta una scheda illustrativa degli aspetti sostanziali delle censure mosse dal Governo. Un'analoga scheda riguarda ciascuno dei procedimenti conclusi, aggiornata o completata rispetto il precedente rapporto, con le eventuali difese della Regione e la decisione della Corte. Per entrambe le situazioni si forniscono gli elementi dell'iter processuale.

6.3.3 - Leggi regionali approvate nel 2010 oggetto di impugnativa da parte del Governo

LR 17/02/2010, n. 5 - (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia) - Pubblicata sul BUR il 24/02/2010

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
1	Art. 8, comma 2	Art. 6, Cost., legge 482/1999, art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., art. 37, comma 2 bis, d.lgs. 285/1992	La norma prevede che il sostegno della Regione per la cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di origine veneta (triestino, bisiaco, gradese, maranese, muggesano, liventino, veneto dell'Istria e della Dalmazia, veneto goriziano, pordenonese e udinese). Con ciò la norma implicitamente stabilisce l'uso esclusivo di tali dialetti per i cartelli recanti i toponimi e per quelli relativi alla segnaletica stradale. La norma eccede così la competenza regionale attribuendo a tali dialetti, con riferimento alla toponomastica, una tutela più ampia di quella che il legislatore statale, in attuazione dell'art. 6 Cost., ha riconosciuto alle sole lingue minoritarie con la l. 482/1999 la quale consente l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali unicamente per le minoranze linguistiche previste dall'art. 2 della legge stessa, nei territori individuati e solo in aggiunta ai toponimi ufficiali. Inoltre la norma viola la competenza esclusiva statale in materia di circolazione stradale, della quale la segnaletica stradale fa parte, violando pertanto l'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. e l'art. 37, comma 2 bis, d.lgs. 285/1992, secondo il quale si possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale, lingue regionali o idiomi locali in aggiunta alla denominazione italiana.

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 16.04.2010	Ricorso notificato il:	depositato il: 27.04.2010	n. 063 registro ricorsi	dell'anno 2010
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 20 del 19.05.2010				
Costituzione in giudizio della Regione: si		Delibera Giunta regionale del 00.00.0000		Avvocato della Regione: Falcon
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no: no		Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000		Esito:

LR 16/07/2010, n. 12 - (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) - Pubblicata sul BUR il 21/07/2010

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
1	Art. 1 bis, commi 1 e 2, l.r. 11/2009, come introdotti dall'art.4, comma 28	Art. 4, stat., art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost., artt. 56, 57, 70, 122, commi 6, 7 e 7 bis, d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti)	Il comma 1 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2011, i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro non hanno interesse transfrontaliero. Il comma 2 dispone che tali lavori siano affidati, a cura del responsabile unico del procedimento, mediante ricerca di mercato con invito diretto rivolto ad almeno quindici soggetti ove esistano in tale numero soggetti idonei secondo criteri di rotazione. Tali disposizioni contrasterebbero con la disciplina statale contenuta nel d.lgs. 163/2006. Infatti, pur trattandosi di materia di competenza legislativa primaria per la Regione, l'art. 4 stat. ne limita l'esercizio al rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle norme fondamentali delle riforme economiche sociali, nonché degli obblighi internazionali dello Stato. In particolare tra tali limiti vengono in rilievo i principi di tutela della concorrenza, a cui si ispira il d.lgs. 163/2006, che costituisce attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Inoltre le disposizioni statali concernenti la fase di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto vanno ricomprese nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva del legislatore statale. Infine, come la giurisprudenza costituzionale ha già chiarito (vedi sent. 447/2006, 221/2010), la disciplina contenuta nel d.lgs. 163/2006 deve essere qualificata come normativa fondamentale di riforma economico-sociale, come tale vincolante per il legislatore regionale. La norma regionale censurata eccede quindi le competenze statutarie violando i vincoli posti al legislatore regionale dallo Statuto e violando la competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs. 163/2006.
2	Art. 1 bis, comma 3, l.r. 11/2009, come	Art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost., artt. 81, 112,	La norma censurata individua come criterio preferibile di scelta del contraente il criterio dell'offerta più vantaggiosa. Il criterio del prezzo più basso può essere seguito ove ritenuto motivatamente più adeguato; in tal caso si applica il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale. La norma si

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
	introdotto dall'art.4, comma 28	comma 9, d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti)	pone in contrasto con la disciplina statale e, attesa l'afferenza dei criteri di aggiudicazione dei lavori alla materia "tutela della concorrenza" e tenuto conto del carattere di normativa fondamentale di riforma economico-sociale della disciplina codicistica, viola la competenza esclusiva statale.
3	Art. 1 bis, comma 4, l.r. 11/2009, come introdotto dall'art.4, comma 28	Art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost., art. 122, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti)	La norma censurata prevede che gli affidamenti di cui al comma 2 siano pubblicati all'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio regionale, in contrasto con la norma statale in materia di pubblicità della procedura di affidamento, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost.
4	Art. 1 bis, comma 5, l.r. 11/2009, come introdotto dall'art.4, comma 28	Art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost., art. 91, comma 2, d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti)	La norma prevede che, fino al 31 dicembre 2011, i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro siano affidati con procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento secondo criteri di professionalità, rotazione e imparzialità. La norma violerebbe l'art. 91, comma 2, d.lgs. 163/2006, con conseguente lesione della competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost.

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 17.09.2010	Ricorso notificato il: 18.09.2010	depositato il: 16.09.2010	n. 000 registro ricorsi	dell'anno 0000
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 42 del 20.10.2010				
Costituzione in giudizio della Regione: si	Delibera Giunta regionale del --	Avvocato della Regione: Falcon		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no:		Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:	

LR 11/08/2010, n. 14 - (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità' individuale ecologica e il suo sviluppo) - Pubblicata sul BUR il 13/08/2010

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
1	Art. 3	Art. 117, primo e secondo comma, lett. a), Cost., artt. 107 e 108 Trattato UE, dir. 2003/96/CE	La norma censurata autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sugli acquisti di carburante per autotrazione a favore di persone fisiche residenti nella Regione e ONLUS ivi stabilite. La norma violerebbe la normativa comunitaria e, di conseguenza, l'art. 117 Cost., in particolare gli articoli 107 e 108 del Trattato UE in materia di aiuti di Stato, nonché la direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 07.10.2010	Ricorso notificato il: 12.10.2010	depositato il: 21.10.2010	n. 113 registro ricorsi	anno 2010
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 2 del 12.01.2011				
Costituzione in giudizio della Regione: si	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000		Avvocato della Regione: Falcon	
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no: no			Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito

LR 11/08/2010, n. 16 - (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonche' in materia di passaggio al digitale terrestre) - Pubblicata sul BUR il 13/08/2010

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
1	Art. 2, comma 6	Art. 9, commi 1, 2 bis e 17, d.l. 78/2010, conv. nella legge 122/2010, art. 81, comma 4 e art. 117, comma 3, Cost.	La norma regionale prevede, dal 2010, l'integrazione annuale delle risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale non dirigente della regione, in violazione delle norme statali di contenimento delle spese per il pubblico impiego, norme che rappresentano principi fondamentali ai quali il legislatore regionale deve fare riferimento, in quanto principi attinenti la materia della finanza pubblica e del controllo della spesa. Inoltre la norma regionale censurata non quantifica la spesa, né indica i mezzi per farvi fronte, in contrasto con il principio di cui all'art. 81, quarto comma Cost.
2	Art. 7, comma 1	Art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001, artt. 3 e 97 Cost.	La norma censurata, nel modificare la normativa regionale in materia di incarichi dirigenziali, aumenta il limite percentuale, posto dalla legge statale, di contratti dirigenziali apicali a tempo determinato che l'Amministrazione regionale può stipulare con soggetti estranei alla stessa. La norma regionale violerebbe così i principi di ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento della p.a.

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 07.10.2010	Ricorso notificato il: 12.10.2010	depositato il: 19.10.2010	n. 111 registro ricorsi	anno 2010
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 1 del 05.01.2011				
Costituzione in giudizio della Regione: si	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione: Falcon		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no		Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:	

LR 21/10/2010, n. 17 - (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) - Pubblicata sul BUR il 27/10/2010

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
1	Art. 108, comma 1	Allegato IV, punto 2), lett. m), d.lgs. 152/2006, artt. 4, 5 e 6 stat., art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., direttive 2001/42/CE e 85/337/CEE	La norma censurata, modificando la l.r. 43/1990, viola il d.lgs. 152/2006 nella parte in cui prevede che siano assoggettati a VIA i progetti di impianti per la produzione di energia elettrica con potenza superiore a 100 kW. La disposizione regionale, invece, in presenza di particolari condizioni esclude la necessità di assoggettare a VIA le domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia fino a 500 kW. La norma regionale viola così la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
2	Art. 113	Art. 23, comma 2, d.lgs. 152/2006, artt. 4, 5 e 6 stat., art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., direttiva 2001/42/CE	La norma censurata esonera dall'obbligo di allegare alla domanda di concessione idraulica (vedi sub 1) la documentazione prevista dalla legge statale. La norma regionale viola così la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, nonché la normativa comunitaria.
3	Art. 115, commi 1, 2 e 3	Art. 23, comma 1, d.lgs. 152/2006, artt. 4, 5 e 6 stat., art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., direttiva 2001/42/CE	La norma censurata, che riguarda la pubblicità del progetto di produzione di energia idroelettrica e del relativo studio di impatto ambientale, contrasta con le norme statali in materia di presentazione delle istanze di VIA e relativa pubblicazione delle informazioni. In particolare la normativa statale, diversamente da quella regionale, prescrive che la pubblicazione degli avvisi stampa sia contestuale alla presentazione dell'istanza, e non successiva, e che tutti i termini decorrano dalla data di presentazione dell'istanza e non da una successiva data di pubblicazione. Tale discrasia temporale rende meno efficiente la tutela ambientale violando la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e la più rigorosa normativa comunitaria.
4	Art. 145,	Artt. 1, comma 7 bis, 7, 10, 12,	La norma censurata, modificando la l.r. 6/2008, prevede che le annotazioni sul tesserino

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
	comma 11, lett. c)	18, comma 4 e 19 bis, comma 2, legge 157/1992, art. 4 stat., art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., direttiva 2009/147/CE e relativa Guida, art. 2, legge 66/2006	regionale di caccia relative ai capi abbattuti debbano essere compilate al termine della giornata venatoria. Così la Regione viola le norme internazionali e comunitarie che impongono una serie di azioni per la tutela degli uccelli in quanto l'annotazione sul tesserino al termine della giornata di caccia compromette la possibilità di effettuare controlli efficaci sul rispetto delle norme in materia di contingentamento dei carnieri giornalieri o stagionali. La norma regionale viola così la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, nonché la normativa comunitaria.
5	Art. 151	Art. 19, comma 2 e 19 bis, comma 3, legge 157/1992, art. 4 stat., art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., direttiva 2009/147/CE e relativa Guida	La norma censurata, modificando la l.r. 14/2007, consente all'Amministrazione regionale di rilasciare provvedimenti di deroga ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici, provvedimenti già di competenza provinciale, senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere dell'ISPRA, come prevede invece la legge 157/1992.

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 17.12.2010	Ricorso notificato il: 22.12.2010	depositato il: 28.12.2010	n. 121 registro ricorsi	anno 2010
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 6 del 02.02.2011				
Costituzione in giudizio della Regione: si	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione: Falcon		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no		no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:

LR 29/12/2010, n. 22 – (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011) Pubblicata sul BUR il 05/01/2011

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
1	Art. 2, comma 1	Art. 117, comma 2, lett. e), Cost.; artt. 4 e 5 statuto	La norma censurata introduce un meccanismo agevolativo nella forma di credito di imposta sull'IRAP a favore delle microimprese e piccole imprese operanti nel territorio regionale qualora ricorrano determinate condizioni. Posto che l'IRAP è un tributo erariale (Corte cost. 357/2010), nonostante la sua regionalizzazione, trattandosi di un tributo regionale derivato, cioè istituito e disciplinato con legge statale e il cui gettito è attribuito alla regione e posto che la previsione di un'agevolazione tributaria nella forma di credito di imposta costituisce un'integrazione della disciplina del relativo tributo, preclusa alle regioni qualora si tratti di tributo erariale (Corte cost. 123/2010), il legislatore regionale eccede dalla propria competenza statutaria, violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario. Peraltro la previsione dell'art. 51 stat. secondo cui "con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità" la Regione può modificare le aliquote, introdurre esenzioni dal pagamento, detrazioni d'imposta e deduzioni della base imponibile, non consente l'introduzione di meccanismi agevolativi diversi da quelli espressamente previsti, quale il credito di imposta.
2	Art. 2, comma 8	Art. 3, 117, comma 1 e 120 Cost. Art. 12, 39 e 43 Trattato CE Regolam. Cons. 1612/68 in materia di libera circolazione dei lavoratori e di non	La norma prevede agevolazioni del suddetto credito di imposta per le assunzioni di persone non occupate che abbiano avuto la residenza anagrafica in Italia da almeno dieci anni e nella Regione da almeno cinque anni. Ciò viola, oltre che il principio di uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 Cost., le norme comunitarie e in particolare l'art. 12 Trattato CE, per il quale è vietata ogni discriminazione in base alla nazionalità, l'art. 39 Trattato CE, che garantisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, l'art. 43 del Trattato CE, che assicura l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, il Regolamento del Consiglio n. 1612/68 che, in materia di libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, dispone l'abolizione di qualsiasi forma di discriminazione per quanto concerne tutte le condizioni riguardanti l'impiego e il diritto di spostarsi liberamente per esercitare

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
		discriminazione in base alla nazionalità	un'attività subordinata. Infine la norma viola l'art. 120, comma 1, Cost. che espressamente vieta al legislatore regionale di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone tra le regioni o di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
3	Art. 3, comma 37	Art. 11, legge 394/1991, art. 117, comma 2, lett. s), Cost., artt. 4 e 5 stat., art. 117, comma 1, Cost., Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/CE	La norma prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'ambiente, possa autorizzare lo svolgimento di manifestazioni sportive motoristiche all'interno delle aree protette, anche in deroga alle disposizioni della legge regionale 17/2006, su percorsi ricavati entro specifiche aree golenali e fluviali, ivi comprese tutte le aree magredili adiacenti, incluse quelle appartenenti al demanio militare alla data del 31 dicembre 2009. Inoltre, laddove non vi siano piste segnate a terra, possono essere autorizzati percorsi solo su alveo attivo, affinché sia individuabile una traccia, possibilmente con livellamenti del terreno operati da macchine operatrici in accordo con l'Ufficio provinciale dei lavori pubblici. La norma, oltre a violare la disposizione statale che riconosce il piano del parco quale strumento insostituibile di programmazione, regolazione e controllo, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nei confronti di specie, habitat e habitat di specie da quest'ultimo tutelati.
4	Art. 4, comma 68	Art. 182 bis, d.lgs. 152/2006, art. 117, comma 2, lett. s), Cost., artt. 4 e 5 stat.	La norma censurata, nel disporre che i rifiuti urbani prodotti in Regione possono circolare liberamente sul territorio regionale e possono essere trattati anche in impianti non appartenenti all'ambito territoriale ottimale di produzione, viola la norma statale che sancisce i principi di autosufficienza e prossimità nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi. La norma viola così la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
5	Art. 10, commi 68 e 69	Artt. 4 e 12, D.P.R. 160/2010, art. 117, comma 2, lett. r), Cost., artt. 4 e 5 stat.	Le norme censurate prevedono che la Regione, previo accordi con gli uffici dello Stato, con le province, con i comuni e con altri soggetti pubblici, individui i procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive entro il 30 giugno 2011. Inoltre viene disposto che gli suap siano istituiti entro tale termine, pena il trasferimento delle funzioni del comune inerte alla camera di commercio territorialmente competente. Le norme regionali sono in contrasto con le disposizioni del D.P.R. 160/2010 in materia di sportello unico laddove prevedono il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto per le

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
			procedure sopra descritte. La Regione viola così la competenza esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale.
6	Art. 12, comma 30	Art. 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28, D.L. 78/2010, art. 117, comma 3, Cost., artt. 4 e 5 stat.	Viene censurata la norma regionale che riconferma le norme della precedente legge finanziaria che ponevano limiti alle amministrazioni del comparto unico regionale e locale e agli enti del servizio sanitario regionale in materia di assunzione di personale, al fine di contenere la spesa pubblica secondo quanto previsto dal D.L. 78/2010. La Regione eccede così la propria competenza statutaria e, non prevedendo un risparmio di spesa per le suddette amministrazioni, viola l'art. 117, comma 3, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.
7	Art. 12, comma 31	Art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, art. 117, comma 3, Cost., artt. 4 e 5 stat.	Viene censurata la norma regionale che esclude l'applicazione all'Agenzia regionale del lavoro dei limiti di spesa posti dalla legge statale in materia di pubblico impiego. La legge regionale eccede così la propria competenza statutaria, violando l'art. 117, comma 3, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.
8	Art. 14, commi 43 e 44	Art. 14, commi 7-10, D.L. 78/2010, art. 117, comma 3, Cost., artt. 4 e 5 stat.	Le norme regionali censurate prevedono una serie di deroghe ai limiti stabiliti dalla legge statale per le assunzioni, gli incarichi e le collaborazioni nel pubblico impiego. Il legislatore regionale eccede così la propria competenza statutaria, violando l'art. 117, comma 3, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 03.03.2011	Ricorso notificato il: 15.03.2011	depositato il: 05.03.2011	n. 000 registro ricorsi	dell'anno 0000
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 17 del 20.04.2011				
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale --	Avvocato della Regione:		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no		Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:	

6.3.4 - Decisioni della Corte Costituzionale pronunciate nel 2010 relative a leggi regionali

LR 21/10/2008, n. 12 - Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) - Pubblicata sul BUR il 06/05/2009

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
1	Art. 2, comma 13, sostitutivo dell'art. 58, comma 1, l.r. 5/2007	Art. 4, 5 e 6 stat., art. 117, co. 2, lett. s) cost., art. 159, co. 1, d.lgs. 42/2004	La norma regionale censurata differisce sine die il termine di entrata a regime della nuova procedura stabilito dalla legge statale in materia di autorizzazione paesaggistica: essa dispone che i Comuni applichino la procedura transitoria di cui all'art. 159 del d.lgs. 42/2004 sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale. La norma eccede in tal modo la competenza della Regione in quanto la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio è materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.	Inammissibilità della censura avente come parametro l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in quanto il ricorrente non spiega perché una norma del Titolo V dovrebbe applicarsi ad una Regione ad autonomia differenziata, dato che non contiene una disciplina più favorevole per la Regione medesima rispetto a quella prevista dallo Statuto. Inoltre la Regione precisa che il termine previsto originariamente dall'art.	Fondatezza della questione: nella materia della tutela del paesaggio la Regione Friuli Venezia Giulia non ha competenza primaria, ma può emanare esclusivamente norme di integrazione e di attuazione. La norma regionale impugnata non può essere considerata tale in quanto, modificando la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della nuova procedura autorizzatoria, determina una inammissibile riduzione della tutela del

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
				<p>159 del d.lgs. 42/2004 è stato successivamente differito al 30 giugno 2009 con il d.l. 207/2008, e poi al 31 dicembre 2009 con il d.l. 78/2009: con ciò il legislatore statale avrebbe mostrato di condividere le valutazioni che stanno alla base della disposizione contestata, cioè la sostanziale impossibilità di un passaggio immediato al nuovo regime. Secondo la Regione il termine in questione sarebbe derogabile in relazione a cogenti situazioni locali, nell'esercizio della sua potestà integrativa-attuativa, pur nel rispetto dei punti cardine fissati dal legislatore statale. Pertanto, la norma impugnata rappresenterebbe un</p>	<p>paesaggio imposta dalla legislazione statale.</p>

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
				adattamento della disciplina statale alla particolare situazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, che non ha ancora adottato né il Piano paesistico né il Piano territoriale regionale con valenza paesistica, punti di riferimento essenziali per l'applicazione della procedura a regime regolata dall'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.	

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 18.12.2008	Ricorso notificato il: 22.12.2008	depositato: 02.01.2009	n. 046 registro ricorsi	anno 2009
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 8 del 25.02.2009				
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale --	Avvocato della Regione: Falcon		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale: no		Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:	
Udienza pubblica del 09.02.2010		Deliberazione in Camera di Consiglio in data 10.03.2010		
Deposito della decisione in data 17.03.2010		Giudice redattore: Napolitano	Sentenza n. 101/2010	

LR 29/04/2009, n. 9 - (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) - Pubblicata sul BUR il 06/05/2009

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
1	Art. 2, comma 1, lett. h)	Art. 117, comma 2, lett. h) Cost., art. 4 e 5 stat.	La norma, nella parte in cui prevede che la Regione promuova lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere, eccede la propria competenza legislativa, che l'art. 5 stat. limita alla materia della polizia locale, invadendo la competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, posto che le Regioni non possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali interni ad altri Stati in una materia che non rientra nella loro competenza.	Le censure sono inammissibili, essendo tale previsione priva di attitudine lesiva, o comunque infondate, limitandosi la norma a fissare un obiettivo politico-programmatico, senza stabilire alcuna competenza alla conclusione di particolari accordi.	Infondatezza della questione. L'art. 2 prevede che la Regione promuova una serie di interventi, fra i quali lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere: si tratta di una mera attività di stimolo e d'impulso, nell'esercizio delle proprie competenze, presso gli organi statali, all'adozione di misure volte al perseguimento del fine della tutela della sicurezza. La norma, pertanto, si limita a prevedere simili interventi promozionali anche nel settore delle politiche di sicurezza transfrontaliere, senza stabilire alcuna competenza regionale alla conclusione di accordi in materia di sicurezza pubblica, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
2	Art. 5, comma 1	Art. 117, comma 2, lett. h) Cost., art. 4 e 5 stat.	La norma, nella parte in cui prevede che la Regione promuova e sostenga finanziariamente	Le censure sono infondate posto che detta norma, limitandosi	Infondatezza della questione. La norma si limita a prevedere un mero sostegno economico alla stipulazione

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
			l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.	a prevedere un mero sostegno economico alle convenzioni che le associazioni stesse e gli enti locali provvedono a stipulare, costituirebbe esercizio delle competenze regionali in materia di polizia amministrativa.	delle convenzioni che tali associazioni provvedono a stipulare con i Comuni e le Province interessate, nell'ambito delle rispettive competenze, peraltro precisando che ciò deve avvenire «nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali», senza disporre alcunché sui casi ed i modi di utilizzo delle associazioni d'arma e delle Forze dell'ordine. La norma pertanto non invade la competenza statale esclusiva nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza.
3	Art. 8, comma 6	Art. 117, comma 2, lett. h) Cost. art. 5, comma 1, lett. c), legge n. 65/1986 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale"	La norma, nella parte in cui prevede che nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e viola l'art. 5, comma 1, lett. c) della legge	Le censure sono infondate in quanto la norma si limiterebbe ad incentivare la presenza della polizia locale sul territorio al fine di rendere sensibile quella delle istituzioni, non aggiungendo alcun compito alla polizia locale né mutando il carattere ausiliario dei compiti già assegnati ad	Fondatezza della questione. La norma regionale disciplina non solo modalità di esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza da parte della polizia locale, ma anche le forme della collaborazione con le forze della polizia dello Stato, in evidente violazione della competenza esclusiva statale in tema di sicurezza pubblica.

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
			65/1986 che definisce ausiliarie le funzioni di pubblica sicurezza della polizia locale.	essa, ma indicando solo una loro modalità operativa.	
4	Art. 10, commi 4, 5, 6, 7 e 8	Art. 114, Cost., artt. 4, 6 e 7, legge n. 65/1986	La norma disciplina i principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale. Il comma 1 prevede che i comuni e le province istituiscano i corpi di polizia locale e ne regolamentino l'organizzazione e il funzionamento. I commi censurati, però, eccedono la competenza della Regione in quanto disciplinano il contingente numerico degli addetti al servizio, il tipo di organizzazione del Corpo di polizia municipale, lo stato giuridico del personale e il relativo trattamento economico, invadendo la sfera di competenza comunale garantita dalla legge 65/1986.	Le censure sono inammissibili in quanto, pur riferite a disposizioni diverse, sarebbero genericamente motivate, sia rispetto a ciascuna di esse che rispetto al loro insieme. Nel merito sarebbero comunque infondate, tenuto conto del fatto che la disciplina posta dalle disposizioni impugnate in tema di servizio di polizia municipale lascerebbe ampio spazio all'autonomia degli enti locali, limitandosi a definire requisiti minimi, in piena coerenza con quanto risulta dall'art. 4, comma 4, della legge n. 131 del 2003.	Infondatezza della questione. L'art. 114 Cost. stabilisce che anche i Comuni – come le Province, le Città metropolitane e le Regioni – sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, ma non attribuisce alcuna competenza statutaria o regolamentare ai predetti Comuni. Deve, pertanto, escludersi la denunciata violazione del predetto parametro costituzionale.

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
5	Art. 15, comma 1	Art. 117, comma 2, lett. l) Cost., art. 4 e 5 stat.	La norma, che riconosce agli agenti della polizia locale la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e agli ispettori e ai commissari la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, eccede la competenza statutaria, in quanto la Regione non ha competenza in materia di corpi di polizia giudiziaria, e si pone in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale. La polizia giudiziaria, infatti, opera di propria iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della legge penale.	Le censure sarebbero inammissibili e comunque infondate: il senso della disposizione non sarebbe, infatti, quello di attribuire la qualifica di appartenente alla polizia giudiziaria, ma solo quello di eliminare una situazione di incertezza, derivante dalla formulazione dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986.	Fondatezza della questione. La norma, provvedendo ad attribuire agli addetti alla polizia locale la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, invade la sfera di competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale.
6	Art. 18, commi 1 e 4	Art. 117, comma 2, lett. d) Cost., art. 5, legge 65/1986	La norma prevede che il personale di polizia locale sia dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale (comma 1) e, in particolare, che gli addetti alla polizia locale espletino muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio,	Le censure sarebbero infondate posto che, quanto al comma 1, esso conterrebbe un mero rinvio alla normativa statale, mentre il comma 4 si limiterebbe a stabilire quali servizi sono necessariamente svolti dal personale	Infondatezza della questione relativa al comma 1. La norma non contiene una disciplina dell'uso delle armi da parte dei membri della polizia locale, ma si limita a rinviare a tal proposito a quanto disposto dal legislatore statale, la cui competenza non è quindi violata.. Fondatezza della questione relativa al comma 4.

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
			quelli notturni e di pronto intervento (comma 4). La norma viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di armi, munizioni ed esplosivi.	armato, secondo le regole di cui all'art. 5 della legge n. 65 del 1986.	La norma non si limita a rinviare alla disciplina statale, ma identifica una serie di servizi in relazione ai quali gli agenti di polizia locale devono essere muniti di armi: la norma quindi interviene a disciplinare casi e modi di uso delle armi, invadendo la competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 26.06.2009	Ricorso notificato il: 03.07.2009	depositato l: 08.07.2009	n. 046 registro ricorsi	anno 2009
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 35 del 02.09.2009				
Costituzione in giudizio della Regione sì	Delibera Giunta regionale --	Avvocato della Regione: Falcon		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no		no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:
Udienza pubblica del 10.03.2010		Deliberazione in Camera di Consiglio in data 28.04.2010		
Deposito della decisione in data 16.05.2010	Giudice redattore: Tesauro		Sentenza n. 167/2010	

LR 04/06/2009, n. 11 - (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) - Pubblicata sul BUR il 10/06/2009

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
1	Art. 1, comma 5, lett. a)	Art. 4, comma 1, stat., art. 4, comma 3, art. 93 e art. 128, d. lgs. 163/2006, art. 117, comma 2, lett. e), Cost.	La norma, stabilendo che per i lavori pubblici di importo inferiore a 200.000 euro l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori sostituisce l'approvazione del progetto preliminare, contrasta con gli artt. 93 e 128, d.lgs. 163/2006, secondo i quali il progetto preliminare e l'elenco annuale sono due strumenti diversi, in violazione della competenza esclusiva statale in materia, deducibile dal combinato disposto	Inammissibilità della questione per genericità, atteso che il ricorrente invoca sia parametri costituzionali sia parametri statuari, in una materia in cui la Regione ha competenza primaria. Nel merito la questione sarebbe comunque infondata perché la presenza del progetto preliminare non sarebbe un requisito inderogabile nell'ambito della disciplina statale; inoltre perché la norma impugnata puntualizza che «l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori» sostituisce	Fondatezza della questione. L'art. 93 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva. Tale articolazione persegue il fine di assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative alla conformità alle norme ambientali e urbanistiche, nonché il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. Si tratta di norma statale che costituisce elemento coesistente alla riforma economico-sociale, con la conseguenza che essa opera come limite all'attività legislativa regionale, ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza e, nel caso in esame, tale limite non è stato osservato, atteso che la disposizione impugnata prevede la non essenzialità della progettazione preliminare, considerandola assorbita nell'approvazione dell'elenco annuale dei lavori.

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
			degli artt. 4, comma 1, stat., 4, comma 3, d.lgs. 163/2006, 117, comma 2, lett. e), Cost.	«l'approvazione del progetto preliminare» soltanto quando «sia allegata una relazione descrittiva dell'intervento», per cui tutti i contenuti della progettazione preliminare, contemplati dal comma 3 dell'art. 93 del Codice degli appalti pubblici, sarebbero rinvenibili anche nella legislazione regionale. Né è possibile invocare l'art. 128, comma 7, d.lgs. cit., che regola i procedimenti che attengono alle materia di competenza concorrente mentre i lavori pubblici di interesse locale e regionale rientrano nella potestà primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia.	
2	Art. 1,	Art. 4, comma	La norma stabilisce	Inammissibilità della	Infondatezza della questione.

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
comma 5, lett. b) e c)	1, stat., art. 4, comma 3, art. 91, comma 2 e art. 57, comma 6, d. lgs. 163/2006, art. 117, comma 2, lett. e), Cost.	una preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione per l'affidamento di incarichi di progettazione, e il conseguente obbligo, qualora la stazione appaltante decida di ricorrere al criterio del prezzo più basso, di motivare in maniera adeguata tale scelta, in contrasto con l'art. 91, comma 2 e con l'art. 57, comma 6, d.lgs. 163/2006, che stabiliscono il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La norma regionale violerebbe	questione sia perché i parametri costituzionali invocati non si applicherebbero alla Regione, sia perché non si indicano le ragioni per le quali le norme impugnate dovrebbero essere considerate norme fondamentali di grande riforma economico-sociale, sia per incertezza in ordine all'oggetto della questione. Nel merito la questione sarebbe comunque infondata perché la norma impugnata si spiegherebbe in ragione della essenziale rilevanza dell'elemento qualitativo negli affidamenti in questione; elemento che è meglio tutelato dal criterio dell'offerta economicamente più	Pur riconoscendo l'ammissibilità della censura, in quanto il ricorso specifica le ragioni per le quali le disposizioni del Codice degli appalti pubblici, prese in considerazione, possono essere qualificate come espressione di principi fondamentali di riforma economico-sociale, nonché le ragioni per cui è ammissibile il riferimento anche alle disposizioni del novellato titolo V della parte seconda della Costituzione, si ritiene che la diversità di disciplina introdotta dal legislatore regionale non sia suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non sia idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione nazionale. Il legislatore regionale, infatti, non ha escluso, in via aprioristica e astratta, uno dei due possibili criteri di aggiudicazione, ma ha soltanto indicato un ordine di priorità nella scelta, che non elimina il potere discrezionale della stazione appaltante di ricorrere all'altro criterio, cioè a quello del prezzo più basso.

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
			così la competenza esclusiva statale in materia deducibile dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, stat., 4, comma 3, d.lgs. 163/2006, 117, comma 2, lett. e), Cost.	vantaggiosa rispetto a quello del prezzo più basso, che si mostra invece maggiormente idoneo quando i profili qualitativi possono essere esauriti in modo oggettivo dal bando di gara.	
3	Art. 1, comma 5, lett. k)	Art. 4, comma 1, stat., art. 4, comma 3, art. 92, comma 3, d. lgs. 163/2006, art. 117, comma 2, lett. e) e l), Cost.	La norma prevede che gli oneri per le spese tecniche generali e di collaudo siano commisurati ad aliquote determinate dal Presidente della Regione, in contrasto con l'art. 92, comma 3, d.lgs. 163/2006, che invece rimette la determinazione di dette aliquote ad un decreto del Ministero della Giustizia di concerto con quello delle Infrastrutture, in	Inammissibilità della questione in quanto non si motiverebbe né per quale ragione la norma statale invocata sarebbe di grande riforma né per quale ragione la norma impugnata invaderebbe la materia dell'ordinamento civile. Inoltre la norma impugnata regola la concessione del finanziamento a enti pubblici per la realizzazione di lavori pubblici e il comma 2 definisce il modo in cui si	Inammissibilità della questione. La disposizione regionale impugnata – riguardando le modalità di determinazione dell'importo dei finanziamenti che possono essere concessi dalla Regione alle amministrazioni aggiudicatrici – attiene ai rapporti "esterni" tra queste ultime e la Regione stessa. La norma statale, invece, è relativa ai criteri di fissazione dei compensi spettanti ai soggetti che prestino la loro attività nel corso della realizzazione dell'opera a partire dalla procedura di gara, sicché essa incide sui rapporti "interni" tra tali soggetti e la stazione appaltante. In definitiva, la disposizione statale, avendo un differente ambito applicativo rispetto a quella regionale, non può essere utilmente evocata quale limite alla competenza statutaria della Regione in materia. Deve, pertanto, ritenersi che la erronea indicazione del parametro interposto impedisca, nella specie, la disamina nel merito della questione

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
			violazione della competenza esclusiva statale deducibile dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, stat., 4, comma 3, d.lgs. 163/2006, 117, comma 2, lett. e) e l), Cost.	deve quantificare il contributo regionale relativo agli oneri per spese tecniche gestionali e di collaudo. Il decreto ministeriale di cui all'art. 92, commi 2 e 3, non disciplinerebbe questo aspetto, occupandosi soltanto del modo in cui si determinano i corrispettivi delle attività di progettazione.	proposta.
4	Art. 7, comma 9	Art. 26, comma 1, art. 20 e art. 24, d.lgs. 152/2006, art. 117, comma 2, lett. s), Cost., art. 6, direttiva 85/337/CEE	La norma riduce del 50% i termini previsti per l'approvazione dei progetti di opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica, in contrasto con quelli previsti dall'art. 26, comma 1, d.lgs. 152/2006 per le opere soggette a VIA,	Inammissibilità della questione in quanto il ricorrente ha fatto esclusivo riferimento al secondo comma dell'art. 117 Cost., senza argomentare in ordine alla violazione dei parametri statutari. Nel merito, infondatezza della questione perché la norma impugnata riguarda procedimenti di	Infondatezza della questione. La procedura di valutazione di impatto ambientale è autonoma, ancorché connessa, rispetto al procedimento amministrativo nell'ambito del quale si colloca; analogamente la procedura di valutazione ambientale strategica (vedi anche sent. 234/2009). Pertanto non vi è alcuna correlazione tra la riduzione della durata dei procedimenti introdotta dalla norma regionale impugnata e le norme statali evocate dal ricorrente.

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
		ostacolando anche i tempi stabiliti per la consultazione del pubblico. La norma violerebbe così la competenza statale prevista dall'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., nonché la normativa comunitaria e internazionale.	competenza regionale e degli enti locali per i quali lo stesso Codice dell'ambiente ammetterebbe una competenza regionale; inoltre la legge regionale non compromette in alcuna misura la tutela ambientale e corrisponde invece ad una ragionevole esigenza di accelerazione delle opere individuate come strategiche.	

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 24.07.2009	Ricorso notificato il: 05.08.2009	depositato il: 07.08.2009	n. 053 registro ricorsi	anno 2009
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 40 del 07.109.2009				
Costituzione in giudizio della Regione sì	Delibera Giunta regionale	Avvocato della Regione: Falcon		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no		Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:	
Udienza pubblica del 11.05.2010		Deliberazione in Camera di Consiglio in data 09.06.2010		
Deposito della decisione in data 17.06.2010		Giudice redattore: Quaranta	Sentenza n. 221/2010	

LR 29/04/2009, n. 12 - (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) - Pubblicata sul BUR il 29/07/2009

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
1	Art. 4, comma 25, nella parte in cui introduce nella legge regionale n. 16 del 2008 l'art. 16-bis	Art. 124, comma 7, d.lgs. 152/2006, art. 117, comma 2, lett. s), Cost., art. 118 Cost.	La norma censurata, nella parte in cui inserisce l'art. 16 bis, l.r. 16/2008, sarebbe illegittima in quanto conferisce al gestore del servizio idrico integrato la facoltà di autorizzare tutti gli scarichi in pubblica fognatura: la norma delega così ad un soggetto privato l'adozione di un atto amministrativo quale l'autorizzazione allo scarico, in contrasto con la norma statale che prevede per le Regioni sì la possibilità di scegliere un soggetto diverso dalla Provincia e dall'Autorità d'ambito ai fini del rilascio dell'autorizzazione agli scarichi, ma purché sia un soggetto pubblico o un ente locale (ad es. il Comune). Pertanto, la disposizione	Le censure sono infondate in quanto basate su un'erronea interpretazione restrittiva della norma statale. L'affidamento della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'ambito è devoluto a «soggetti sostanzialmente pubblici già sotto diversi profili chiamati a svolgere attività di p.a. in quanto meri strumenti e concessionari di servizio pubblico», ai sensi dell'art. 23, l.r. 13/2005: si tratta di società a capitale interamente pubblico, che presentano caratteristiche di gestione c.d. in house,	Infondatezza della questione. L'art. 124, comma 7, d.lgs. 152/2006 fa salva la "diversa disciplina regionale" per la scelta dell'organo al quale presentare la domanda di autorizzazione agli scarichi. È, quindi, da disattendere l'interpretazione data alla normativa statale dal ricorrente, in base alla quale le Regioni non potrebbero attribuire a privati il potere autorizzatorio in questione, ma solo ad un ente locale o, comunque, ad un soggetto pubblico: anche prescindendo da quanto sostenuto dalla difesa regionale relativamente alla natura di soggetti pubblici rivestita dalle società che gestiscono il servizio idrico integrato, non è fondato il presupposto da cui discende la censura del ricorrente, che sussista, cioè, nel nostro ordinamento un non

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
			regionale censurata verrebbe a ledere, per il ricorrente, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, Cost. in quanto non sembra «adeguato conferire ad un soggetto privato una funzione amministrativa che dà il potere di creare, modificare o estinguere una determinata situazione giuridica soggettiva in relazione ad un interesse pubblico "primario" e "assoluto", come la tutela dell'ambiente.	cioè di un tipo di gestione equivalente alla gestione diretta dell'amministrazione. Conseguentemente, il rapporto tra queste e l'Autorità d'ambito sarebbe «quello tipico della concessione di pubblico servizio»: la società concessionaria presenterebbe i requisiti «dell'organismo di diritto pubblico». Né la norma impugnata diminuirebbe la tutela dell'ambiente, come ritenuto dal ricorrente, poiché il concessionario verrebbe ad applicare i limiti previsti per gli scarichi allo stesso modo di un ente pubblico, essendo vincolato al rispetto degli standard fissati nel contratto di servizio e soggetto a controlli. Inoltre sarebbe	superabile divieto ad affidare a soggetti privati lo svolgimento di funzioni amministrative. Ugualmente non fondata risulta la censura in riferimento all'art. 118 Cost.

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
				inammissibile la censura formulata dal ricorrente in riferimento all'art. 118 Cost., in quanto estremamente generica (non risulterebbe neanche chiaro dal ricorso se sia invocato il primo od il quarto comma dell'art. 118 Cost.).	
2	Art. 4, comma 25, nella parte in cui introduce nella legge regionale n. 16 del 2008 l'art. 16-bis	Artt. da 101° 108, 124, d.lgs. 152/2006, art. 117, comma 2, lett. s), Cost.	La norma censurata, nel prevedere che sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura, viola il d.lgs. 152/2006 il quale presuppone la necessità di esaminare in concreto, a monte del suo rilascio, l'ammissibilità dello scarico.	La censura è infondata in quanto l'esatto significato da attribuire al testo normativo censurato non è quello di un'autorizzazione concessa dal gestore indistintamente a tutti coloro che la richiedano, bensì quello di estendere la competenza autorizzatoria a tutti i tipi di scarico in fognatura, rilasciandola solo dopo un'attenta verifica dell'esistenza dei requisiti necessari.	Infondatezza della questione. Con la disposizione censurata, il legislatore regionale non ha certo voluto prevedere la concessione di un'autorizzazione, generalizzata ed indiscriminata, agli scarichi che dovrebbe essere rilasciata dal gestore del servizio idrico integrato a chiunque la richieda, ma ha inteso solo sottolineare che ogni richiesta di autorizzazione relativa ad attività di scarico è soggetta alla procedura ivi indicata, cioè che deve essere attribuita alla competenza del gestore del servizio idrico integrato. È evidente che deve essere concessa solo previa

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
					positiva verifica della esistenza dei requisiti necessari al rilascio della stessa, come dimostra il successivo secondo comma che detta la disciplina provvisoria per il «rilascio delle autorizzazioni» in attesa dell'adozione di quella definitiva.
3	Art. 4, comma 25, nella parte in cui introduce nella legge regionale n. 16 del 2008 l'art. 16-ter	Art. 124, comma 2, d.lgs. 152/2006, art. 117, comma 2, lett. s), Cost.	La norma censurata, nella parte in cui inserisce l'art. 16 ter, l.r. 16/2008, sarebbe illegittima in quanto, stabilendo l'obbligatorietà della richiesta dell'autorizzazione solo da parte del titolare dello scarico finale, contrasterebbe con il comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006, che prevede l'esonero dall'autorizzazione solo a condizione che il conferimento delle acque reflue al terzo gestore dell'impianto di depurazione avvenga «tramite condotta», in tal modo abbassando il livello di tutela ambientale garantito dalla	La censura è infondata: la norma regionale non avrebbe un significato diverso da quello della disposizione statale. Infatti, non vi sarebbe differenza tra il prevedere che gli «scarichi (siano) conferiti a un depuratore», e il prevedere che il conferimento avvenga «tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale» di acque reflue. Il concetto di «scarico» equivale, cioè, a quello di «conferimento tramite condotta».	Fondatezza della questione. La norma impugnata presenta una disciplina diversa da quella statale la quale consente l'esonero dell'autorizzazione solo se esistono opere materiali (le «condotte») che colleghino direttamente le acque reflue all'impianto deputato allo scarico finale, permettendo, in questo modo, anche una precisa individuazione di ogni singolo produttore di acque reflue. Essendo la disciplina afferente alla materia tutela dell'ambiente, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la norma eccede la competenza regionale, accordando,

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
			normativa statale.		peraltro, al predetto bene ambientale una tutela inferiore rispetto a quella statale.

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 18.09.2009	Ricorso notificato il: 28.09.2009	depositato: 08.10.2009	n. 086 registro ricorsi	dell'anno 2009
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 46 del 18.11.2009				
Costituzione in giudizio della Regione sì	Delibera Giunta regionale --	Avvocato della Regione: Falcon		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale: no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:		
Udienza pubblica del 11.05.2010	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 23.06.2010			
Deposito della decisione in data 01.07.2010	Giudice redattore: Napolitano		Sentenza n. 234/2010	

LR 30/07/2009, n. 13- (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)) - Pubblicata sul BUR il 05/08/2009

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisioni della Corte
1	Art. 36, comma 2	Art. 43, Trattato CEE, art. 117, comma 1 e comma 2, lett. a), Cost.	La norma censurata prevede la proroga delle concessioni demaniali marittime anche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, determinando disparità di trattamento tra gli operatori economici, in violazione della libertà di stabilimento di cui all'art. 43 del Trattato e, di conseguenza, dell'art. 117, comma 1, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dell'articolo 117, comma 2, lettera a), Cost., in	La censura è inammissibile in quanto generica nonché fondata su una procedura di infrazione comunitaria che non costituisce né un parametro costituzionale, né una definita ed efficace interpretazione del diritto comunitario. Inoltre è infondata stante il carattere transitorio della disposizione impugnata che si giustifica con l'intento di assicurare la	Fondatezza della questione. Premesso che l'art. 37 cod. nav., come modificato dal d.l. 194/2009, non prevede più, in sede di rilascio di nuove concessioni, il diritto di preferenza in capo al precedente concessionario, la norma regionale, nel consentire il rinnovo automatico della concessione, determina una violazione del principio di concorrenza, in quanto a coloro che in precedenza non gestivano

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisioni della Corte
			relazione alla competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea.	continuità delle gestioni a beneficio dell'utenza.	il demanio marittimo è preclusa la possibilità, alla scadenza della suddetta concessione, di prendere il posto del precedente gestore.
2	Art. 37, commi 1 e 2	Art. 117, comma 2, lett. s), Cost., art. 4, comma 1, stat., art. 18, legge 157/1992	La norma censurata interviene in un ambito, quale quello della determinazione delle specie cacciabili, che è precluso alla competenza regionale. La Regione, infatti, ha potestà legislativa primaria in materia di caccia, ma questa deve essere esercitata nel rispetto degli standard minimi ed uniformi di tutela fissati dalla legislazione nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, oltre che della normativa comunitaria di riferimento (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE) e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.	Le censura è inammissibile con riferimento al comma 2 in quanto priva di motivazione, infondata con riferimento al comma 1 in quanto la norma è in realtà priva di autonoma forza precettiva.	Inammissibilità della questione con riferimento al comma 2 per difetto di motivazione. Fondatezza della questione con riferimento al comma 1 in quanto, sebbene la materia caccia sia materia su cui la Regione ha competenza legislativa primaria, l'art. 18 della legge 157/1992 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale e, pertanto, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale.
3	Art. 48, comma 6	Art. 117, comma 2, lett. s), Cost., art. 10, comma 3,	La norma regionale sottopone, seppure transitoriamente, ovvero fino all'individuazione della Zona	La censura è infondata in quanto la norma è conforme alla legislazione	Fondatezza della questione per gli stessi motivi di cui punto 2.

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisioni della Corte
		legge 157/1992	faunistica delle Alpi, tutto il territorio della Regione al regime giuridico di quest'ultima, in contrasto con la legge statale secondo la quale il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento.	nazionale: il richiamo alla zona faunistica delle Alpi deve intendersi riferito esclusivamente alle regole di gestione previste per quest'ultima e non anche alla quantità di protezione.	

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 02.10.2009	Ricorso notificato il: 05.10.2009	Depositato: 13.10.2009	n. 090 registro ricorsi	anno 2009
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 470 del 25.11.2009				
Costituzione in giudizio della Regione sì	Delibera Giunta regionale --	Avvocato della Regione: Falcon		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no	no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:	
Udienza pubblica del 11.05.2010		Deliberazione in Camera di Consiglio in data 23.06.2010		
Deposito della decisione in data 01.07.2010		Giudice redattore: Saulle	Sentenza n. 233/2010	

LR 11/08/2009, n. 16- (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio)- Pubblicata sul BUR il 19/08/2009

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisioni della Corte
1	Art. 9	Art. 88, D.P.R. 380/2001, artt. 4 e 5, stat., artt. 114, 117, primo, secondo e terzo comma, Cost.	La norma censurata prevede che, nei centri storici, la Regione possa concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, in contrasto con l'art. 88, D.P.R. 380/2001 che attribuisce allo Stato e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di concedere tali deroghe, previa apposita istruttoria da parte dell'Ufficio periferico competente e il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza. Trattandosi di un principio che trascende l'ambito della	La censura è inammissibile per contraddittorietà nella invocazione dei parametri: si invocano contemporaneamente le norme dello Statuto speciale e le norme del Titolo V della Costituzione, destinate di regola alle regioni ordinarie, affermando che la violazione dei limiti statutari sarebbe avvenuta attraverso la violazione delle norme statali espressive dei poteri conferiti allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. s) e terzo comma, Cost. La censura è inoltre inammissibile per genericità laddove, lamentando la violazione dell'art. 117, primo	Inammissibilità della questione con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 114 e 117, primo comma, Cost., dato che il ricorrente non svolge alcuna argomentazione, limitandosi ad una generica invocazione dei parametri. Fondatezza della questione: la norma riguarda la materia delle "opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali" e della "protezione civile". Si tratta di materia su cui la Regione ha una potestà legislativa concorrente, per cui la disciplina regionale viola il principio fondamentale espresso dall'art. 88 del D.P.R. 380/2001. che affida al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche.

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisioni della Corte
			disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, la norma regionale eccede dalle competenze statutarie di cui all'articolo 5, punto 22, dello statuto speciale ed invade la potestà legislativa statale riguardante la determinazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile di cui all'articolo 117, comma 3, Cost.	comma, Cost., manca ogni argomentazione nonché l'indicazione delle fonti comunitarie che sarebbero violate. Nel merito la censura è altresì infondata poiché le costruzioni in zona sismica afferiscono alla materia urbanistica, non essendo quindi pertinente l'invocazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile. Oltretutto l'art. 88, D.P.R. 380/2001 non rappresenta un principio fondamentale della materia.	
2	Art. 15	Art. 65, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006, art. 4 stat., art. 117, comma 2, lett s) Cost.	La norma attribuisce al Comune la potestà di individuare le aree sicure/pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali, in contrasto con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006, che rimette alla pianificazione di bacino l'individuazione di dette aree. La norma regionale eccede	La censura è inammissibile per genericità in quanto il ricorso non indica la norma che attribuisce al piano di bacino la specifica competenza di individuare le aree sicure o pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali. Nel merito la censura è altresì	Fondatezza della questione: la norma regionale viola la competenza esclusiva dello Stato nella materia della "tutela dell'ambiente", alla quale è da ricondurre la stabilità del suolo e l'equilibrio idrogeologico del territorio, con particolare riguardo ai rischi geologici, idraulici e valanghivi.

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo	Eccezioni della Regione	Decisioni della Corte
			così la competenza statutaria di cui all'art. 4 dello Statuto in violazione dell'art. 117, comma 2, lett s) Cost. (tutela dell'ambiente).	infondata in quanto la norma regionale non intende derogare alla normativa statale, restando fermo il carattere vincolante del piano di bacino, ma si limita a prevedere uno strumento conoscitivo che non incide affatto sulla realizzabilità degli interventi quale risulta dagli strumenti sovraordinati.	

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 15.10.2009	Ricorso notificato il: 19.10.2009	depositato: 22.10.2009	n. 96 registro ricorsi	dell'anno 2009
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 48 del 02.12.2009				
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale --	Avvocato della Regione: Falcon		
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale si/ no	no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:	
Udienza pubblica del 25.05.2010		Deliberazione in Camera di Consiglio in data 07.07.2010		
Deposito della decisione in data 15.07.2010		Giudice redattore: Maddalena	Sentenza n. 254/2010	

APPENDICE

SEZIONE 1

Note informative sulle leggi regionali approvate nell'anno 2010

Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 1 - "Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, in materia di quorum di approvazione dei referendum consultivi in caso di fusione di Comuni, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale"

(Approvata nella seduta consiliare del 06/10/2009)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Settore: Organi della regione

Iter legislativo

Numero ddl	13
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	V
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	425
Giorni iter effettivo	358
Relatori di maggioranza	Razzini
Relatori di opposizione	Tesini

Finalità e contenuti essenziali. La legge introduce un'innovazione nella disciplina del procedimento riguardante la fusione di Comuni, modificando il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). Secondo quanto prevede lo Statuto (art. 7, primo comma, n. 3), l'istituzione di nuovi Comuni mediante fusione di più Comuni contigui deve essere stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo. La nuova disciplina dispone che per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum, è necessario che la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi in ciascun Comune interessato. La modifica richiede quindi che sul referendum per la fusione di Comuni si esprima favorevolmente la maggioranza della popolazione di ciascun Comune interessato dalla fusione. La disciplina previgente prevedeva invece che il quesito sottoposto al referendum consultivo si intendesse approvato qualora la risposta affermativa avesse raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. Con la modifica si attribuisce una maggiore valenza alla volontà espressa da ciascuna comunità, con la conseguenza che la Giunta sarà tenuta a presentare il disegno di legge relativo alla fusione dei Comuni solo se il referendum consultivo avrà un esito favorevole in ciascun Comune.

Uffici di riferimento: Direzione regionale enti locali, servizio elettorale.

Destinatari finali: Collettività regionale, comuni

Legge regionale 11 febbraio 2010 n. 2 - Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo e alla legge regionale 4/2005 recante interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia."	Iter legislativo	
(Approvata nella seduta consiliare del 01/02/2010)	Numero ddl	80-01
Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive	Iniziativa	Giunta
Settore: Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ititurismo)	Commissione referente	II
	Sedute in commissione	1
	Commissione consultiva	No
	Consultazioni/Audizioni	No
	Parere Consiglio Autonomie Locali	No
	Sedute d'aula	1
	Giorni iter formale	85
	Giorni iter effettivo	74
	Relatori di maggioranza	Asquini
	Relatori di opposizione	--

Finalità e contenuti essenziali. Il provvedimento legislativo introduce delle modifiche alla legge sul turismo collocando tra le strutture ricettive all'aria aperta anche i marina resort e le country house. I primi sono i siti che permettono la sosta e il pernottamento dei turisti nelle loro imbarcazioni, le seconde sono esercizi alberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa, dotati di camere con angolo cottura o cucina autonoma e un numero tra i 14 e i 24 posti letto, siti in aperta campagna o nei borghi rurali. Il tutto, in fabbricati o case padronali ristrutturate con ristorante e bar (soltanto per chi alloggia), una sala da pranzo ed eventuali attrezzature sportive e ricreative. Nel provvedimento ci sono altresì norme dedicate alle guide turistiche: il laureato in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia potrà esercitare previa verifica delle sue conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Lo stesso vale per il laureato in materie turistiche nei confronti della carriera di accompagnatore, a patto che abbia trattato queste materie nel suo corso di studi. Le modifiche non riguardano le domande di iscrizione all'albo di accompagnatore turistico già presentate.

Uffici di riferimento: Direzione centrale attività produttive.

Destinatari finali: Operatori del settore del turismo, pmi.

Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 3 - Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.	Iter legislativo	
	Numero ddl	17
(Approvata nella seduta consiliare del 03/02/2010)	Iniziativa	Consiglio
Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità	Commissione referente	III
	Sedute in commissione	3
	Commissione consultiva	No
Settore: Ricerca scientifica e tecnologica	Consultazioni/Audizioni	No
	Parere Consiglio Autonomie Locali	No
	Sedute d'aula	2
	Giorni iter formale	511
	Giorni iter effettivo	289
	Relatori di maggioranza	Venier Romano
	Relatori di opposizione	--

Finalità e contenuti essenziali. Il provvedimento intende promuovere la tutela degli animali, favorendo la diffusione di metodologie innovative, da utilizzare a fini sperimentali, scientifici e didattici, che non facciano ricorso all'uso di animali vivi. L'obiettivo è di evitare, per quanto possibile, ogni inutile forma di sofferenza agli animali.

Per il perseguimento di tali finalità, la legge dispone che la Regione concluda appositi accordi con le università e gli istituti scientifici. Gli interventi realizzati nell'ambito di tali accordi sono finanziati dalla Regione fino al novanta per cento delle spese sostenute. Gli accordi devono prevedere che ogni università e istituto scientifico si doti di un comitato etico per la sperimentazione animale. È prevista anche l'istituzione di un Comitato etico a livello regionale, con il compito di proporre metodologie sperimentali alternative e di effettuare il monitoraggio e la valutazione dell'attività dei comitati etici delle università e degli istituti scientifici. Nel Comitato etico regionale è assicurata la presenza di rappresentanti dei medici veterinari e delle associazioni di protezione animale. Il Comitato è tenuto a riferire almeno ogni due anni alla Commissione consiliare competente sui risultati dell'attività svolta.

Uffici di riferimento: Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

Destinatari finali: Università e istituti scientifici con sede nel territorio regionale.

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 - Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale."

(Approvata nella seduta consiliare del 04/02/2010)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Settore: Agricoltura e foreste.

Iter legislativo

Numero ddl	68
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	II
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	261
Giorni iter effettivo	142
Relatori di maggioranza	De Mattia
Relatori di opposizione	--

Finalità e contenuti essenziali - Il provvedimento si propone - anche al fine di favorire i processi di sostenibilità ambientale connessi alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto dei prodotti - la valorizzazione ed il consumo delle produzioni agricole regionali, nonché la conoscenza delle tradizioni alimentari locali assicurando ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali produzioni. Per favorire l'utilizzo e la vendita dei prodotti agricoli regionali la norma individua quattro canali principali: gli appalti pubblici di ristorazione collettiva, la vendita diretta dei prodotti agricoli regionali, la vendita degli stessi negli esercizi commerciali, l'attività di ristorazione e di ricezione turistica. Viene anche prevista la creazione di un contrassegno per l'identificazione delle attività di ristorazione e delle strutture ricettive operanti in Regione al fine di garantire l'impiego di prodotti agricoli regionali.

Uffici di riferimento: Direzione centrale risorse agricole, ERSA.

Destinatari finali: Agricoltori, aziende agricole, esercizi di vendita al dettaglio, allestitori di farmer markets; Comuni, enti, istituti, associazioni e consorzi.

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 - Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.	Iter legislativo	
	Numero ddl	20-21-47
	Iniziativa	Consiglio
(Approvata nella seduta consiliare del 04/02/2010)	Commissione referente	VI
	Sedute in commissione	4
Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità	Commissione consultiva	No
	Consultazioni/Audizioni	No
	Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Settore: Beni e attività culturali	Sedute d'aula	2
	Giorni iter formale	504
	Giorni iter effettivo	302
	Relatori di maggioranza	Camber, Razzini, Antonaz, Colussi, Brandolin
	Relatori di opposizione	--

Finalità e contenuti essenziali. La legge ha l'obiettivo di valorizzare i dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia, ossia il triestino, il maranese, il muggesano, il liventino, il veneto dell'Istria e della Dalmazia, nonché il veneto goriziano, pordenonese e udinese. Sono previste azioni dirette della Regione e il sostegno di interventi di valorizzazione dei dialetti nei seguenti settori: studi e ricerche, con particolare attenzione alle indagini di tipo storico e alla raccolta del relativo materiale nelle biblioteche di ente locale; cultura, con la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo e la promozione delle tradizioni folcloristiche; comunicazione, con iniziative di diffusione radiofonica, televisiva o editoriale nei dialetti di origine veneta; istruzione, con progetti didattici sulle tradizioni locali che valorizzano i dialetti; toponomastica, incluse le attività di ricerca storica sulla denominazione dei luoghi e l'utilizzo di cartellonistica, stradale e non, nei dialetti di origine veneta.

Sono incentivati i rapporti di collaborazione tra comunità venetofone, anche della Slovenia e Croazia e dei corregionali all'estero.

La regia sull'attuazione della legge è affidata a un Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta, del quale fanno parte, l'assessore regionale in materia di cultura ed esperti scelti dalle realtà universitarie e culturali della regione. Ad esso compete la pianificazione delle attività di valorizzazione dei dialetti di origine veneta, finanziate da uno fondo appositamente dedicato.

Uffici di riferimento: Direzione centrale cultura.

Destinatari finali: Enti locali e soggetti pubblici e privati che attuano interventi di valorizzazione dei dialetti.

Legge regionale 18 marzo 2010 n. 6 - Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

Iter legislativo

(Approvata nella seduta consiliare del 02/03/2010)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Settore: Agricoltura e foreste

Numero ddl	74
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	Si
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	246
Giorni iter effettivo	103
Relatori di maggioranza	Venier Romano
Relatori di opposizione	--

Finalità e contenuti essenziali. Con questa legge, la Regione intende disciplinare, tutelare e promuovere l'apicoltura regionale, avute presenti le caratteristiche del territorio agroforestale e il suddetto quadro normativo statale e comunitario. Il testo approvato, in particolare, viene a valorizzare i già esistenti organismi associativi fra apicoltori, affida un ruolo compiuto nel settore alle Province, mantiene il sostegno al Laboratorio apistico regionale dell'Università di Udine e stabilisce gli aiuti finanziari agli apicoltori in base agli orientamenti comunitari. Tra le modifiche apportate in aula si segnala la previsione in base alla quale il laboratorio apistico regionale potrà realizzare monitoraggi sugli effetti delle norme tese a ridurre la loro moria e quella che introduce una nuova sanzione per chi non appone una targa di identificazione dell'apicoltore sull'apiario.

Uffici di riferimento: Direzione centrale risorse agricole e forestali, Direzione centrale salute e protezione sociale.

Destinatari finali: Aziende per i servizi sanitari, Province, Corpo vigili del fuoco, apicoltori, Commissioni apistiche reg., LAR, esperti apistici, organismi associativi tra apicoltori.

Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7
 Modifiche alle leggi regionali 20/2005
 (Sistema educativo integrato dei
 servizi per la prima infanzia) e 11/2006
 (Interventi regionali a sostegno della
 famiglia e della genitorialità),
 disciplina della funzione di garante
 dell'infanzia e dell'adolescenza,
 integrazione e modifica alla legge
 regionale 15/1984 (Contributi per
 agevolare il funzionamento delle
 scuole materne non statali) e altre
 disposizioni in materia di politiche
 sociali e per l'accesso a interventi
 agevolativi.

(Approvata nella seduta consiliare del
 07/05/2010)

Macrosettore: Servizi alle persone e
 alla comunità

Settore: Servizi sociali e assistenza

Iter legislativo

Numero ddl	90
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	III
Sedute in commissione	5
Commissione consultiva	Si
Consultazioni/Audizioni	Si
Parere Consiglio Autonomie Locali	Si
Sedute d'aula	7
Giorni iter formale	184
Giorni iter effettivo	177
Relatori di maggioranza	Sasco, Ciani, De Mattia
Relatori di opposizione	Colussi, Agnola, Menosso

Finalità e contenuti essenziali. La legge porta modifiche in diversi ambiti del welfare regionale: i servizi per la prima infanzia, le politiche di sostegno alla famiglia, la tutela dei minori, l'accesso a interventi regionali agevolativi. Le modifiche alla legge regionale 20/2005, sui servizi per la prima infanzia, si ispirano all'esigenza di ampliare il sistema di offerta dei servizi, in avvicinamento agli standard definiti a livello europeo.

Tale finalità viene perseguita attraverso una parziale ridefinizione dei servizi integrativi e sperimentali, con l'introduzione di nuovi interventi; la semplificazione dei procedimenti di avvio dei servizi stessi, con la presentazione di una dichiarazione di inizio attività in luogo dell'atto di autorizzazione; una diversa modalità di compartecipazione ai costi da parte delle famiglie; l'ampliamento della contribuzione regionale per l'abbattimento delle rette.

Le modifiche alla legge regionale 11/2006, per il sostegno della famiglia e della genitorialità, riorientano la legge verso un riconoscimento espresso della famiglia quale soggetto sociale, in un contesto di tipo promozionale. Coinvolgimento delle persone anziane in attività di cura, sostegno economico alle gestanti in difficoltà, interventi sperimentali per dare una casa alle nuove famiglie, voucher per l'accesso ai servizi per i genitori che rientrano al lavoro dopo periodi di cura ed educazione dei figli, sono alcuni dei principali interventi previsti.

Significativa l'introduzione di un criterio di priorità a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a taluni degli interventi finanziari di cui al Capo III della legge 11/2006.

Al fine di assicurare organicità all'azione regionale, viene istituito un fondo unico per le politiche per la famiglia, destinato al finanziamento di tutti gli interventi per la famiglia attuati da soggetti pubblici e privati, inquadrati e coordinati nell'ambito di un apposito Piano di azione, approvato dalla Giunta regionale ogni tre anni.

Altro elemento di rilievo della nuova legge, è la disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Le nuove norme superano il regime transitorio che si era aperto con il trasferimento, operato dall'articolo 12, comma 35, della legge regionale 9/2008, delle funzioni di tutore pubblico dei minori in capo al Presidente del Consiglio regionale. Ora si prevede che la funzione di garante, caratterizzata da una serie di compiti attuativi dei principi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, venga assicurata da una specifica struttura dell'Amministrazione regionale, articolata sul territorio, e dotata di autonomia operativa relativamente ai compiti di vigilanza. Concludono il provvedimento un'integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984, che rivede i criteri di riparto dei finanziamenti

Uffici di riferimento: Servizio politiche per la famiglia.

Destinatari finali: Comuni, altri soggetti pubblici e soggetti privati erogatori di servizi per la prima infanzia, aziende sanitarie, ATER, scuole materne non statali, associazioni, famiglie.

Legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste.	Iter legislativo	
(Approvata nella seduta consiliare del 13/05/2010)	Numero ddl	109
Macrosettore: Ordinamento istituzionale	Iniziativa	Consiglio
Settore: Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)	Commissione referente	I
	Sedute in commissione	1
	Commissione consultiva	No
	Consultazioni/Audizioni	No
	Parere Consiglio Autonomie Locali	No
	Sedute d'aula	2
	Giorni iter formale	37
	Giorni iter effettivo	22
	Relatori di maggioranza	Galasso
	Relatori di opposizione	Brussa, Kocijancic

Finalità e contenuti essenziali. La legge regionale de quo ha un oggetto non omogeneo in quanto contiene delle norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché a favore di diversi settori economici e commerciali della regione.

In particolare l'articolo 1, con un'interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 22/1972, precisa che il servizio svolto da Insiel SpA a favore degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali della regione è strumentale all'attività della Regione in quanto reso nell'interesse, in funzione e su incarico della stessa e che i relativi oneri gravano sul bilancio regionale. L'articolo 2 autorizza l'Amministrazione regionale ad acquistare tutte le azioni dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA di proprietà del Consorzio Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA. L'articolo 3 consente alla Regione di promuovere le modifiche allo statuto di Friulia SpA finalizzate a introdurre il sistema tradizionale di amministrazione e controllo societario di cui agli articoli da 2380 bis a 2409 septies del codice civile. L'articolo 4 definisce il valore delle azioni della Ares soc.a.r.l. che la Regione ha deciso di acquistare; l'articolo 5 contiene alcune norme a favore dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA; l'articolo 6 stabilisce nuovi criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale; l'articolo 7, apportando una modifica alla legge regionale 29/2005, stabilisce i criteri per individuare la competenza del singolo Comune, nel caso di esercizio di vendita allocato sul territorio di più Comuni contermini, a ricevere la denuncia d'inizio attività ovvero a rilasciare l'autorizzazione commerciale nonché in materia di sanzioni amministrative. Da ultimo, l'articolo 8 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore dell'Autorità portuale di Trieste, finalizzato allo

sviluppo di servizi multimodali e multi cliente da e per il porto di Trieste.

Uffici di riferimento: Dir. centr. programmazione, risorse economiche e finanziarie, Dir. centr. mobilità e infrastrutture di trasporto, Dir. centr. patrimonio e servizi generali, Dir. centr. attività produttive e Dir. centr. risorse agricole, naturali e forestali.

Destinatari finali: Insiel SpA, Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, Friulia SpA, Ares soc.a.r.l., Agemont SpA, i Comuni, nonché coloro che intraprendono attività commerciali, i destinatari del Fondo anticrisi e l'Autorità portuale di Trieste.

Legge regionale 16 giugno 2010 , n. 9 Norme urgenti di modifica della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la 'Scuola Mosaicisti del Friuli).	Iter legislativo	
	Numero ddl	108
(Approvata nella seduta consiliare del 04/06/2010)	Iniziativa	Consiglio
	Commissione referente	VI
	Sedute in commissione	1
Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità	Commissione consultiva	No
	Consultazioni/Audizioni	No
Settore: Formazione professionale	Parere Consiglio Autonomie Locali	No
	Sedute d'aula	1
	Giorni iter formale	54
	Giorni iter effettivo	25
	Relatori di maggioranza	Camber
	Relatori di opposizione	Antonaz

Finalità e contenuti essenziali. Il provvedimento aggiorna la legge regionale 15/1988, riguardante il Consorzio per la gestione della Scuola dei Mosaicisti del Friuli con l'obiettivo di porre le condizioni per un ampliamento dei soggetti partecipanti al Consorzio che gestisce la Scuola, aprendo a nuovi enti pubblici, in aggiunta agli enti locali, e anche a privati, riservando tuttavia il controllo della maggioranza delle quote alla parte pubblica.

Altra novità significativa è la previsione del contrassegno del mosaico artistico di qualità del Friuli Venezia Giulia che servirà a certificare la qualità dei prodotti della Scuola e degli altri laboratori musivi riconosciuti del territorio regionale. Al Consorzio è attribuito il compito di individuare il contrassegno e stabilire i criteri per il riconoscimento e la certificazione del mosaico di qualità.

La legge disciplina le modalità dell'intervento finanziario regionale a sostegno dell'attività della Scuola, con una sovvenzione da stabilire annualmente nella legge di bilancio.

Uffici di riferimento: Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione.

Destinatari finali: Consorzio per la "Scuola Mosaicisti" del Friuli.

Legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 - Interventi di promozione per la cura e la conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.

(Approvata nella seduta consiliare del 07/06/2010)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Settore: Agricoltura e foreste

Iter legislativo

Numero ddl	95
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	II
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	168
Giorni iter effettivo	140
Relatori di maggioranza	Baritussio
Relatori di opposizione	--

Finalità e contenuti essenziali. La finalità della legge è il recupero e la valorizzazione dei terreni incolti e abbandonati attraverso interventi di sfalcio, fresatura, trinciatura, decespugliamento ed eventuale taglio di alberi, in modo da conservare e migliorare il paesaggio, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, prevenire e contenere gli incendi boschivi, combattere il degrado ambientale e le sue conseguenze negative sulla salute dell'uomo come la diffusione delle zecche e degli altri parassiti e animali nocivi. Per tali finalità con il presente provvedimento l'Amministrazione regionale viene, in prima istanza, a stanziare in favore dei soli Comuni ricadenti nei territori montani delle apposite risorse finanziarie.

I terreni oggetti di intervento vengono concessi in affido al Comune interessato che viene ad attuare in proprio gli interventi previsti dalla legge ovvero ne delega l'attuazione ad un soggetto operatore che vi dovrà provvedere in sua vece. Il territorio comunale viene distinto in due aree, quella primaria, relativa ai terreni interessati dalla presenza diffusa di vegetazione arborea-arbustiva e quella secondaria, relativa ai terreni, di recente abbandono, senza soprassuolo arbustivo, allo scopo di differenziare l'incentivo da corrispondere ai soggetti operatori. I dettagli più tecnici sono deferiti ad uno specifico regolamento di attuazione. Si è stabilito che ogni intervento si applicherà in via prioritaria in un perimetro entro i 500 metri dagli abitati. Il provvedimento dispone anche che i terreni oggetto degli interventi in esso previsti devono, successivamente alle operazioni di recupero, essere mantenuti a prato o pascolo o prato - pascolo per un periodo di almeno cinque annate agrarie a far data dall'11 novembre successivo alla data dell'ultimo intervento effettuato.

Con il provvedimento si specifica che se attualmente i finanziamenti per le finalità ivi indicate riguardano i soli territori montani, non è esclusa la possibilità di una futura estensione anche ad altri territori collinari ovvero specificamente individuati dall'Amministrazione regionale con specifico regolamento.

La legge pone, infine, nella dovuta evidenza che, in ogni caso, il soggetto titolare del bene non viene a perdere la titolarità sul bene così concesso, tanto è vero che egli potrà, in qualunque momento, sostituirsi ai soggetti operatori o al Comune attuatore, rimborsando ai medesimi i costi sostenuti per le operazioni di recupero.

Uffici di riferimento: Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali.

Destinatari finali: Comuni, soggetti operatori (ex art. 2, lett. F), soggetti titolari (ex art. 2, lett. G).

Legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 - Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative.	Iter legislativo	
(Approvata nella seduta consiliare del 03/06/2010)	Numero ddl	101
Macrosettore: Multisetto	Iniziativa	Giunta
	Commissione referente	V
	Sedute in commissione	3
	Commissione consultiva	I, II, III, IV, VI
	Consultazioni/Audizioni	No
	Parere Consiglio Autonomie Locali	No
	Sedute d'aula	1
	Giorni iter formale	109
	Giorni iter effettivo	80
	Relatori di maggioranza	Pedicini
	Relatori di opposizione	Tesini , Kocijancic

Finalità e contenuti essenziali. La legge regionale contiene l'abrogazione espressa di un gran numero di leggi e disposizioni di legge che sono indicate nell'Allegato A (complessivamente 544 abrogazioni di intere leggi o singole disposizioni o parti di disposizioni), suddivise, in ordine cronologico, in sei gruppi di materie, al fine di rendere più leggibile la portata del provvedimento di semplificazione. Si tratta dell'operazione cd. "taglialeggi" che costituisce lo strumento principale – o, quantomeno, logicamente prioritario rispetto al riordino e al riassetto - della semplificazione normativa.

Il taglio delle leggi avviene con l'abrogazione espressa degli atti legislativi indicati nell'allegato, a partire dall'entrata in vigore della legge che lo dispone. La semplificazione normativa connessa al taglio generalizzato e cumulativo della normativa vigente ha l'obiettivo immediato di una riduzione quantitativa del corpo normativo formalmente ancora in vigore.

Attraverso questa operazione di riduzione del corpo normativo gli operatori del diritto e i cittadini avranno maggiore certezza sulle norme da applicare alle singole fattispecie e riconoscere le norme vigenti.

Le norme di legge abrogate sono norme non più applicabili in quanto divenute incompatibili con successive disposizioni, o divenute superflue, obsolete o esaurite nell'efficacia, ad esempio perché dotate di effetti temporanei certi ormai scaduti. Sono state inoltre abrogate esplicitamente le "catene normative", vale a dire, nei casi in cui una legge-base ha subito più volte modifiche testuali nel tempo, sono state abrogate anche le singole disposizioni modificative.

Uffici di riferimento: Tutti gli uffici regionali.

Destinatari finali: Tutti i soggetti dell'ordinamento.

Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 - Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

(Approvata nella seduta consiliare del 01/07/2010)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	116
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I Integrata
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	6
Giorni iter formale	23
Giorni iter effettivo	18
Relatori di maggioranza	Salvador, Piccin, Valenti
Relatori di opposizione	Baiutti, Colussi, Kocijancic, Corazza

Finalità e contenuti essenziali. La legge di assestamento prevede, ai sensi della legge regionale 21/2007, a operare, nel corso dell'esercizio finanziario, gli opportuni aggiustamenti al bilancio di previsione, che interessano sia le entrate sia le spese, dovuti al manifestarsi di una serie di fattori non preventivamente ipotizzabili. In particolare, tale legge ha accertato un avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2009 pari a circa 140 milioni di euro. Più nel dettaglio, la legge di assestamento del bilancio 2010 è così strutturata: l'articolo 1 contiene delle disposizioni di carattere finanziario; l'articolo 2 norme concernenti le attività economiche; l'articolo 3 norme in materia di tutela dell'ambiente e difesa del territorio, tra cui modifiche alla legge sulla caccia; l'articolo 4 concerne la gestione del territorio; l'articolo 5 le infrastrutture, i trasporti e le telecomunicazioni; l'articolo 6 le attività culturali, ricreative e sportive; l'articolo 7 l'istruzione, la formazione e la ricerca; l'articolo 8 la sanità pubblica; l'articolo 9 contiene disposizioni in materia di protezione sociale; l'articolo 10 riguarda la sussidiarietà e la devoluzione; l'articolo 11 contiene norme in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali; l'articolo 12 concerne il funzionamento della Regione, mentre l'articolo 13 contiene norme finanziarie intersettoriali e contabili, tra cui alcune modifiche alla legge di contabilità del 2007; l'articolo 14 riguarda infine la copertura finanziaria e il 17 l'entrata in vigore.

Uffici di riferimento: Direzioni centrali.

Destinatari finali: Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, soggetti pubblici e privati.

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 13 - Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009.

(Approvata nella seduta consiliare del 29/07/2010)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Settore: Turismo

Iter legislativo

Numero ddl	88
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	II
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	267
Giorni iter effettivo	252
Relatori di maggioranza	Franz, Della Mea
Relatori di opposizione	--

Finalità e contenuti essenziali. La legge introduce disposizioni a favore di bed and breakfast ed affittacamere mediante la modifica alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009.

In particolare viene previsto l'aumento del numero di stanze e di posti letto sia per gli affittacamere che per i bed and breakfast, la classificazione delle strutture dei bed and breakfast nelle categorie standard, comfort e superior, nonché l'utilizzo in tali strutture di prodotti agricoli regionali per la prima colazione, per far conoscere e promuovere la tradizione gastronomica della regione Friuli Venezia Giulia.

Con il provvedimento si intende, altresì, costituire un marchio regionale dei bed and breakfast dal quale dovrà essere desumibile la categoria di appartenenza. Marchio che dovrà essere sostenuto dalla Turismo FVG così come all'agenzia della Regione spetterà il compito di sostenere la partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di bed and breakfast e favorire l'adesione a protocolli e percorsi di qualità.

La legge prevede, infine, contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 3.000 euro per posto letto e comunque nell'importo massimo complessivo di 15.000 euro, per l'adeguamento, l'ammodernamento o l'arredamento dei locali destinati ad attività di bed and breakfast. Tali contributi saranno concessi prioritariamente nei Comuni con popolazione residente fino a 15 mila abitanti.

Uffici di riferimento: Direzione centrale attività produttive, Agenzia Turismo FVG.

Destinatari finali: bed and breakfast, affittacamere, albergo diffuso, country house, Comuni.

Legge regionale 11 agosto 2010 n. 14 - Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

(Approvata nella seduta consiliare del 28/07/2010)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Settore: Commercio, fiere e mercati

Iter legislativo

Numero ddl	86
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	II
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	IV, VI
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	Si
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	281
Giorni iter effettivo	191
Relatori di maggioranza	Valenti, Asquini, Brussa
Relatori di opposizione	--

Finalità e contenuti essenziali. La legge regionale introduce interventi straordinari per il sostegno della mobilità su strada e dirette alla riduzione dell'inquinamento ambientale. Le misure introdotte riguardano in particolare gli incentivi agli acquisti di carburanti per autotrazione (Capo II), gli incentivi all'acquisto di veicoli ecologici e al sostegno della ricerca ed allo sviluppo di sistemi di propulsione per la mobilità individuale a emissioni zero o ibrida (Capo IV), nonché gli incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione (Capo V).

Il Capo II prevede, nello specifico, la possibilità per l'Amministrazione regionale di concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dalle persone fisiche residenti nella regione ed i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento dei mezzi intestati alle ONLUS, per rifornire i loro veicoli e motoveicoli. La misura del contributo è stabilita rispettivamente in 8 centesimi al litro per l'acquisto di benzina e 6 centesimi al litro per l'acquisto di gasolio. Il contributo è maggiorato rispettivamente di 5 e 3 centesimi per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente tali individuati come svantaggiati dalla direttiva CEE 273/1975, nonché per le aree ricomprese nell'ex area obiettivo 2. La legge stabilisce i requisiti e le modalità per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della riduzione di prezzo, le modalità di erogazione elettronica e quelle di erogazione non elettronica, nonché il procedimento di attuazione attraverso la delega di funzioni alle Camere di Commercio. La disciplina così introdotta viene completata dalle disposizioni sulla vigilanza sulla corretta osservanza delle norme di legge e l'introduzione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione delle stesse.

Il Capo IV introduce incentivi per l'acquisto di veicoli nuovi o usati per uso individuale dotati di uno o più motori a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio con emissioni complessive dichiarate inferiori a 120g/km di CO₂, ovvero dotati esclusivamente di uno o più motori a emissioni zero. Si tratta di un contributo pari a 1.500 euro per acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2012, il cui costo complessivo sia superiore a 6.000 euro e per soggetti privati il cui reddito complessivo per nucleo familiare sia inferiore a 25.000 euro annui, moltiplicato per ciascuno dei componenti del nucleo stesso.

Le disposizioni relative all'introduzione di incentivi per le Università della regione ed per altri soggetti pubblici o privati a sostegno della ricerca e per lo sviluppo di sistemi di propulsione per la mobilità individuale a emissioni zero o ibrida e quelle relative ad incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione rimandano l'attuazione ad una specifica disciplina regolamentare.

Le disposizioni relative ai contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione sono applicabili a decorrere dal 15 ottobre 2010, con facoltà per la Giunta regionale di dilazionarne il termine per un massimo di 60 giorni.

Uffici di riferimento: Amministrazione regionale (non sono individuate Direzioni specifiche).

Destinatari finali: cittadini residenti e onlus aventi sede in regione, CCIAA e altre Amm. pubbliche (art. 8), Amm. finanziaria (art. 11), gestori di impianti, soggetti privati (art. 15 e 16), Università della regione.

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 – Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.	Iter legislativo	
	Numero ddl	96
(Approvata nella seduta consiliare del 27/07/2010)	Iniziativa	Giunta
	Commissione referente	I
Macrosettore: Ordinamento istituzionale	Sedute in commissione	2
	Commissione consultiva	No
	Consultazioni/Audizioni	No
Settore: Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)	Parere Consiglio Autonomie Locali	No
	Sedute d'aula	1
	Giorni iter formale	218
	Giorni iter effettivo	69
	Relatori di maggioranza	Baritussio, Brussa
	Relatori di opposizione	--

Finalità e contenuti essenziali. La legge regionale disciplina in modo organico e unitario, nel rispetto della legislazione nazionale in materia tavolare, la complessa e frammentata legislazione regionale sulla tenuta e sull'impianto del libro fondiario nella Regione, materia di potestà legislativa primaria, semplificando le disposizioni stratificate nel tempo e raccogliendo in un unico testo le disposizioni fondamentali della materia; il provvedimento opera un riordino della normativa limitandosi alle norme generali, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ai regolamenti. La nuova disciplina consente di realizzare il processo di informatizzazione del libro fondiario, indispensabile per dare concreto avvio all'elaborazione automatizzata dei dati tavolari secondo procedure più semplici e snelle rispetto a quelle complesse e dispendiose previste dalla legge regionale 8/1990, che erano rimaste inattuata.

Uffici di riferimento: uffici tavolati.

Destinatari finali: Amministrazione regionale, persone giuridiche pubbliche e private

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 - Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.

(Approvata nella seduta consiliare del 29/07/2010)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Settore: Personale e amministrazione

Iter legislativo

Numero ddl	123
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	I
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	21
Giorni iter effettivo	15
Relatori di maggioranza	Cargnelutti, Piccin
Relatori di opposizione	Brussa, Kocijancic

Finalità e contenuti essenziali. I Capi I e II contengono o modificano disposizioni in materia di personale e organizzazione. Viene estesa al personale regionale la disciplina statale in materia di assenza per malattia e procedimento disciplinare. E' prevista la razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale; posto un limite al numero dei Servizi, introdotta la figura del vice dirigente, sostitutiva delle posizioni organizzative. Viene disciplinato il sistema di formazione del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e degli enti del servizio sanitario della regione e la valutazione delle prestazioni del personale suddetto e, a tal fine, ogni amministrazione o ente dovrà dotarsi di un organismo indipendente di valutazione. Sono presenti altresì norme urgenti in materia di passaggio della diffusione televisiva al sistema digitale.

Uffici di riferimento: Direzione centrale funzione pubblica, ARPA

Destinatari finali: Amministrazione regionale, enti locali, enti del servizio sanitario regionale.

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 - Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

(Approvata nella seduta consiliare del 01/10/2010)

Macrosettore: Multisetto.

Settore: Voci non ascrivibili agli altri settori.

Iter legislativo

Numero ddl	120
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	8
Commissione consultiva	I, II, III, V, VI
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	6
Giorni iter formale	110
Giorni iter effettivo	101
Relatori di maggioranza	Colauttii
Relatori di opposizione	Pustetto, Brandolin, Corazza

Finalità e contenuti essenziali. La legge regionale introduce nell'ordinamento regionale il concetto di manutenzione della legislazione avvalendosi del criterio di semplificazione e razionalizzazione della normativa vigente.

La manutenzione normativa, attuata attraverso una specifica legge dedicata, assicura il corretto inserimento delle nuove norme nel quadro legislativo vigente, con la formulazione di nuove disposizioni di modifica testuale, che implementano il sistema ma evitano sovrapposizioni e l'incremento del numero delle leggi vigenti. Il percorso di aggiornamento e razionalizzazione del sistema legislativo, già avviato con la legge regionale 11/2010 (Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative), si propone di assicurare oltre che l'accessibilità, la trasparenza e la chiarezza dei rapporti tra istituzioni e cittadini, anche e soprattutto l'efficienza e la legittimità del sistema giuridico regionale, recependo le continue sollecitazioni modificative derivanti da cambiamenti normativi esterni all'ordinamento regionale, dall'imporsi di urgenti esigenze di intervento economico, nonché dalla necessità di perfezionare gli interventi già previsti.

Per porre rimedio all'esistente inflazione legislativa, alla difficoltà di applicare norme non sempre coordinate nel tempo e per ovviare alla sempre più complessa reperibilità delle singole disposizioni ed, in generale, all'incertezza del diritto che ostacola l'azione amministrativa e comporta aumenti del contenzioso e, purtroppo, anche la diminuzione dell'osservanza delle leggi, la manutenzione legislativa appare oggi come lo strumento imprescindibile per addivenire poi alla predisposizione di testi unici o leggi organiche di riforma.

La legge regionale 17/2010 incide su tutti i settori dell'ordinamento e rappresenta il primo passo verso una nuova progettazione legislativa intesa quale attività finalizzata alla produzione del diritto attraverso la pianificazione, la strutturazione ed il perseguimento sempre più deciso di una legislazione di qualità, sia in termini di riordino e riduzione della legislazione, che di chiarezza ed efficienza delle disposizioni emanate.

La legge interviene nei vari settori dell'ordinamento giuridico regionale ed, in particolare, le norme del Titolo I, dedicato all'assetto istituzionale, contengono modifiche alla vigente legislazione in materia di autonomie locali, di trasferimenti al sistema delle autonomie locali, di nomine di competenza regionale, di personale, di semplificazione amministrativa, sportello unico e conferenze di servizi, nonché in materia di servizi informativi strumentali.

Uffici di riferimento: Tutte le Direzioni centrali.

Destinatari finali: collettività.

Legge regionale 29 ottobre 2010, n. 18 - Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo.

Iter legislativo

(Approvata nella seduta consiliare del 28/10/2010)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore: Altro (es: usi civici)

Numero ddl	139
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	3
Giorni iter effettivo	1
Relatori di maggioranza	Galasso, Moretton
Relatori di opposizione	Corazza

Finalità e contenuti essenziali. La legge approvata con procedura d'urgenza è volta a garantire la copertura del segnale del servizio pubblico televisivo in determinate aree della Regione che ne rimarrebbero escluse per effetto del passaggio dal sistema di trasmissione analogico a quello digitale terrestre. A tal fine viene disposto un finanziamento di 700.000 euro a favore della RAI per la realizzazione degli interventi necessari, demandando alla deliberazione della Giunta regionale, sentito il Co.Re.Com, l'individuazione delle modalità di erogazione del contributo. L'urgenza è stata determinata dall'imminente passaggio al digitale terrestre, previsto per il 15 dicembre 2010, che potrebbe comportare per alcune zone del territorio regionale, specialmente quelle della montagna l'impossibilità di avvalersi del servizio pubblico televisivo. E' stato necessario un intervento legislativo non solo per stanziare le necessarie finanziarie utili e per individuare la procedura più rapida per rispondere alle esigenze della popolazione.

Uffici di riferimento: Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.

Destinatari finali: RAI e utenti del servizio televisivo

Legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 - Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.	Iter legislativo	
	Numero ddl	113
(Approvata nella seduta consiliare del 26/10/2010)	Iniziativa	Consiglio
	Commissione referente	III
Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità	Sedute in commissione	3
	Commissione consultiva	No
	Consultazioni/Audizioni	No
Settore: Servizi sociali e assistenza	Parere Consiglio Autonomie Locali	No
	Sedute d'aula	1
	Giorni iter formale	190
	Giorni iter effettivo	113
	Relatori di maggioranza	Camber
	Relatori di opposizione	Menis, Colussi

Finalità e contenuti essenziali. La legge detta norme per la promozione, la valorizzazione e l'organizzazione dell'amministratore di sostegno, previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, con l'obiettivo di diffondere quanto più possibile l'istituto, dando al territorio direttive per l'attivazione di adeguati servizi di supporto. È previsto che la Regione promuova e sostenga, in raccordo con il Terzo settore, interventi per l'informazione delle famiglie, la formazione degli amministratori di sostegno e degli operatori sociali, la creazione e il rafforzamento di una rete regionale tra soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti nell'attuazione della legge, per assicurare un'applicazione omogenea e uniforme. Vengono istituiti, tramite i Servizi sociali dei Comuni, uno o più sportelli per la promozione per il supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno e la tenuta di elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico. E' previsto un elenco regionale degli amministratori di sostegno e un registro dei soggetti del privato sociale operanti per la protezione delle persone con ridotta autonomia, entrambi presso la Direzione centrale competente.

Uffici di riferimento: Direzione centrale competente in materia di politiche sociali.

Destinatari finali: Servizi sociali dei Comuni, uffici dei giudici tutelari, Terzo settore, famiglie e persone con ridotta autonomia.

Legge regionale 16 novembre 2010, n. 20 - Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia.

(Approvata nella seduta consiliare del 26/10/2010)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Settore: Personale e amministrazione.

Iter legislativo

Numero ddl	110
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	V
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	Si
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	198
Giorni iter effettivo	153
Relatori di maggioranza	Pedicini, Brussa
Relatori di opposizione	--

Finalità e contenuti essenziali. Data la crescente diffusione della pratica della rendicontazione sociale tra gli attori privati e tra quelli pubblici, la legge prevede misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia per rispondere all'esigenza di "accountability", ovvero di "rendere conto" da parte di coloro che rivestono ruoli di responsabilità nei confronti della società o delle parti interessate al loro operato, e ciò attraverso l'adozione di documenti come il bilancio sociale annuale o di mandato, o il bilancio ambientale, o quello di genere. Nelle amministrazioni pubbliche, il rendere conto si traduce nella comunicazione trasparente, esaustiva e concretamente accessibile ai cittadini.

Per uniformare i processi di rendicontazione sociale, dal punto di vista dell'elaborazione tecnica e dell'analisi dei dati da cui scaturiscono i relativi documenti, è prevista la definizione di linee guida, incentrate su alcuni criteri cardine tra cui quello della volontarietà dell'adozione degli strumenti di rendicontazione e quello della gradualità nell'introduzione di tali processi.

Per promuovere i processi di rendicontazione e la redazione dei relativi documenti, la Regione organizza direttamente e sostiene iniziative di formazione e di assistenza tecnica per gli operatori pubblici che si occupano di rendicontazione sociale. A sostegno di questa attività è prevista l'erogazione di contributi agli enti locali, sulla base di programmi organici. La Regione ha il compito di vagliare i singoli programmi e stilare una graduatoria mediante valutazione comparata dei programmi stessi, sulla base di parametri oggettivi predeterminati. Le iniziative di rendicontazione sociale realizzate sono quindi monitorate dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale e gli atti sono pubblicati sul sito web del Consiglio.

Si prevede inoltre che il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione rediga un rapporto annuale sulla rendicontazione sociale e che lo presenti al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, per fornire un'analisi dei processi messi in atto dalle pubbliche amministrazioni e una base per la valutazione della loro efficacia in relazione alle finalità della legge.

L'impegno finanziario previsto è di 200 mila euro, di cui 50 mila nell'anno 2010 per la formazione e l'assistenza tecnica e 150 mila per contributi agli enti locali che adottino forme di rendicontazione sociale saurana e timavese.

Uffici di riferimento: Amministrazione regionale e Consiglio regionale (Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione).

Destinatari finali: collettività regionale, enti e agenzie regionali, enti locali, enti funzionali operanti nelle materie di competenza regionale.

Legge regionale 16 novembre 2010, n. 21 - Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2009.

(Approvata nella seduta consiliare del 28/10/2010)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	132
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	45
Giorni iter effettivo	10
Relatori di maggioranza	Baritussio
Relatori di opposizione	Brussa, Corazza, Kocijancic

Finalità e contenuti essenziali. La struttura del documento di rendiconto si compone di due parti principali: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese, rivelando in tal modo l'avanzo finanziario derivante dalla gestione; comprende: le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui; le somme costituenti minori entrate o economie di spesa e le somme trasferite all'esercizio successivo. Il conto generale del patrimonio comprende la descrizione delle attività e delle passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per altre cause nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra il conto del bilancio e la contabilità patrimoniale, evidenziando in tal modo il miglioramento o il peggioramento patrimoniale dovuto alla gestione.

Uffici di riferimento: Amministrazione regionale e in particolare la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie.

Destinatari finali: Amministrazione regionale e collettività regionale.

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

(Approvata nella seduta consiliare del 17/12/2010)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	142
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	8
Giorni iter formale	30
Giorni iter effettivo	23
Relatori di maggioranza	Asquini, Piccin, Salvador; Valenti
Relatori di opposizione	Baiutti, Kocijancic, Colussi, Corazza

Finalità e contenuti essenziali: La legge finanziaria è una legge annuale i cui contenuti sono disciplinati dalla legge regionale 21/2007, come da ultimo modificata dalle leggi regionali 30/2007 e 9/2008. Tale provvedimento dispone, per quel che riguarda le entrate, il quadro delle risorse disponibili attraverso le opportune modifiche alla legislazione tributaria regionale (nei limiti della competenza regionale), la fissazione del limite massimo all'indebitamento (nel rispetto dei limiti posti dalla legge di contabilità e dai principi di coordinamento della finanza pubblica) e la determinazione delle entrate attraverso variazioni per UB e capitoli riportate nelle tabelle allegate alla legge. Dal lato delle spese opera invece due tipi di interventi sulla legislazione vigente; innanzitutto degli interventi di tipo quantitativo (parte tabellare) determinando, sotto tale profilo, in apposite tabelle allegate, le risorse spendibili che non richiedono modifiche della legislazione vigente, allocate sulle unità di bilancio e sui capitoli di spesa, con la specificazione delle spese continuative e ricorrenti e rimodulando le quote annuali delle spese pluriennali già autorizzate dalla legislazione vigente con l'accantonamento di risorse per futuri atti legislativi di spesa (fondi globali) e per impieghi da individuare con futuri atti amministrativi (fondi di riserva e altri fondi speciali); prevede poi degli interventi di tipo qualitativo (articolato): sotto tale profilo la finanziaria può disporre sia modifiche e integrazioni alla legislazione, purché abbiano riflessi sul bilancio ed effetti economici, finanziari e contabili, sia nuovi interventi di spesa, purché siano inquadrabili nella legislazione vigente e le fattispecie su cui interviene, per oggetto e complessità, non richiedano una nuova disciplina organica. Nel merito, la legge finanziaria 2011 è così strutturata: l'articolo 1 contiene delle disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l'articolo 2 norme relative alle attività economiche; l'articolo 3 norme sulla tutela dell'ambiente e difesa del territorio;

l'articolo 4 disposizioni sulla gestione del territorio; l'articolo 5 norme sulle infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni; l'articolo 6 norme in materia di attività culturali, ricreative e sportive; l'articolo 7 norme in materia di istruzione, formazione e ricerca; l'articolo 8 norme in materia di sanità pubblica; l'articolo 9 norme in materia di protezione sociale; l'articolo 10 norme in materia di sussidiarietà e devoluzione; l'articolo 11 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione e altre norme contabili; l'articolo 12 norme in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali; l'articolo 13 norme sul funzionamento della Regione; l'articolo 14 norme su partite di giro, nonché altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili e, infine, l'articolo 15 contiene la copertura finanziaria e l'articolo 16 l'entrata in vigore. Il fine della legge finanziaria è quello di adeguare il bilancio pluriennale e annuale agli obiettivi del piano regionale di sviluppo provvedendo, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente e al finanziamento dei nuovi fabbisogni di spesa. Il contenuto essenziale della legge finanziaria può così riassumersi: disposizioni concernenti le entrate della Regione e determinazione dei fondi globali, di riserva e altri fondi speciali; rifinanziamenti e definanziamenti di leggi di spesa; modifiche e integrazioni alla legislazione vigente oltre a nuovi interventi nei seguenti settori: autonomie locali; salute e protezione sociale, ambiente, territorio; istruzione, cultura, sport e settori produttivi.

Uffici di riferimento: Direzione centrale risorse economiche e finanziarie e le altre Direzioni centrali interessate.

Destinatari finali: Soggetti pubblici e privati destinatari dei contributi e dei finanziamenti.

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 - Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.	Iter legislativo	
(Approvata nella seduta consiliare del 17/12/2010)	Numero ddl	143
Macrosettore: Finanza regionale	Iniziativa	Giunta
Settore: Bilancio	Commissione referente	I integrata
	Sedute in commissione	4
	Commissione consultiva	No
	Consultazioni/Audizioni	No
	Parere Consiglio Autonomie Locali	No
	Sedute d'aula	8
	Giorni iter formale	30
	Giorni iter effettivo	23
	Relatori di maggioranza	Asquini, Piccin, Salvador, Valenti
	Relatori di opposizione	Baiutti, Kocijancic, Colussi, Corazza

Finalità e contenuti essenziali. La legge di bilancio contiene due bilanci concettualmente distinti, anche se fusi in un unico documento: il bilancio annuale che autorizza gli accertamenti e le riscossioni delle entrate rappresentate nello stato di previsione dell'entrata per l'anno di riferimento e l'assunzione degli impegni e i pagamenti delle spese rappresentate nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo; e il bilancio pluriennale che riguarda un triennio e che autorizza l'assunzione di impegni anche sugli esercizi futuri, nel caso di spese di investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale o di spese correnti necessarie per assicurare la continuità dei servizi (articolo 43 della legge regionale 21/2007) e costituisce la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri. I bilanci, sia annuale sia pluriennale, sono a legislazione vigente (non programmatici) per cui tengono conto delle leggi vigenti al momento della loro approvazione (tra le quali la stessa legge finanziaria che, per questo, viene approvata prima del bilancio) e non della legislazione futura (le risorse per coprire tale legislazione sono accantonate in appositi fondi globali) e sono bilanci di competenza (e non anche di cassa) in quanto prevedono solo le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nel periodo di riferimento; viene inoltre evidenziata solo la competenza propria e non quella derivata (per cui la massa impegnabile è maggiore di quella rappresentata); infine, tra le entrate o le spese di competenza del bilancio annuale, è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

Uffici di riferimento: Direzione centrale risorse economiche e finanziarie e le altre Direzioni centrali interessate.

Destinatari finali: Soggetti pubblici e privati destinatari dei contributi e dei finanziamenti.

APPENDICE

SEZIONE 2

TABELLE DATI ANALITICI 2010

DATI QUANTITATIVI				DATI PROGETTO DI LEGGE					COMMISSIONE									
LEGGE REGIONALE	n articoli	n commi	n caratteri	iniziativa	data presentazione	gg durata iter formale	gg durata iter effettivo	numero progetto	data assegnazione	commissione referente	parere	data inizio esame	data fine esame	n relatori maggioranza	n relatori minoranza	nr. sedute	ore	nr. auditi
01/10	1	1	624	Cons	29/07/08	425	358	13	8/08/08	V		14/10/08	26/05/09	1	1	3	4	0
02/10	11	12	16840	GR	29/10/09	85	74	80-01	9/11/09	II		20/11/09	20/11/09	1	0	1	0	0
03/10	4	10	2672	Cons	9/09/08	511	289	17	11/09/08	III		21/04/09	20/10/10	1	0	3	1	7
04/10	10	25	10352	Cons	14/05/09	261	142	68	20/05/09	II		16/09/09	20/11/09	1	0	3	1	7
05/10	13	33	8373	Cons	12/09/08	504	302	20-21-47	19/09/08	VI		9/04/09	28/09/09	5	0	4	5	15
06/10	24	77	22505	GR	23/06/09	246	103	74	30/06/09	II		20/11/09	19/01/10	1	0	2	1	0
07/10	56	87	43995	GR	2/11/09	184	177	90	5/11/09	III		12/11/09	14/04/10	3	3	5	14	34
08/10	9	22	8080	Cons	31/03/10	37	22	109	7/04/10	I		22/04/10	22/04/10	1	2	1	5	0
09/10	1	6	3793	Cons	31/03/10	54	25	108	12/04/10	VI		11/05/10	11/05/10	1	1	1	1	1
10/10	13	34	13190	Cons	10/12/09	168	140	95	22/12/09	II		19/01/10	22/04/10	1	0	3	4	5
11/10	1	2	101993	GR	12/02/10	109	80	101	15/02/10	V	tutte	16/03/10	13/04/10	1	1	3	4	0
12/10	15	311	126534	GR	7/06/10	23	18	116	9/06/10	I integ		14/06/10	17/06/10	3	4	3	9	0
13/10	7	11	6804	Cons	29/10/09	267	252	88	5/11/09	II		20/11/09	24/02/10	2	0	3	2	7
14/10	21	111	37382	Cons	14/10/09	281	191	86	21/10/09	II	IV VI	19/01/10	14/07/10	3	0	4	5	9
15/10	33	77	16876	GR	16/12/09	218	69	96	22/12/09	I		20/05/10	8/06/10	2	0	2	2	0
16/10	13	68	34437	Cons	8/07/10	21	15	123	9/07/10	I		15/07/10	20/07/10	2	2	2	6	7
17/10	189	354	222030	GR	10/06/10	110	101	120	14/06/10	IV	tutte	23/06/10	16/09/10	1	3	8	29	18
18/10	3	6	1866	Cons	26/10/10	3	1	139	26/10/10	IV		28/10/10	28/10/10	2	1	1	1	0
19/10	9	17	7781	Cons	14/04/10	190	113	113	20/04/10	III		6/07/10	12/10/10	1	2	3	3	0
20/10	7	16	5014	Cons	1/04/10	198	153	110	12/04/10	V		27/05/10	21/09/10	2	0	2	1	0
21/10	5	13	7255	GR	7/09/10	45	10	132	14/09/10	I integ		19/10/10	20/10/10	1	3	2	4	0
22/10	17	698	286805	GR	18/11/10	30	23	142	18/11/10	I integ		25/11/10	2/12/10	4	4	4	25	0
23/10	4	7	1204	GR	18/11/10	30	23	143	18/11/10	I integ		25/11/10	2/12/10	4	4	4	25	0

LEGGI REGIONALE	COMITATO RISTRETTO				EMENDAMENTI COMMISSIONE								PARERI ORGANI ESTERNI		
	comitato ristretto	numero sedute	data inizio	data fine	giunta		maggioranza		opposizione		comuni		pari opportunità	autonomie locali	tutore minori
					pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	pres.			
01/10	no				0	0	0	0	0	0	0	0	no	si	no
02/10	no				0	0	0	0	0	0	0	0	no	no	no
03/10	no				0	0	4	4	0	0	0	0	no	no	no
04/10	no				0	0	0	0	0	0	11	11	no	no	no
05/10	sì	3	28/04/09	10/06/09	0	0	13	8	11	0	0	0	no	no	no
06/10	no				0	0	0	0	0	0	0	0	no	si	no
07/10	no				25	23	0	0	48	2	0	0	si	si	si
08/10	no				2	2	1	1	0	0	0	0	no	no	no
09/10	no				0	0	2	2	0	0	0	0	no	no	no
10/10	no				0	0	8	6	1	0	0	0	no	no	no
11/10	no				0	0	5	5	4	0	0	0	no	no	no
12/10	no				15	14	10	8	8	0	0	0	no	no	no
13/10	no				0	0	4	4	0	0	0	0	no	no	no
14/10	no				0	0	35	34	6	0	1	1	no	si	no
15/10	no				4	4	0	0	0	0	2	2	no	no	no
16/10	no				0	0	0	0	1	0	3	1	no	no	no
17/10	no				39	30	47	37	77	12	2	2	no	no	no
18/10	no				0	0	1	1	0	0	0	0	no	no	no
19/10	no				0	0	13	13	10	2	0	0	no	no	no
20/10	no				0	0	0	0	0	0	0	0	no	si	no
21/10	no				0	0	0	0	0	0	0	0	no	no	no
22/10	no				25	24	37	29	23	1	0	0	no	no	no
23/10	no				0	0	0	0	0	0	0	0	no	no	no

LEGGE REGIONALE	AULA												
	n. sedute	ore	odg			emendamenti giunta		emendamenti maggioranza		emendamenti opposizione		emendamenti comuni	
			pres.	accolti	respinti/ri tirati	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.
01/10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02/10	1	3	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0
03/10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
04/10	1	2	2	2	0	1	1	6	6	0	0	2	2
05/10	2	3	0	0	0	0	0	5	4	12	2	10	10
06/10	1	2	0	0	0	0	0	10	7	4	3	0	0
07/10	7	17	2	1	1	26	26	11	7	74	4	0	0
08/10	2	6	0	0	0	0	0	5	5	5	1	1	1
09/10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10/10	1	2	0	0	0	0	0	15	13	2	0	1	1
11/10	1	2	0	0	0	2	2	2	1	12	0	1	1
12/10	6	24	17	8	9	11	9	13	5	39	0	3	2
13/10	1	1	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
14/10	3	9	2	2	0	0	0	36	28	3	0	1	1
15/10	1	3	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	0
16/10	3	8	3	1	2	4	3	13	12	12	12	3	3
17/10	6	26	4	3	1	10	10	111	66	131	11	20	14
18/10	1	2	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19/10	1	1	0	0	0	0	0	3	3	2	1	3	3
20/10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
21/10	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22/10	8	44	57	44	11	33	33	72	49	222	17	14	11
23/10	8	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LEGGE REGIONALE	CONTENZIONSO			AIUTI DI STATO				REFERENDUM		
	data impugnazione	data pronuncia	esito impugnazione	notifiche UE	sospensione	notifiche regolamenti di attuazione	esito commissio ne UE	referendum	esito referendum	soggetti richiedenti
01/10										
02/10										
03/10										
04/10										
05/10	27/4/10	11/3/2011	Inamm e infond.							
06/10										
07/10										
08/10										
09/10										
10/10										
11/10										
12/10	21/9/10	7/4/2011	Parz. illegitti							
13/10										
14/10	12/10/10	7/6/2011	Inamm e infond.							
15/10										
16/10	12/10/10	19/7/2011	Estinzione							
17/10	22/12/10	19/7/2011	Parz illegitt							
18/10										
19/10										
20/10										
21/10										
22/10	15/4/2011		Giud pendente							
23/10										

LEGGE REGIONALE	POTESTÀ LEGISLATIVA					VINCOLI			TIPOLOGIA NORMAZIONE							
	primaria	concorrente	mista	residuale	integrativa attuativa	statali	comunitari	nessuno	bilancio	comunitaria (*)	istituzionale	Intersettoriale	settore	Provvedimento	Manutenzione	semplificazione e normativa
01/10	X							X			X					
02/10	X							X				X				
03/10		X						X				X				
04/10	X							X				X				
05/10		X						X				X				
06/10	X						X					X				
07/10				X				X				X				
08/10				X		X							X			
09/10				X				X					X			
10/10	X							X				X				
11/10			X					X								X
12/10			X			X			X							
13/10	X						X					X				
14/10	X						X						X			
15/10	X					X						X				
16/10	X					X								X		
17/10			X					X						X		
18/10		X						X					X			
19/10				X				X				X				
20/10	X							X				X				
21/10				X		X			X							
22/10			X			X			X							
23/10				X		X			X							

LEGGE REGIONALE	CLASSIFICAZIONE		dimensione astratta di contenuto	tecnica redazionale	Legge di riordino
	MACRO SETTORE ¹⁸	MATERIA			
01/10	A	Organi della regione (ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva)	generale	novella	no
02/10	B	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	settoriale	novella	no
03/10	D	Ricerca scientifica e tecnologica	microsezionale	testo nuovo	no
04/10	B	Agricoltura e foreste	settoriale	testo nuovo	no
05/10	D	Beni e attività culturali	settoriale	testo nuovo	no
06/10	B	Agricoltura e foreste	settoriale	testo nuovo	si
07/10	D	Servizi sociali e assistenza	settoriale	novella	no
08/10	A	Altro (persone giuridiche private)	settoriale	mista	no
09/10	D	Formazione professionale	individuale	novella	no
10/10	B	Agricoltura e foreste	settoriale	testo nuovo	no
11/10	F	Voci non ascrivibili agli altri settori (legge di abrogazione.)	generale	novella	no
12/10	E	Bilancio	bilancio	generale	no
13/10	B	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	settoriale	novella	no
14/10	B	Commercio, fiere e mercati	settoriale	testo nuovo	no
15/10	A	Altro (libro fondiario)	generale	mista	no
16/10	A	Personale e amministrazione	microsezionale	testo nuovo	si
17/10	F	Voci non ascrivibili agli altri settori (legge di manutenzione)	generale	novella	si
18/10	C	Altro (es. usi civici)	individuale	testo nuovo	no
19/10	D	Servizi sociali e assistenza	microsezionale	testo nuovo	si
20/10	A	Personale e amministrazione	generale	testo nuovo	no
21/10	E	Bilancio	generale	testo nuovo	no
22/10	E	Bilancio	generale	testo nuovo	no
23/10	E	Bilancio	generale	testo nuovo	no

¹⁸ Per le corrispondenze vedi tabella A3.

LEGGE REGIONALE	previsione regolamenti	nr. Reg. attuazione	atti giuntali sottoposti a parere di commissione	forma rendicontazione al Consiglio	istituzione organi consultivi	Entrata in vigore	abrogazioni condizionate al verificarsi di un evento		abrogazioni differite a data certa		abrogazioni espresse ad effetto immediato	
							parziali	integrali	parziali	integrali	parziali	Integrali
01/10		0				ordinaria						
02/10		0				ordinaria						
03/10	X	1		relazione	X	ordinaria						
04/10	X	1	X			ordinaria	2					
05/10	X	1	X		X	ordinaria						
06/10	X	1				altro				6	2	
07/10	X	3	X	Clausola val		ordinaria			6		3	
08/10		0				data pubbl.						
09/10		0				ordinaria						
10/10	X	2	X			ordinaria						
11/10		0				ordinaria					699	377
12/10	X	7				data pubbl.						
13/10	X	1				ordinaria						
14/10	X	7				altro						
15/10	X	7				ordinaria					2	4
16/10	X	2	X		X	data pubbl.			1			
17/10	X	26	X			altro		1	1		9	1
18/10		0				data pubbl.						
19/10	X	1	X			altro						1
20/10	X	1	X	relazione		ordinaria						
21/10		0				ordinaria						
22/10	X	9			X	altro					11	
23/10		0				altro						

ALLEGATO

Tabelle richiamate nel testo

Tab. A1 – Produzione legislativa annuale dal 1964 al 2010. Rif. Par. 1.1

Anno	N. Leggi	Anno	N. Leggi
1965	36	1988	69
1966	33	1989	42
1967	29	1990	59
1968	43	1991	66
1969	47	1992	42
1970	51	1993	57
1971	72	1994	21
1972	60	1995	46
1973	57	1996	49
1974	51	1997	38
1975	73	1998	18
1976	69	1999	30
1977	63	2000	22
1978	87	2001	30
1979	78	2002	34
1980	80	2003	22
1981	96	2004	28
1982	92	2005	33
1983	87	2006	29
1984	57	2007	32
1985	56	2008	18
1986	64	2009	25
1987	45	2010	23

Tab. A2 - Anno 2010 - Dati analitici della produzione normativa e dei soggetti titolari di iniziativa. Rif. Par. 1.3.1

Legge regionale	Iniziativa	Articoli	Commi	Caratteri
1	Consiglio	1	1	624
2	Giunta	11	12	16840
3	Consiglio	4	10	2672
4	Consiglio	10	25	10352
5	Consiglio	13	33	8373
6	Giunta	24	77	22505
7	Giunta	56	87	43995
8	Consiglio	9	22	8080
9	Consiglio	1	6	3793
10	Consiglio	13	34	13190
11	Giunta	1	2	101993
12	Giunta	15	311	126534
13	Consiglio	7	11	6804
14	Consiglio	21	111	37382
15	Giunta	33	77	16876
16	Consiglio	13	68	34437
17	Giunta	189	354	222030
18	Consiglio	3	6	1866
19	Consiglio	9	17	7781
20	Consiglio	7	16	5014
21	Giunta	5	13	7255
22	Giunta	17	698	286805
23	Giunta	4	7	1204
TOTALE		466	1998	986405

Tabella A3 - Schema classificatorio per macrosettore e materia adottato nel Rapporto nazionale, integrato con l'indicazione dei soggetti iniziatori e numero delle leggi presentate nel 2010. Rif. Par. 1.3.2

Macrosettore		Materia		Iniziativa	Leggi
A	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	A1	Organi della regione (ad esclusione di quanto classificato alla voce A2)	Consiglio	1
		A2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta		
		A3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni		
		A4	Personale e amministrazione	Consiglio:	2
		A5	Enti locali e decentramento		
		A6	Altro (società partecipate, sistema tavolate)	Consiglio Giunta	1 1
		A7	Multimateria		
B	SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	B1	Artigianato		
		B2	Professioni		
		B3	Industria		
		B4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi		
		B5	Ricerca, trasporto e produzione di energia		
		B6	Miniere e risorse geotermiche		
		B7	Commercio, fiere e mercati	Consiglio:	1
		B8	Turismo	Consiglio: Giunta	1 1
		B9	Agricoltura e foreste	Consiglio Giunta	2 1
		B10	Caccia, pesca e itticoltura		
		B11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale		
		B12	Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale		
		B13	Altro		
		B14	Multimateria		
C	TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	C1	Territorio e urbanistica		
		C2	Protezione natura e ambiente, tutela inquinamenti, e gestione rifiuti		
		C3	Risorse idriche e difesa del suolo		
		C4	Opere pubbliche		

Macrosettore		Materia		Iniziativa	Leggi
		C5	Viabilità		
		C6	Trasporti		
		C7	Protezione civile		
		C8	Altro (infrastrutt. comunicazione)	Consiglio	1
		C9	Multimateria		
D	SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITÀ	D1	Tutela della salute		
		D2	Alimentazione		
		D3	Servizi sociali	Consiglio Giunta	1 1
		D4	Istruzione scolastica		
		D5	Formazione professionale	Consiglio	1
		D6	Lavoro		
		D7	Previdenza complementare e integrativa		
		D8	Beni e attività culturali	Consiglio	1
		D9	Ricerca scientifica e tecnologica	Consiglio	1
		D10	Ordinamento della comunicazione		
		D11	Spettacolo		
		D12	Sport		
		D13	Altro		
		D14	Multimateria		
E	FINANZA REGIONALE	E1	Bilancio	Giunta:	4
		E2	Contabilità regionale		
		E3	Tributi		
		E4	Altro		
		E5	Multimateria		
F	MULTISETTORE	F1	Voci non ascrivibili agli altri settori (abrogazione, semplificazione)	Giunta	2

Tab. A4 – Anno 2010 - Durata, in giorni, dell'iter di approvazione delle leggi e per soggetto titolare di iniziativa. Rif. Par. 1.3.11

Leggi regionali	Iter formale	Iter effettivo	Iniziativa
01/10	425	358	Consiglio
02/10	85	74	Giunta
03/10	511	289	Consiglio
04/10	261	142	Consiglio
05/10	504	302	Consiglio
06/10	246	103	Giunta
07/10	184	177	Giunta
08/10	37	22	Consiglio
09/10	54	25	Consiglio
10/10	168	140	Consiglio
11/10	109	80	Giunta
12/10	23	18	Giunta
13/10	267	252	Consiglio
14/10	281	191	Consiglio
15/10	218	69	Giunta
16/10	21	15	Consiglio
17/10	110	101	Giunta
18/10	3	1	Consiglio
19/10	190	113	Consiglio
20/10	198	153	Consiglio
21/10	45	10	Giunta
22 e 23/10	30	23	Giunta

Tab A5 - Anno 2010 – Numero rinvii ad atti non legislativi / legge e numero di atti di Giunta soggetti a parere da parte delle Commissioni Consiliari. Rif. Par. 1.4

Legge regionale	N. rinvii a regolamento di attuazione o ad altri atti di implementazione non legislativi	N. atti di Giunta soggetti a parere delle commissioni consiliari
03/10	1	
04/10	1	1
05/10	1	2
06/10	1	
07/10	3	2
10/10	2	2
12/10	7	
13/10	1	
14/10	7	
15/10	7	
16/10	2	1
17/10	26	1
19/10	1	1
20/10	1	
22/10	9	
totale	70	10

Tabella A6 - Tutte le leggi regionali assistite da clausole valutative - Rif. Par. 5.2

Legge Regionale	Clausola valutativa	Periodicita' dell'informativa e data scadenza
L.R. 11 agosto 2010, n. 14 - <i>Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo</i>	Art. 18	Annuale (entro giugno)
L.R. 21 maggio 2009, n. 10 - <i>Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia</i>	Art. 3	Annuale (entro il mese successivo l'inizio anno scolastico di riferimento)
L.R. 29 aprile 2009, n. 9 - <i>Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale</i>	Art. 27	Annuale (prima scadenza: 31 dicembre 2010)
L.R. 26 marzo 2009, n. 7 - <i>Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale</i>	Art. 15	Annuale (entro febbraio)
L.R. 18 dicembre 2007, n. 29 - <i>Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana</i>	Art. 29	Annuale (Febbraio) Quinquennale
L.R. 23 maggio 2007, n. 12 - <i>Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani</i>	Art. 20	Triennale
L.R. 7 luglio 2006, n. 11 - <i>Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità</i>	Art. 24	Triennale (30giugno)
L.R. 31 marzo 2006, n. 6 <<Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale>>	Art. 61	Triennale (31 marzo)
L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 - <i>Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla L.R. 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)</i>	Art. 105	Triennale (30 giugno)
L.R. 18 agosto 2005, n. 20 - <i>Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia</i>	Art. 28	Triennale (31 marzo)

Legge Regionale	Clausola valutativa	Periodicità dell'informativa e data scadenza
L.R. 9 agosto 2005, n. 18 - <i>Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro</i>	Art. 4	Annuale
L.R. 23 maggio 2005, n. 12 - <i>Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario</i>	Art. 8	Triennale
L.R. 8 aprile 2005, n. 7 - <i>Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro</i>	Art. 7	Biennale
L.R. 4 marzo 2005, n. 4 - <i>Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia</i>	Art. 12	Annuale

Tab. A7 - Anno 2010 - Dati analitici dell'iniziativa legislativa. Rif. Par. 1.3.14

n.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
1	97		15/01/2010	Giunta	Servizi alla persona e alla comunità	Finanziamenti al sistema universitario regionale	VI	02/10
2	98		20/01/2010	Giunta	Servizi alla persona e alla comunità	Norme in materia di promozione delle attività culturali e di organismi operanti nei settori della cultura e dell'istruzione	VI	
3	99	PD	03/02/2010	Brussa, Moretton, Baiutti, Brandolin, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Lupieri, Marsilio, Menis, Menosso, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech	Territorio ambiente e infrastrutture	Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale	IV	

n.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
4	100	PDL	10/02/2010	Novelli, Colautti, Baritussio	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Natisoniano, del Po-nasen, del Resiano e della loro specifica identità culturale e storica del Friuli Venezia Giulia	VI	
5	101		12/02/2010	Giunta	Ordinamento istituzionale	Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative	V	11/10
6	102	PD	18/02/2010	Menis, Brandolin, Lupieri, Moretton, Travanut	Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche alla Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 in materia di impianti di distribuzione di carburanti	II	
7	103	PD	11/03/2010	Moretton, Brandolin, Lupieri, Travanut	Territorio ambiente e infrastrutture	Organizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani	IV	

n.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
8	104	MISTO	15/03/2010	Ferone	Ordinamento istituzionale	Modifiche della legge regionale 17/2007 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) e della legge regionale 28/2007 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale)	V	
9	105		22/03/2010	Giunta	Servizi alla persona e alla comunità	Legge per l'autonomia dei giovani	VI	
10	106	PD	22/03/2010	Moretton, Brussa, Iacop, Tesini, Travanut	Ordinamento istituzionale	Ordinamento istituzionale degli enti locali del Friuli Venezia Giulia	V	
11	107	PDL, UDC	29/03/2010	Novelli, Dal Mas, Venier Romano	Servizi alla persona e alla comunità	Norme per la tutela degli animali da compagnia	III	
12	108	PDL, LN-P, UDC, CITT	31/03/2010	Camber, Narduzzi, Salvador, Dal Mas, Pedicini, Santin, Piccin, Colussi	Servizi alla persona e alla comunità	Norme urgenti di modifica della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 "Interventi a favore del Consorzio per la "Scuola Mosaicisti del Friuli"	VI	09/10

n.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
13	109	PDL, LN-P, MISTO, UDC	31/03/2010	Galasso, Narduzzi, Asquini, Sasco	Ordinamento istituzionale	Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione	I	08/10
14	110	PDL, PD, UDC, S.A.	01/04/2010	Pedicini, Menosso, Salvador, Brussa, Tononi, Antonaz	Ordinamento istituzionale	Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia	V	20/10
15	111	LN-P	01/04/2010	Razzini, De Mattia, Franz, Narduzzi, Piccin, Picco	Servizi alla persona e alla comunità	Norme a tutela degli animali	III	
16	112	PDL, LN-P, UDC, MISTO	14/04/2010	Colautti, Galasso, Baritussio, Narduzzi, Sasco, Asquini, Cacitti, Ciani	Servizi alla persona e alla comunità	Disciplina delle modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali	VI	
17	113	PDL, LN-P, UDC, CITT, PD, GM	14/04/2010	Camber, Galasso, Narduzzi, Venier Romano, Ferone, Baiutti, Menis, Colussi, Sasco	Servizi alla persona e alla comunità	Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli	III	19/10
18	114	PD	28/04/2010	Moretton, Brandolin, Lupieri, Travanut	Territorio ambiente e infrastrutture	Sistema regionale di attuazione della bonifica dei siti contaminati	IV	

n.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
19	115	PDL	05/05/2010	Marin, Galasso, Baritussio, Valenti, Blasoni, Bucci, Cacitti, Camber, Cargnelutti, Ciani, Colautti, Dal Mas, Marini, Novelli, Pedicini, Santin, Tononi	Servizi alla persona e alla comunità	Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 "Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale"	VI	
20	116		07/06/2010	Giunta	Finanza regionale	Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della LR 21/2007	I integra ta	12/10
21	117	UDC, PDL	08/06/2010	Venier Romano, Novelli, Salvador, Camber	Servizi alla persona e alla comunità	Disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore	III	
22	118	UDC, PDL	08/06/2010	Venier Romano, Novelli	Servizi alla persona e alla comunità	Disciplina per la corretta manutenzione igienico-sanitaria degli impianti aeraulici	III	
23	119		08/06/2010	Giunta	Servizi alla persona e alla comunità	Norme in materia di telecomunicazioni	IV	
24	120		10/06/2010	Giunta	Multisetto	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010	IV	17/10

n.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
25	121	CITT	20/06/2010	Colussi, Alunni Barbarossa	Servizi alla persona e alla comunità	Disposizioni per l'introduzione di elementi di trasparenza e pubblicità nel conferimento di funzioni direttive negli enti del Servizio sanitario regionale e modifiche alla legge regionale 12/1994, concernenti l'organizzazione delle aziende sanitarie regionali	III	
26	122	PD	29/06/2010	Gabrovec, Brussa	Servizi alla persona e alla comunità	Norme concernenti le associazioni e i consorzi di comunioni familiari montane	II	
27	123	PDL, LN-P, UDC, MISTO	08/07/2010	Galasso, Narduzzi, Sasco, Asquini	Servizi alla persona e alla comunità	Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione	I	16/10
28	124	LN-P	16/07/2010	Piccin, De Mattia, Franz, Narduzzi, Picco, Razzini	Servizi alla persona e alla comunità	Norme per lo sviluppo dell'arte fotografica e la conservazione e valorizzazione del patrimonio fotografico regionale	VI	

n.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
29	125	PDL, UDC, MISTO	19/07/2010	Novelli, Galasso, Baritussio, Blasoni, Bucci, Camber, Cargnelutti, Ciani, Colautti, Marin, Marini, Pedicini, Rosolen, Santin, Tononi, Valenti, Sasco	Servizi alla persona e alla comunità	Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga	VI	
30	126	CITT	22/07/2010	Colussi, Alunni Barbarossa	Servizi alla persona e alla comunità	Promozione e valorizzazione del patrimonio e della cultura fotografica	VI	
31	127	PDL	28/07/2010	Blasoni, Dal Mas, Valenti, Ciani, Pedicini, Marini	Servizi alla persona e alla comunità	Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore	III	
32	128	MISTO, UDC, LN-P	28/07/2010	Asquini, Ferone, Sasco, Piccin	Servizi alla persona e alla comunità	Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo	III	
33	129	IDV	02/08/2010	Agnola, Corazza	Ordinamento istituzionale	Norme per l'abolizione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato e di fine carica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alle leggi regionali 38/1995 e 13/2003	V	

n.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
34	130	LN-P	01/09/2010	Narduzzi, De Mattia, Franz, Piccin, Picco, Razzini	Ordinamento istituzionale	Disposizioni per la riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Modifiche alla legge regionale 7/2000	I	
35	131		03/09/2010	Giunta	Ordinamento istituzionale	Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali	I	
36	132		07/09/2010	Giunta	Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2009	I Integrata	21/10
37	133		20/09/2010	Giunta	Sviluppo economico e attività produttive	Riforma organica della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99 e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)	II	

n.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
38	134	LN-P	22/09/2010	Narduzzi, De Mattia, Franz, Piccin, Picco, Razzini	Ordinamento istituzionale	Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica regionale	V	
39	135	CITT	23/09/2010	Colussi, Alunni Barbarossa	Ordinamento istituzionale	Riforma dei trattamenti indennitari dei consiglieri regionali. Riduzione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli Assessori regionali. Soppressione del vitalizio degli Assessori regionali	V	
40	136	PDL, PD, LN-P, SA, CITT, IDV, MISTO,	07/10/2010	Galasso, Moretton, Narduzzi, Kocijančič, Colussi, Corazza, Ferone, Camber, Cargnelutti, Colautti, Valenti, Brandolin, Lupieri, Travanut, De Mattia, Piccin, Picco, Razzini, Antonaz, Agnola	Territorio ambiente e infrastrutture	Norme in materia di tutela della biodiversità e dei prodotti agroalimentari di qualità e tradizionali del territorio regionale dall'emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM)	II	

n.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
41	137	PD	20/10/2010	Moretton, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Lupieri, Marsilio, Menis, Menosso, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech	Ordinamento istituzionale	Modifiche al trattamento indennitario dei Consiglieri e degli Assessori regionali ed alle norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari	V	
42	138	PD	20/10/2010	Moretton, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Lupieri, Marsilio, Menis, Menosso, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech	Ordinamento istituzionale	Modifica all'art. 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia)	V	
43	139	PDL, PD, LN-P, UDC, SA, CITT, MISTO	26/10/2010	Galasso, Moretton, Narduzzi, Sasco, Kocijančič, Asquini, Colussi	Servizi alle persone e alla comunità	Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo	IV	18/10
44	140	LN-P	04/11/2010	De Mattia, Narduzzi, Piccin, Picco, Razzini	Servizi alle persone e alla comunità	Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria	III	

n.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
45	141	PDL	04/11/2010	Galasso, Baritussio, Marin, Ciani	Ordinamento istituzionale	Norme urgenti in materia di ordinamento degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica regionale	V	
46	142		18/11/2010	Giunta	Finanza regionale	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)	I Integrata	22/10
47	143		18/11/2010	Giunta	Finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011	I Integrata	23/10
48	144	PDL	22/11/2010	Pedicini	Ordinamento istituzionale	Norme urgenti in materia di ordinamento degli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia	V	Ritirato
49	145	LN-P	29/11/2010	Picco, Narduzzi, De Mattia, Piccin, Razzini	Territorio ambiente e infrastrutture	Riforma dell'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	IV	

n.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
50	146	PDL	09/12/2010	Dal Mas, Pedicini, Camber, Santin	Servizi alle persone e alla comunità	Revisione dell'assetto istituzionale delle aziende socio sanitarie e istituzione dell'Azienda unica per i servizi sanitari regionale - riorganizzazione del Servizio sanitario regionale	III	
51	147	MISTO, LN-P, PDL, UDC	16/12/2010	Asquini, Piccin, Colautti, Ferone, Venier Romano, Ciani	Territorio ambiente e infrastrutture	Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero	II	
52	148	PD, CITT, IDV, SA	28/12/2010	Codega, Moretton, Lupieri, Menis, Menosso, Colussi, Corazza, Kocijančič, Agnola, Antonaz, Pustetto	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per la tutela dei principi di solidarietà, eguaglianza, accesso ai servizi di assistenza sociale nonché del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione	III	



Pubblicazione fuori commercio

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia – 2012
Tutti in diritti riservati

Testi e grafica dell'Area Giuridico-legislativa della Segreteria generale del
Consiglio regionale

Stampa: Stamperia del Consiglio regionale, marzo 2012

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

Versione pdf disponibile sul sito web : www.consiglio.regione.fvg.it